



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2059

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI TENNO - Variante n.10, variante sostanziale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n.15 APPROVAZIONE CON MODIFICHE E PRESCRIZIONI.

Il giorno **20 Ottobre 2023** ad ore **07:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 26 del 13 agosto 2021, il Comune di Tenno ha adottato in via preliminare una variante sostanziale al proprio PRG, ai sensi dell'art. 37 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dal medesimo articolo di legge.

La documentazione di variante in formato digitale è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, competente in materia, in data 28 settembre 2021, con lettera registrata al n. 703060 del protocollo provinciale, assicurando la consegna della documentazione nel formato digitale mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici GPU, con numero di domanda 40646723.

La presente variante è tesa ad individuare soluzioni urbanistiche capaci di conciliare le valenze del territorio con le rinnovate esigenze quali l'adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale, la revisione delle categorie di intervento del centro storico in adeguamento alla l.p. 15/2015 con la proposta di introduzione di talune specifiche previsioni per singoli edifici schedati, il ripensamento della disciplina delle aree a verde privato, l'aggiornamento delle aree agricole (riconoscendo le avvenute bonifiche e rivedendo la classificazione), la riduzione delle aree a verde pubblico ed il ripensamento di aree a parcheggio pubblico, le previsioni delle aree alberghiere, l'introduzione di nuovi piani attuativi, il riconoscimento della riserva locale in fascia lago e l'adeguamento dell'apparato cartografico alle specifiche tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi ai fini dell'uniformità ed omogeneità della pianificazione. Il patrimonio esistente è interessato da alcune proposte di modifiche puntuali, tese a valorizzare l'uso dei beni, quando presenti le opere di urbanizzazioni, nel rispetto del consumo di suolo e con la volontà di ridare vita ad edifici in condizioni di inutilizzo.

Nella deliberazione di adozione il comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante non interessa beni gravati da uso civico.

Nell'elaborato "Rapporto Ambientale", allegato alla variante, il Comune dichiara che la presente variante non presenta particolari elementi che possano incidere sulle tematiche ambientali e i loro equilibri.

Tenuto conto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020, come integrata con deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022, è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), entrata in vigore il 2 ottobre 2020 i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei P.R.G. in vigore ed adottati, riguardo alla variante in oggetto, nell'elaborato "Verifica delle varianti sulla carta di sintesi della pericolosità" si individuano per ciascuna variante le particelle edificiali e fondiari interessate da variazione di destinazione di zona e relativa classe di penalià.

Con nota del 1 ottobre 2021, protocollo provinciale n. 714982, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha richiesto al Comune chiarimenti ed integrazioni, sospendendo l'iter della variante.

L'Amministrazione comunale, nei giorni 22, 25 e 26 ottobre 2021, protocolli provinciali nn. 765787,769753 e 773435, e nel giorno 17 novembre 2021, protocollo provinciale nn. 829400 e 830484 ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta.

Ai sensi di quanto disposto al punto 8.3 dell'Allegato C della deliberazione provinciale, "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalià elevate, medie e basse e le aree con altri tipi di penalià", è stata indetta per il giorno 19 gennaio 2022, una Conferenza di Servizi. Nell'ambito della stessa le strutture competenti per le diverse

tipologie di pericolo hanno verificato le interferenze delle nuove previsioni di variante con la cartografia della Carta della Pericolosità.

Per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 14 dicembre 2022, protocollo provinciale n. 900910, ha indetto per il giorno 1 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 37 comma 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la Conferenza di Pianificazione.

La Conferenza di Pianificazione, valutate le posizioni espresse in merito alle tematiche affrontate dalla variante e ponderati gli interessi coinvolti dalla medesima, nonché verificata la coerenza del PRG con il quadro definito dal PUP, con la Carta di sintesi della pericolosità (CSP) e con i contenuti della l.p.15/2015, si è espressa ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 37 della l.p. 15/2015 con il verbale conclusivo n. 2/2022 di data 1 febbraio 2022 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A).

In detto parere la Conferenza di pianificazione, considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti sono stati ripresi nel suddetto parere, ha espresso una serie di osservazioni al fine dell'approfondimento dei contenuti della variante e della conseguente loro modifica secondo quanto rappresentato nel testo della summenzionata valutazione provinciale.

Con nota prot. 107375 di data 11 febbraio 2022, il verbale della Conferenza di pianificazione n. 2/2022 veniva trasmesso all'Amministrazione comunale di Tenno, la quale, preso atto dei suoi contenuti, con verbale di deliberazione consiliare n. 15 di data 8 giugno 2022, provvedeva alla definitiva adozione della variante in argomento, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse dalle competenti strutture provinciali in sede di Conferenza di Pianificazione, nei termini chiariti nella citata deliberazione di adozione definitiva; in tale delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della l.p. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante di complessivi 60 giorni, che durante tale periodo sono pervenute 25 osservazioni e che nell'ulteriore periodo di deposito non è pervenuta alcuna nuova osservazione correlata a quelle pubblicate.

La documentazione, consegnata mediante il sistema di gestione dei piani urbanistici digitali GPU, è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 19 luglio 2022, protocolli provinciali nn. n. 508107 e 508751.

Il Servizio preposto, con note del 2 e del 23 agosto 2022, protocolli provinciali nn. 542730 e 582031, ha sospeso i termini del procedimento, in attesa di chiarimenti ed integrazioni da parte del Comune, il quale, con note del 29 agosto 2023, protocolli provinciale nn. 592446, 592520 e 592536, e del 30 agosto 2023, protocollo provinciale n. 596321, ha provveduto a integrare quanto richiesto.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali competenti il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in data 31 agosto 2022, protocollo provinciale n. 600713 ha convocato per il giorno 26 settembre 2022 una Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

Successivamente a ciò il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del giorno 13 ottobre 2022, protocollo provinciale n. 705505, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B)., in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Tenno.

L'Amministrazione comunale di Tenno, con nota del 31 maggio 2023, protocollo provinciale n. 420921 ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, integrandola, in data 8 giugno 2023, protocollo provinciale n. 444236, con gli studi di compatibilità.

Dopo la nota di sospensione di data 16 giugno 2023, protocollo provinciale n. 471573, il Comune, in data 19 e 27 giugno 2023, ha effettuato l'invio della documentazione di piano debitamente firmata, protocolli provinciali nn. 476160 e 496082; successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 3 luglio 2023, protocollo provinciale n. 513274, ha sospeso nuovamente l'iter della variante, chiedendo al Comune di esplicitare in modo definito l'elenco degli elaborati trasmessi costituenti la variante in oggetto.

Successivamente all'arrivo, in data 20 luglio e 3 agosto 2023, protocolli provinciali nn. 564618 e 600055, dell'elenco richiesto e della documentazione di piano aggiornata, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, dopo aver convocato per il giorno 15 settembre 2023 una Conferenza per la verifica delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità, ha convocato, con nota dell'11 agosto 2023, protocollo provinciale n. 621905, una conferenza di servizi per il giorno 19 settembre 2023, per l'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle competenti strutture provinciali.

Considerati gli esiti delle valutazioni espresse dai Servizi provinciali interpellati, in particolare quelli in materia di vincoli preordinati alla sicurezza del territorio i cui esiti sono stati ripresi nella valutazione finale, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 2 ottobre 2023, protocollo provinciale n. 740304, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), e contestualmente ha sospeso i termini del procedimento di approvazione della variante, subordinando l'approvazione ad ulteriori modifiche ed integrazioni dei suoi contenuti, nei termini ripresi e chiariti nella citata nota conclusiva, al fine di risolvere tutte le questioni esposte in sede di esame della variante.

Il Comune di Tenno ha trasmesso con più invii la documentazione modificata e integrata nei giorni 12, 16, 17 e 18 ottobre 2023, registrati al protocollo provinciale con i nn. 767384, 776287, 777366, 779883, 781142 e infine n. 783219.

Gli studi di compatibilità aggiornati consegnati il 12 ottobre 2024 sono stati valutati positivamente dal Servizio Bacini montani, con nota d.d. 19 ottobre 2023 n. prot 786182, e dal Servizio Geologico, con nota d.d. 18 ottobre 2023 n. prot 781040.

Gli elaborati di Piano da ultimo consegnati mantengono al loro interno però alcune indicazioni per le quali è necessario subordinare l'approvazione della variante alle seguenti prescrizioni relative alle norme di attuazione, dettate ai fini di assicurare una migliore coerenza con il PUP, la l.p. 15/2015, il RUEP ed il PRG in vigore e definite in coerenza con i rilievi di cui ai pareri sopra richiamati:

1. l'articolo 34 "Aree di tutela ambientale" va integrato richiamando il seguente passaggio della Relazione del PUP: *"Il perimetro di tali aree è coincidente con quello definito dalla variante 2000 al PUP oppure dai piani regolatori che hanno condotto l'adeguamento alla variante stessa attraverso precisazioni dei limiti di tali aree, che sono in tal senso da intendersi come prevalenti"*;
2. dall'art. 22 "Definizione dei parametri edilizi ed urbanistici" vanno stralciati tutti i contenuti che duplicano la disciplina provinciale;
3. all'art. 22 si introducono i seguenti commi:
 - a) *"I richiami al parametro relativo all'altezza definita nel testo delle presenti norme per le vie generiche e/o senza ricorrere alla terminologia di cui all'art. 3 del RUEP sono sostituiti con "altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica"*;
 - b) *"I parametri fissati per le vie generiche con riferimento all'altezza coincidono con il parametro relativo all'altezza dell'edificio, intesa come altezza massima di zona necessaria per il rispetto della disciplina in materia di distanze."*

- c) *“Quando l’altezza dell’edificio è misurata in metri, trovano applicazione le modalità di misurazione di cui al RUEP, in luogo di quelle di cui alle presenti norme se in contrasto”;*
 - d) *“non trovano applicazione le modalità di computo del numero di piani non coerenti con il RUEP”;*
 - e) *“in materia di “costruzioni accessorie” trovano applicazione l’art. 18 “Tettoie” e l’art. 17 “Legnaie” nel rispetto dei limiti delle destinazioni di zona. Sono inoltre ammissibili le sole serre solari e bussole nei limiti stabiliti dal RUEP e degli Indirizzi e Criteri provinciali per la pianificazione dei centri storici”.*
 - f) *Non trovano applicazione tutte le altre disposizioni che fanno riferimento per le vie generiche a costruzioni accessorie con denominazioni varie. Le costruzioni/edifici/fabbricati/edifici pertinenziali che non si configurano come “costruzioni accessorie” secondo quanto indicato al punto precedente rilevano ai fini dell’indice edificatorio e devono riferirsi alla destinazione di zona.*
 - g) *Il “volume lordo fuori terra” continua a trovare applicazione quale riferimento per l’applicazione degli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38 e per l’applicazione dei contingenti volumetrici per la residenza per il tempo libero e vacanze; non trovano pertanto applicazione i parametri delle presenti norme in contrasto con detta disposizione.*
 - h) *“agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, continuano ad applicarsi le norme del PRG vigente antecedentemente all’entrata in vigore della variante di adeguamento al RUEP relative ad indici e parametri edilizi, coerentemente con le indicazioni operative di cui alla Circolare del Vicepresidente Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019, per quanto attiene l’articolo 121, comma 12 del RUEP”.*
4. all’art. 49, comma 2, in coda, si introduce il seguente testo: *“il contingente indicato è valevole a decorrere dalla data di entrata in vigore della variante n. 8 al PRG, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2189/2015”.*

Considerato inoltre che per le modifiche delle schede degli edifici storici non sono stati forniti elementi sufficienti ad accogliere le proposte di carattere eccezionale rispetto a quanto stabilito dai Criteri provinciali si prescrive lo stralcio del documento “Variazione schede centri storici” che pertanto non si deve ritenere approvato con la presente deliberazione. Vista la specificità dei centri storici del comune di Tenno, per i quali - in luogo di singole nuove previsioni - sarebbe opportuna una specifica variante generale, tali interventi potranno essere attentamente valutati, ed eventualmente proposti, in occasione di tale variante.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l’approvazione, con le prescrizioni soprariportate, della variante sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Tenno, adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 15 di data 8 giugno 2022, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell’Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l’algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Tenno in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 20 luglio 2022 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all’adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla

data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 76 rispetto al termine di legge, al netto dei giorni di attesa delle integrazioni/modifiche richieste al Comune per la valutazione, per la necessità di ripetere più volte l'istruttoria sui documenti inviati a più riprese dall'amministrazione comunale.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, con le prescrizioni specificate nelle premesse del presente atto, la “Variante n.10”, variante sostanziale al PRG del Comune di Tenno, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 15 di data 8 giugno 2023, con le modifiche apportate a seguito del parere n. 2 di data 1 febbraio 2022 del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e successivamente ulteriormente modificata sulla base delle note del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del giorno 13 ottobre 2022, protocollo provinciale 705505 e 2 ottobre 2023, protocollo provinciale n. 740304 come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 2 di data 1 febbraio 2022, corrispondente all'allegato A), le note dei giorni 13 ottobre 2022 e 2 ottobre 2023 protocolli provinciali nn. 705505 e 740304, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, corrispondenti all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;
- 3) di dare atto che l'approvazione della variante sostanziale al PRG del Comune di Mezzana costituisce adeguamento al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- 4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL.B

003 ALL. C ELENCO CODICI HASH

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(art. 37 – commi 5 e 6 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

VERBALE N. 2/2022 DEL 01 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Comune di TENNO – Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Consiliare n. 26 dd. 13 agosto 2021 – prima adozione (**pratica 2890**).

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15";

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 09.00, si è riunita la Conferenza di pianificazione, convocata in videoconferenza con nota prot. n. 900910 di data 14 dicembre 2021, al seguente link [https:// meet.google.com/tjw-gomb-qgs](https://meet.google.com/tjw-gomb-qgs), per la verifica di coerenza del piano in argomento rispetto al Piano Urbanistico Provinciale.

Visto quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, la conferenza di pianificazione è stata convocata in "videoconferenza" con il sistema in uso presso la Provincia autonoma di Trento.

I partecipanti invitati alla Conferenza si sono connessi al link sopra citato con un device informatico dotato di connessione internet, browser o apposita app "meet" di Google, di microfono e telecamera. I partecipanti sono riconosciuti fisicamente, per mezzo della webcam in dotazione.

Si è quindi preso atto delle presenze e dei pareri pervenuti come di seguito indicato:

Nome e Cognome		ente /servizio	Qualifica /titolo	parere/delega
Sig. Marocchi Giuliano		COMUNE DI TENNO	Sindaco giulianomarocchi@libero.it	
		COMUNE DI TENNO	Vicesindaco – Competenze urbanistica e Ambiente andreatarolli80@gmail.com	
Geom. Silvano Cattoi		COMUNE DI TENNO	Ufficio tecnico comunale s.cattoi@comune.tenno.tn.it	
Arch. Daldoss	Gabriella	COMUNE DI TENNO	Progettista studio@architettodaldoss	

Arch. Tomazzoni	Maurizio	COMUNE DI TENNO	s.it Collaboratore studio@architettodaldos s.it	
		COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO		
		SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI – Ufficio Previsioni e Pianificazione		Parere Conferenza di Servizi CSP - 19 gennaio 2022
		SERVIZIO FORESTE		Parere Conferenza di Servizi CSP - 19 gennaio 2022
		APPA-Settore qualità Ambientale		Parere Prot. n. 47062 del 20/01/2022
		SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE		Parere Prot. n. 32159 del 17/01/2022
		SERVIZIO GESTIONE STRADE		Parere Prot. n. 32159 del 17/01/2022
		SERVIZIO BACINI MONTANI		Parere Conferenza di Servizi CSP - 19 gennaio 2022
		SERVIZIO GEOLOGICO		Parere Conferenza di Servizi CSP - 19 gennaio 2022
		SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI		Parere Prot. n. 87826 del 04/02/2022
Dott. Marco Zucchelli		SERVIZIO AGRICOLTURA	Funzionario incaricato	Parere Prot. n. 89170 del 04/02/2022
Dott.ssa Elena Guella		SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE	Funzionario incaricato	Delega Prot. n. 73905 del 31/01/2022 Parere Prot. n. 82333 del 02/02/2022

SERVIZIO TURISMO E
SPORT

SERVIZIO ARTIGIANATO E
COMMERCIO

Arch. Elisa Coletti

SERVIZIO URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO

Relatore

Ing. Guido Benedetti

SERVIZIO URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO

Sostituto Presidente

Delega

ID: 566623401 del
31/01/2022

Il Presidente, in relazione alle disposizioni in materia di anticorruzione, chiede a ogni soggetto presente di dichiarare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Raccolta la dichiarazione che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse o ragioni di convenienza o di sconvenienza dei presenti in relazione alla variante in esame, il Presidente dichiara aperta la conferenza ad ore 9,00

Il Presidente ha pertanto verificato l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse ovvero eventuali ragioni di convenienza o di sconvenienza in relazione alla propria presenza e partecipazione all'esame della variante al PRG in argomento.

Premessa

Il Comune di Tenno con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 13 agosto 2021 ha adottato una variante al piano regolatore, denominata "Variante n.10". In data 28 settembre 2021 (prot. 703060) è stata trasmessa la documentazione.

In data 1 ottobre 2021 (prot. n. 714982) il procedimento è stato sospeso, chiedendo chiarimenti ed integrazioni. Il Comune ha fornito quanto richiesto nelle date 22 ottobre, 25 ottobre 2021 e 17 novembre 2021 (prott. nn. 765787, 769753 e 830484) ed il procedimento ha ripreso avvio.

Contenuti della variante

La delibera di adozione preliminare richiama in forma sintetica gli obiettivi perseguiti dalla variante in esame, considerato l'avviso preliminare di cui all'art. 37 della l.p. 15/2015.

La relazione illustrativa precisa i contenuti, inquadrati all'interno di una riflessione generale tesa ad individuare soluzioni urbanistiche capaci di conciliare le valenze del territorio con le rinnovate esigenze. Chiarisce che i principali temi sono: l'adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale, la revisione delle categorie di intervento del centro storico in adeguamento alla l.p. 15/2015 con l'introduzione di talune specifiche previsioni per singoli edifici schedati, il ripensamento della disciplina delle aree a verde privato, l'aggiornamento delle aree agricole (riconoscendo le avvenute bonifiche, rivedendo la classificazione e consentendo l'ampliamento di una attività ittica), la riduzione delle aree a verde pubblico e del ripensamento di aree a parcheggio pubblico, le previsioni delle aree alberghiere, l'introduzione di nuovi piani attuativi, l'adeguamento alla l.p. 6/2020 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, il riconoscimento della riserva locale in fascia lago e l'adeguamento dell'apparato cartografico alle specifiche tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi ai fini dell'uniformità ed omogeneità della pianificazione.

Il Sindaco in occasione della conferenza di pianificazione ha richiamato in breve gli obiettivi dell'Amministrazione, che ha inteso rivedere il piano in vigore, nel rispetto del consumo di suolo e con la volontà di ridare vita ad edifici in condizioni di inutilizzo. Il patrimonio esistente è stato interessato da alcune modifiche puntuali, tese a valorizzare l'uso dei beni, quando presenti le opere di urbanizzazioni.

Si è scelto di introdurre l'istituto della perequazione urbanistica, al fine di perseguire uno specifico obiettivo di interesse pubblico: il miglioramento della viabilità esistente nella parte meridionale dell'abitato, con percorso ciclopedonale (ciclovía del Garda) e messa in sicurezza di punti nevralgici della rete stradale esistente. Il coinvolgimento dei privati è stato funzionale

all'arretramento degli edifici esistenti – in assenza di accordi sottoscritti in seno alla presente variante – necessario per l'attuazione del disegno pubblico.

Il Sindaco ha inoltre indicato che per le due aree alberghiere in loc. Mattoni il Comune ha ritenuto di introdurre modifiche tese a contenere la potenzialità del piano in vigore, onde evitare due nuove strutture alberghiere di dimensioni importanti e poco coerenti con la nuova domanda del mercato turistico. Le due potenziali nuove strutture dovranno essere pensate seguendo un'articolazione planimetrica dalla maggiore estensione e minore altezza. Precisa che sono state riviste due previsioni residenziali all'ingresso del borgo di Canale, al fine di contenere la significativa dimensione delle potenziali costruzioni. Conclude indicando che l'obiettivo di qualificazione dell'esistente è stato perseguito anche rivedendo talune schede di edifici storici, per migliorarne la fruibilità. Ha infine fatto cenno alla revisione del sistema dei parcheggi necessario per talune frazioni dal tessuto storico compatto come Calvola.

Il vicesindaco, con competenza in materia di urbanistica ed ambiente, ha richiamato il tema nodale è quello della Riserva del Lago di Tenno, introdotta attraverso la presente variante, con l'auspicio che essa possa essere "attiva" sin dall'estate dell'anno corrente per dare avvio ad un percorso di conoscenza, valorizzazione e di uso ragionato.

La variante in esame non interessa beni gravati da uso civico.

In fase di elaborazione del piano, in considerazione dello stato di avanzamento del progetto "PRG DIGITALI" in si è condiviso con il Comune di utilizzare in via sperimentale le nuove funzionalità (sportello, template e gli associati database e plugin) per la predisposizione delle cartografie di variante al PRG di Tenno. Attraverso le comunicazioni intercorse tra il Servizio e gli incaricati da parte del Comune per l'elaborazione dell'apparato cartografico si era precisato che dette funzionalità, con particolare riferimento ai pdf generati in via automatica dal sistema - cartografie di variante, di raffronto, CSP e legenda - sono in corso di perfezionamento e che potrebbero essere oggetto di puntuali richieste di modifiche e migliorie atte ad uniformare la rappresentazione e i contenuti agli attuali standard. Le discrasie nella rappresentazione tra le cartografie così prodotte e la legenda standard di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, trovano riscontro e giustificazione nell'ambito della presente valutazione.

Elementi della variante

La presente variante è costituita da: relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione (versioni di progetto e di raffronto), rapporto ambientale, schede piani attuativi, schede di edifici ricadenti in centro storico modificate, verifiche delle varianti rispetto alla CSP e cartografie di piano (versioni di progetto e di raffronto). L'elenco completo è stato fornito con nota di data 17 novembre 2021 (prot. 830484).

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che tutti i documenti di piano (es. cartografia, relazione apparato normativo, etc.) dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste in occasione della Conferenza di pianificazione. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare.

Per quanto attiene la relazione illustrativa si è compresa la scelta di trattare attraverso di essa i soli temi principali; è risultato alle volte difficile comprendere le finalità di alcune delle modifiche non descritte che la tabella finale richiama solo nella forma di elenco. Per tale ragione, per taluni specifici casi, vengono chiesti chiarimenti nel prosieguo. Ai fini della adozione definitiva si chiede di ricondurre alla relazione illustrativa tutti gli elementi descrittivi e motivazionali richiamati di seguito e discussi in occasione della Conferenza di pianificazione.

Varianti non perimetrate

Nel corso dell'istruttoria della variante, sono state individuate alcune modifiche cartografiche non espressamente evidenziate negli elaborati di raffronto. Formalmente tali modifiche non sono state individuate negli elaborati di piano adottati, al fine di consentirne la valutazione da parte delle strutture provinciali per gli aspetti di merito nonché la consultazione in fase di pubblicità. Il Comune dovrà valutare la conferma o lo stralcio delle stesse in fase di adozione definitiva. A tale proposito si coglie l'occasione per chiarire che, qualora le modifiche venissero confermate, l'espressione del parere di merito viene rinviato alla valutazione dell'adozione definitiva.

Di seguito si richiamano i seguenti casi:

- In corrispondenza di alcune aree a parcheggio (p.f. 637/4 C.C. Pranzo – tav 13 al 2.000, p.f. 52/13 C.C. Cologna Gavazzo ecc.) è stato introdotto un nuovo specifico riferimento normativo all'art 24bis - che non trova riscontro nelle norme di attuazione - ed è stata modificata la destinazione da parcheggio pubblico di progetto a parcheggio privato di progetto.
- L'area commerciale normale del PRG vigente (p.f. 2238/2 C.C. Ville del Monte), diventa area commerciale IG ingrosso.
- L'area di p.f. 464 C.C. Cologna Gavazzo è stata modificata da verde privato ad area agricola di pregio, in coerenza con il PUP (è area agricola di pregio nel PUP).
- "Area agricola di rilevanza locale _ Zona dei terrazzamenti agricoli" ex art. 64 (stralciato) ricondotte in "Aree agricole di rilevanza locale" (art. 63).

Valutazione dei piani

Posto che, in data 07 marzo 2010 è entrato in vigore il regolamento provinciale in materia di valutazione strategica dei piani, secondo il testo contenuto nel d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., il Comune di Tenno in fase di adozione preliminare in ottemperanza alle disposizioni fissate dal regolamento sopra menzionato e dal piano urbanistico provinciale, ha provveduto a redigere l'elaborato corrispondente al Rapporto ambientale. Attraverso tale documento il Comune ha verificato che la variante in esame non produce effetti significativi sull'ambiente e che non introduce previsioni urbanistiche riferite ad opere soggette alla valutazione di impatto ambientale.

Si considerino rilevanti di cui al capitolo "Aree protette".

Si segnala che ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., la deliberazione deve riportare le motivazioni dell'esclusione o del richiamo delle conclusioni del documento di verifica o ancora del rapporto ambientale.

Va integrata la valutazione di coerenza con il PTC, necessaria ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015.

In materia di riduzione di aree agricole, non risultano presenti i contenuti richiesti all'art. 37 e 38 del PUP; si rinvia al capitolo dedicato alle specifiche singole varianti.

Per gli specifici temi si segnala che non risulta chiaro, all'interno del quadro di raffronto tra i temi affrontati dalla variante e gli effetti degli stessi, il nesso intercorrente tra la revisione della disciplina delle aree a verde privato e i rinnovati usi misto turistico-ricettivo. Si chiede un chiarimento in merito.

Il capoverso riferito alle modifiche in materia di previsioni di parcheggi pubblici, non può essere considerato esaustivo ai fini delle verifiche degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/1968; considerata la presenza di differenti previsioni riferite alle zonizzazioni di interesse collettivo, va prodotta la verifica degli standard, con riferimento all'art. 10 del Regolamento.

Relativamente agli indici di piano, il Rapporto ambientale riferisce del riposizionamento all'interno delle norme di piano dei cartigli riferiti ai parametri edificatori previsti dal piano in vigore; si riscontra che il dato, presente nei file shape, risulta assente nelle norme e negli altri documenti di piano. Si chiede di verificare il capoverso, anche in esito alle integrazioni richieste al paragrafo relativo alle norme di attuazione.

Per le previsioni relative all'individuazione di nuove aree edificabili le verifiche richieste dall'art. 18 della l.p. 15/2015 vanno fornite e ricondotte al documento di valutazione.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 gennaio 2022:

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione”.

Sotto il profilo di specifica competenza, il Servizio Bacini montani specifica che, in base alla normativa della CSP, **non sono ammesse** varianti urbanistiche che determinino un **aggravio** rispetto alla situazione vigente in aree a penalità P4, P3 e APP, a meno che non siano supportate da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa di riferimento in fase di pianificazione. Qualora, invece, le destinazioni urbanistiche di progetto siano migliorative o equiparabili rispetto a quelle in vigore e ricadano in aree a penalità della CSP, eventuali interventi dovranno essere supportati da studio di compatibilità redatto in fase progettuale.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V01	POSITIVO
V02	POSITIVO
V03	Il Servizio Geologico evidenzia che, per l'area già di fatto agricola, viene inserito un riferimento normativo (cartiglio 12), finalizzato allo spostamento dei manufatti esistenti entro l'area stessa. Trattandosi di un'area interferente con la pericolosità da crolli rocciosi, classificata in penalità P3 sulla Carta di Sintesi della Pericolosità, ritiene non rilevante ai fini pianificatori la richiesta (dal punto di vista geologico). Viene, pertanto, demandata ad un eventuale fase progettuale la verifica sulla pericolosità evidenziata tramite uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
V04	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007, pertanto, è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico, in considerazione della pericolosità da crolli rocciosi e prendendo atto dello stato di fatto, ritiene la variante da “Verde attrezzato” ad “Agricola”, migliorativa, per quanto di competenza.
V05	POSITIVO
V09	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della

	I.p.11/2007, pertanto, è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007.
V11	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007, pertanto, è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007. Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto.
V12	POSITIVO
V14	POSITIVO
V15	POSITIVO
V16	Il Servizio Geologico evidenzia che le due porzioni in variante vanno ad interessare i versanti laterali dell'area già strutturata ed edificata. Queste due porzioni ricadono in P3 sia per lito geomorfologica che per crolli quindi non sono ammissibili . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Foreste ricorda che è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007.
V18	POSITIVO
V21	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007, pertanto, è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007.
V23	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante intercetta la rete idrografica (tratto coperto) e un'area a penalità APP soggetta alla disciplina dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.
V25	Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio premette che la rappresentazione cartografica riferita alle destinazioni di zona delle due aree (quella a sud "Ristrutturazione edilizia - R3" in centro storico e quella a nord in zona agricola) non risultano rappresentative delle funzioni ammesse dalle norme del documento "Schede dei Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati". Dalla lettura della documentazione accompagnatoria, si è compreso che l'area a nord sarà destinata a usi alberghiero/residenziale. Non si hanno indicazioni della rappresentazione futura delle destinazioni di zona della zona a sud, che non è pertanto valutabile in questa sede (si rinvia la valutazione alla adozione definitiva). Il Servizio Geologico evidenzia che l'area definita agricola, sulla quale è però prevista la realizzazione di una struttura a destinazione turistico/ricettiva, interferisce con la penalità P3 per crolli rocciosi. Ai sensi dell'art.16 c.4 della CSP e dell'aumento dell'esposizione al pericolo, la variante non è ammissibile . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto ai sensi dell'articolo in parola.
V26	Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha premesso che la rappresentazione cartografica non è rappresentativa delle future destinazioni di zona, posto che risultano non modificate le zonizzazioni a "Verde privato" e "Area agricola di rilevanza locale" presenti nel piano in vigore. Ai fini della valutazione della Conferenza sono state descritte le modifiche desumibili dalla relazione illustrativa e dal documento "Schede dei Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati". Il Servizio Geologico evidenzia che l'area ricade in penalità P3 per frana, in un settore dell'abitato particolarmente fragile e già sofferente di stati deformativi di una certa entità. In relazione tecnica viene citata la demolizione dell'edificio esistente ai fini della realizzazione di tre nuovi volumi su altro lotto di proprietà (di cui però non è nota l'ubicazione). Inoltre, parte dell'area oggetto di variante, verrebbe trasformata in pista ciclabile e marciapiede. Viene citato, ancora, un progetto supportato da una relazione geologica non compresa tra la documentazione di Piano in esame. Pertanto, il Servizio Geologico, rilevando la mancanza di elementi utili alla valutazione, ritiene ai sensi della normativa vigente (art.16 c.4) ed in assenza di chiarimenti ed approfondimenti in merito previsti dalla norma, la variante non ammissibile .
V27	Il Servizio Bacini montani rileva che la variante ricade in area molto critica per fenomeni alluvionali. In corrispondenza dell'area a penalità P4, in base all'art.15 delle N.d.A. della CSP, non è ammessa alcuna trasformazione urbanistica. In area a penalità P3 la destinazione "Aree per impianti ittici" è <u>subordinata</u> alla redazione di uno studio di compatibilità, redatto ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP, <u>in fase di pianificazione</u> . Evidenzia, inoltre, che ogni intervento in fascia di rispetto idraulico è soggetto alla disciplina della L.P. 18/76 e s.m.. Il Servizio Geologico rileva che l'area di ampliamento dell'impianto ittico ricade in area a penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, la variante non è ammissibile . Il parere può essere rivisto alla luce dei risultati di uno studio di compatibilità redatto in fase di

	<p>pianificazione secondo quanto indicato all'art.16 c.4 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007, pertanto, prima dell'inizio delle eventuali opere previste, è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007.</p>
V28	<p>Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha premesso che la rappresentazione cartografica non è rappresentativa delle future destinazioni di zona, posto che permane la rappresentazione dell'edificio classificato come "Ristrutturazione urbanistica - R3" con i circostanti spazi individuati come "aree di pertinenza" (art.45) dal piano in vigore. Ai fini della valutazione della Conferenza sono state descritte le modifiche desumibili dalla relazione illustrativa e dal documento "Schede dei Piani attuativi/Permessi di costruire convenzionati".</p> <p>Il Servizio Geologico rileva che parte dell'area in variante ricade in penality media P3 per crolli rocciosi e parte in penality leggera P2; su quest'ultima insistono due edifici da demolire. L'intento è quello di realizzare una nuova struttura ricettiva costituita da più unità singole nell'area più a monte, entro la stessa area di variante. Questa particella è in parte in P3 per crolli, quindi, dal punto di vista geologico, lo spostamento del sedime in P3 e l'ampliamento delle strutture, aumenta l'esposizione al pericolo: si richiede, pertanto, ai fini della valutazione di questa proposta di variante, la redazione di una verifica sulla pericolosità geologica evidenziata, in fase di pianificazione, che ne analizzi le condizioni locali predisponendo anche la possibilità di opere di difesa dalla caduta massi e di conseguenza ne individui l'ubicazione più opportuna per la futura struttura.</p>
V29	POSITIVO
V30	POSITIVO
V31	POSITIVO
V32	POSITIVO
V32/A	POSITIVO
V33	POSITIVO
V34	POSITIVO
V35	POSITIVO
V36	POSITIVO
V37	POSITIVO
V38	POSITIVO
V39	POSITIVO
V40	<p>Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007; per questa parte, esprime PARERE NEGATIVO e chiede sia destinata a bosco riportando lo stato dei luoghi.</p>
V41	POSITIVO
V42	POSITIVO
V43	POSITIVO
EM	POSITIVO
AD_01 [n.36 poligoni: cambi di categorie edifici centro storico da R5 a R3, file V110_P]	<p>La Conferenza rinvia alla fase progettuale la verifica relativa agli ampliamenti ammessi dalla presente variante e non previsti dal piano in vigore, derivanti dalla trasformazione della categoria di intervento "Demolizione e ricostruzione - R5" in "Ristrutturazione edilizia - R3"; tale rilievo discende dal riconoscimento che le rinnovate disposizioni normative riferite alla categoria "Ristrutturazione edilizia - R3" (art.9, nuovo comma 4 lett. b)) introducono la possibilità di ampliamento del 10%.</p> <p>Il rinvio alla fase progettuale della verifica sopra richiesta, va inteso come riferito a tutti gli edifici classificati come "Ristrutturazione edilizia - R3", sia se presenti nel piano vigente e non modificati, sia se introdotti con la modifica AD_01.</p>
AD_02 [n.229 poligoni: cambio denominazione e da agricola secondaria ad agricola di	<p>NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione, in quanto la Conferenza prende atto che la modifica attiene l'aggiornamento della denominazione delle "Zone agricole secondarie di livello locale" del piano in vigore, in "Aree agricole di rilevanza locale" nel rispetto della legenda standard provinciale.</p>

rilevanza locale, file V110_PJ]	
AD_03	<p>Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio richiama quanto indicato nella valutazione dei servizi competenti in materia di viabilità e segnala che la modifica attiene il passaggio da "Viabilità principale di progetto in galleria di quarta categoria" a "Viabilità locale di progetto". Sentito per le vie brevi il progettista, si è compreso che la previsione di "galleria" è assente negli elaborati per errore materiale.</p> <p>Il Servizio Geologico segnala che il tracciato attraversa in parte depositi di frana che potrebbero interferire con un percorso in tunnel. Altresì osserva che l'area intercetta una penalità P2 da crolli rocciosi, da valutare con attenzione per eventuali tracciati in superficie ai sensi dell'art.17 delle N.d.A. della CSP. In sintesi, la realizzazione di un eventuale bypass in corrispondenza dell'abitato di Pranzo, deve tenere in considerazione la criticità dei luoghi e non può prescindere da un'opportuna e approfondita valutazione geologica, anche in questa fase di pianificazione.</p> <p>Il Servizio Bacini montani evidenzia che la variante intercetta un'area a penalità APP e che, pertanto, eventuali interventi dovranno essere supportati in fase di progetto da studio di compatibilità redatto ai sensi dell'art.18 delle N.d.A. della CSP.</p> <p>Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è occupata da bosco ai sensi della l.p.11/2007, pertanto, sarà necessaria, in fase di progettazione esecutiva, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo boscato ai sensi dell'art.16 della l.p.11/2007.</p>
AD_04	POSITIVO
AD_05	POSITIVO
AD_06	Il Servizio Bacini montani evidenzia che qualsiasi intervento in corrispondenza di aree a penalità della CSP è soggetto alla normativa di riferimento.
AD_07	Si vedano le considerazioni espresse dal Servizio Geologico per l'area AD_08.
AD_08 - area produttiva	<p>Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio premette che detta variante è descritta come aggiornamento cartografico; presume, pertanto, che la modifica che introduce in corrispondenza dell'"Area produttiva del settore secondario - locale di progetto" il vincolo di "piano attuativo per l'edilizia pubblica o agevolata - PEA", possa essere un errore materiale, nato dalla volontà di aggiornare il cartiglio della zona produttiva soggetta a piano attuativo, presente nel piano in vigore. Se questo è il caso, il Comune è chiamato ad apportare la necessaria correzione. Diversamente, se si fosse inteso cambiare la destinazione di zona, passando da "Produttiva" ad "Edilizia abitativa", la valutazione viene rinviata alla adozione definitiva. Il Comune è comunque chiamato a considerare i rilievi che seguono.</p> <p>Il Servizio Geologico fa presente che l'area in variante (discarica di materiali inerti), interferisce con aree a penalità P3 (art.16 c.4) e P4 (art.15) per crolli rocciosi, della Carta di Sintesi della Pericolosità. In particolare, l'area in P4, non edificabile, corrisponde agli affioramenti rocciosi della parete verticale costituita dalla formazione del Calcare del Misone, mentre il sedime pianeggiante è costituito in prevalenza da materiali fini e geotecnicamente scadenti.</p>
AD_08 - PEA	POSITIVO
Sch.CS n.212 (inserimento possibilità di realizzare verande e coperture)	<p>Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio premette che l'ampliamento previsto dalle schede, è privo di un parametro edilizio utile per comprendere la portata dell'intervento. Risulta inoltre difficile indicare la posizione dell'intervento, rispetto all'edificio esistente.</p> <p>Il Servizio Geologico osserva che parte della struttura intercetta una penalità P3 per crolli rocciosi, pertanto, si ricorda che gli interventi sono soggetti all'art.16 delle N.d.A. della CSP.</p>
Sch.CS n.213 (inserimento possibilità di realizzare verande e coperture)	<p>Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio premette che l'ampliamento previsto dalle schede, è privo di un parametro edilizio utile per comprendere la portata dell'intervento. Risulta inoltre difficile indicare la posizione dell'intervento, rispetto all'edificio esistente."</p>

Si ricorda che tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio comunale sono subordinati al rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1317 del 2020 e disciplinata dal Capo IV delle norme di attuazione del PUP. Le disposizioni della Carta prevalgono su ogni contenuto del PRG vigente o adottato.

Si ricorda che entro il documento normativo vanno aggiornati i richiami alla previgente disciplina e le diverse locuzioni riferite ai diversi tipi di pericolosità (es. art. 68 comma 5, etc).

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 20 gennaio 2021 (prot. n. 47062) ha segnalato quanto segue:

"TUTELA DEL SUOLO

In merito alle discariche per rifiuti inerti, preme evidenziare che la pianificazione vigente si basa su un Piano Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti inerti approvato negli anni '90 e successivamente aggiornato per stralci. In base ai nostri archivi, per il territorio comunale di Tenno è stata pianificata una discarica di inerti denominata "Loc. Matoni" che non compare sulla cartografia del PRG, pertanto si richiede che venga individuata e perimetrata inserendola in cartografia con l'apposito retino (che evidenzia la presenza dell'ex discarica) sovrapposto all'attuale destinazione d'uso. La variante n. v30 (parcheggio) probabilmente viene a trovarsi sopra questa ex discarica di inerti in Loc. Matoni. Si chiede di verificarne l'effettiva esistenza ed in caso di tenere conto che ogni intervento non dovrà andare ad intaccare lo strato edafico della stessa.

TUTELA DELLE ACQUE

Nell'ottica di una maggior tutela delle acque, si ricorda l'importanza di mantenere, in generale lungo tutti i corsi d'acqua, la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg), laddove presente, evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia. La vegetazione riparia, infatti, effettua un'importante azione tampone che regola i flussi di nutrienti dal territorio verso i corsi d'acqua. In particolare, si segnala che la variante n. v27 (area per impianti ittici) viene a trovarsi in parte a meno di 10m dal torrente Magnone. Si ritiene opportuno prevedere il mantenimento dell'eventuale fascia di vegetazione riparia esistente e/o incentivarne la ricostituzione come anche da Screening 2011-30. All'art 22 allegato B delle norme di attuazione del PUP si cita: "1. La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare. Per gli altri laghi l'estensione delle aree di protezione è determinata in cento metri dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno. 2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Inoltre i piani regolatori generali, sulla base di specifici piani attuativi, possono ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva. 3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente. 4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali. 5. Nei limiti previsti dai piani regolatori generali i complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive. 6. Nelle aree di riqualificazione urbana e territoriale ricadenti nelle aree di protezione dei laghi, in attesa dell'approvazione del piano attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 34, è ammesso l'esercizio delle attività esistenti, purché esse garantiscano un miglioramento ambientale e paesaggistico dell'assetto esistente." Una delle quattro aree della variante n. v04 (agricolo) viene a trovarsi in fascia di tutela dei laghi e quindi soggetta al rispetto delle sopra citate NdA.

RUMORE In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, le varianti n. v31 e n. v39 (verde privato) vengono a trovarsi in prossimità di viabilità stradale e quindi potenzialmente soggette ad inquinamento acustico come citato all'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione

all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004. Per quanto riguarda i numerosi adeguamenti (AD) vanno rispettate tutte le norme riportate nelle NdA della presente variante al PRG".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale.

Aree protette

Il Servizio Sviluppo e Aree protette è in occasione della conferenza di pianificazione e ha a seguire trasmesso il proprio parere in data 2 febbraio 2022 (prot. n. 82333):

"Nel territorio in esame sono presenti le seguenti aree protette:

- una Zona Speciale di Conservazione (Z328) coincidente con l'omonima Zona di Protezione Speciale (Z313): ZSC-ZPS IT3120093 "*Crinale Pichea – Rocchetta*";
- una Riserva Locale (Z317) "Laghetti".

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Nella documentazione, laddove ancora presente, è necessario sostituire la dicitura "Sito di Importanza Comunitaria" e relativo acronimo "SIC", rispettivamente con "Zona Speciale di Conservazione" e "ZSC".

Per quanto riguarda le Riserve locali si rileva quanto segue:

- qualora si intendano definire aree di tutela integrale e aree di tutela parziale, e relativa gradazione di vincoli di tutela, è necessario definire le due sottozone per entrambe le riserve locali (Laghetti e Lago) e riportarne i confini nelle tavole;
- la definizione dei vincoli di tutela inoltre pare riferita esclusivamente alla Riserva locale "Laghetti", manca per la neo individuata riserva locale "Lago", di cui all'articolo 41;
- con specifico riferimento alla riserva locale "Lago" e all'art. 41 si riscontra quanto segue:
 - a) la denominazione della Riserva locale non è univoca, ad esempio "Lago" in art. 41, "Fascia lago" nel Rapporto ambientale;
 - b) la formulazione dell'articolo non è conforme alle norme provinciali che regolamentano l'istituto delle riserve locali (che non possono essere istituite con deliberazione comunale ma con variante al PRG), inoltre si parla di istituzione solo nel caso siano definiti gli specifici vincoli di tutela, in caso di semplice individuazione valgono le misure per la salvaguardia di cui all'art. 46, comma 5, L.P. 11/2007);
 - c) le norme tecniche di attuazione devono prevedere un unico articolo per le Riserve locali, in cui elencare tutte le riserve istituite e i relativi vincoli di tutela e norme gestionali;
 - d) con specifico riferimento alla Riserva in oggetto, con nota prot. 535162 di data 3 settembre 2020 (che si allega), lo scrivente Servizio provvedeva ad esprimere il proprio parere relativamente alla proposta di istituzione di una riserva locale al Lago di Tenno, avanzata dall'Amministrazione comunale di Tenno. Parere che lo scrivente considera vincolante ai fini di una valutazione positiva della previsione urbanistica in oggetto, introdotta con la variante n. 10 al PRG del Comune di Tenno.

TEMATISMI (SHP)

Z317 RISERVE LOCALI:

- Si riscontra un incremento notevole della superficie della riserva locale "Laghetti", si raccomanda di valutarne le ricadute alla luce dei vincoli imposti dalle norme tecniche di attuazione del PRG art. 40. Necessario definire cartograficamente le eventuali aree di tutela integrale e aree di tutela parziale di cui all'art. 40, comma 3 NTA e riportarne i confini nelle tavole;
- manca il poligono relativo alla Riserva locale "Lago" di nuova individuazione. Se si intendono distinguere aree di tutela integrale e aree di tutela parziale è necessario definirne cartograficamente i confini e riportarli nelle tavole.

Z328 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE: il confine della ZSC IT3120093 "*Crinale Pichea – Rocchetta*" non coincide con quello individuato con d.g.p. di data 5 agosto 2010 n. 1799, ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Correggere il poligono.

Z313 ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE: manca lo shapefile relativo allo strato. La ZPS IT3120093 "*Crinale Pichea – Rocchetta*", coincide con l'omonima ZSC.

TAVOLE

Anche se i confini della ZSC (Z328) e ZPS (Z313) IT3120093 “*Crinale Pichea – Rocchetta*”, coincidono, trattandosi di istituti diversi dal punto di vista normativo i due strati vanno comunque riportati. Per quanto riguarda le tavole, considerati anche i vincoli normativi conseguenti alla presenza di tali istituti, risulta fondamentale che i suddetti tematismi siano chiaramente rappresentati nelle tavole del Piano dei vincoli e in quelle del Sistema insediativo.

Manca il confine della neo individuata riserva locale “Lago” (Z317). Per entrambe le riserve locali, manca l'individuazione nelle tavole delle eventuali aree di tutela integrale e di tutela parziale (rif. Art. 40, comma 3 NTA)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Nella tabella seguente sono riportate alcune richieste di riformulazione e relative note esplicative:

NdA	Riformulazione	Note
Art. 38 Parco Urbano-Parco fluviale torrente Magnone	Art. 38 Parco urbano torrente Magnone	La L.P. 11/2007, art. 48, comma 3, lettera a) definisce i casi e le modalità per acquisire la denominazione di Parco fluviale. Quanto descritto nell'art. 38 non presenta tali requisiti, si chiede quindi l'eliminazione della definizione di “Parco fluviale”, manca inoltre l'individuazione cartografica dell'area interessata.
Art. 39 – Siti e Zone della Rete Natura 2000_Z309	Art. 31 – Zone della Rete Natura 2000_Z309	- eliminato il riferimento ai Siti.
1. Sono aree a elevata naturalità, rappresentate dalla tavola delle reti ecologiche e ambientali allegata al Piano urbanistico provinciale L.P. 5/2008, individuate secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	1. Il PRG individua con apposita grafia, le zone della rete "Natura 2000", zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), individuate rispettivamente secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat” del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	Sostituire comma 1 con testo riformulato. A seguito dell'adozione con D.G.P. n. 2378 dd. 22 ottobre 2010 e s.m. delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione, i SIC hanno assunto la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
	2. Nel territorio comunale è individuata la ZSC e ZPS IT3120093 – CRINALE PICHEA – ROCCHETTA: il contingente di specie endemiche è decisamente apprezzabile; è significativo inoltre che molte entità ad areale incentrato sulle Prealpi lombarde raggiungano qui il loro limite distributivo orientale. Il locus classicus di <i>Hypochoeris facchiniana</i> è compreso all'interno del sito. Valico di interesse internazionale per il transito di molte specie migratrici a medio e lungo raggio nel periodo tardo estivo e autunnale (migrazione post-riproduttiva).	Inserire comma.
2. I siti e le zone della rete "Natura 2000" sono disciplinati dal Capo II della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".	3. Nelle aree facenti parte della Rete “Natura 2000” si applicano le disposizioni di cui al Capo II della L.P. 11/2007 e del regolamento attuativo DPP 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg., nonché le misure di conservazione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, per ZSC e ZPS, approvate rispettivamente con D.G.P. 22 ottobre 2010, n. 2378 e s.m. e con	Sostituire comma 2 con testo riformulato.

	D.G.P. 27 ottobre 2006 n. 2279, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.	
3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.	4. All'interno del territorio comunale, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione delle ZSC ma che possa avere incidenze significative sulle stesse, ovvero ogni intervento al di fuori delle ZSC che possa interferire in modo significativo con esse, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente di una procedura di valutazione dell'incidenza che ha sulla ZSC, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della medesima, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.	Sostituire comma 3 con testo riformulato.
	4. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art 15 del regolamento di attuazione della L.P. n. 11/2007 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg di data. 03 novembre 2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3.08.2012 e s.m..	Inserire nuovo comma.
4. All'interno del territorio comunale si trova la zona denominata ZSC/ZPS CRINALE PICHEA – ROCCHETTA, designata come Zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della Provincia autonoma di Trento dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 23 aprile 2014, e individuata come Zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Per le misure di conservazione necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie per cui le zone sono designate, si fa riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 marzo 2014 pubblicato dalla Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2014, per le Zone speciali di conservazione (ZSC) e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 08 agosto 2014 pubblicato dalla Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2014 per le Zone di protezione speciale (ZPS).		Eliminare comma
Art. 40 – Riserve locali	Art. 40 – Riserve locali	Articolo da riformulare e riordinare, va inoltre integrato con l'art. 41 che trattando di una riserva locale non può costituire un articolo a se stante.
1. Si considerano riserve locali le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque, che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di	1. Le riserve locali, ai sensi della L.P. 11/2007, art. 34, comma 1, lettera d), sono costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei	Sostituire comma.

<p>riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono presenze di particolari entità florofaunistiche e quelle aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di speci animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione. Sono pertanto aree di rilevante interesse naturalistico, la cui salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l'equilibrio ecologico ambientale.</p>	<p>loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione.</p>	
<p>2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le riserve locali con le relative aree di tutela.</p>	<p>2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le seguenti riserve locali con le relative aree di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laghetti; - Lago. 	<p>Comma riformulato</p>
<p>3. Per le riserve locali, al fine di evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti criteri di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) area di tutela integrale; b) area di tutela parziale. <p>Le aree di tutela integrale sono individuate nelle tavole del sistema ambientale. In tali aree è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono la riserva locale e più specificamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici; b) abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per motivi scientifici; c) immettere rifiuti di qualsiasi tipo; d) provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere; e) campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani o altri animali domestici; f) entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione dei proprietari, dei conduttori dei fondi e delle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione. <p>E' altresì vietato depositare materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, eseguire recinzioni, opere di bonifica, prosciugamenti del terreno ed attività estrattive.</p> <p>L'area di tutela parziale è individuata sulle tavole del sistema ambientale. In tale area sono vietati l'edificazione, i movimenti di terra, il deposito di materiali e la costruzione di qualsiasi manufatto ad esclusione delle opere di infrastrutturazione del territorio. Possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali, esclusivamente in legno, con un'altezza massima di m. 1.20.</p>	<p>3. Per le riserve locali, al fine di evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti vincoli di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) area di tutela integrale; b) area di tutela parziale. <p>Le aree di tutela integrale sono individuate nelle tavole del sistema ambientale. In tali aree è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono la riserva locale e più specificamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici; b) abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per motivi scientifici; c) immettere rifiuti di qualsiasi tipo; d) provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere; e) campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani o altri animali domestici; f) entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione dei proprietari, dei conduttori dei fondi e delle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione. g) E' altresì vietato depositare materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, eseguire recinzioni, opere di bonifica, prosciugamenti del terreno ed attività estrattive. <p>L'area di tutela parziale è individuata sulle tavole del sistema ambientale. In tale area sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere; b) gli scavi, i cambiamenti di coltura e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno; c) la coltivazione di cave e torbiere. d) l'edificazione e la costruzione di 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituita la parola "criteri" di tutela, con "vincoli" di tutela. - riformulati i vincoli relativi alle aree di tutela parziale - lettera d) aree di tutela parziale: definire le tipologie di opere infrastrutturali ammesse. L'attuale formulazione è contraddittoria.

	qualsiasi manufatto ad esclusione delle opere di infrastrutturazione del territorio. e) possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali, esclusivamente in legno, con un'altezza massima di m. 1.20.	
4. Nelle aree della riserva locale sono ammessi progetti di iniziativa comunale contenenti i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione. Il Capo IV del titolo V della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", disciplina le riserve naturali provinciali e riserve locali e gli strumenti di gestione, di coordinamento e di controllo delle aree.		Eliminare il comma. Eventuali tipologie di opere pubbliche ammesse, compatibili con le esigenze di tutela e con le eventuali necessità di fruizione/accesso dell'area, vanno esplicitate nel comma 3.
Art. 41 Riserva lago		Eliminare l'articolo. I contenuti normativi, da integrare per la riserva in oggetto, vanno riportati nell'art. 40 "Riserve locali"
Art. 60 Aree improduttive e siti da ripristinare	Art. 60 Aree improduttive e siti da ripristinare	
3. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere ed infrastrutture di interesse generale.		Con riferimento alle aree improduttive di cui all'art. 60, incluse nella ZSC-ZPS "Crinale Picchea Rocchetta" (nello specifico parte della Ra1), si sottolinea come le previsioni di cui al comma 3, relative alla possibilità di realizzare "infrastrutture di interesse generale" presentino delle criticità in relazione alle misure di conservazione del sito che riportano la necessità di ridurre il disturbo, regolamentare il calpestio e incanalare i flussi di bikers ed escursionisti. Eventuali progettazioni andranno quindi valutate alla luce di queste limitazioni.
4. Per gli edifici esistenti nelle zone improduttive ubicate ad altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione di volume e con mantenimento della destinazione d'uso originaria. E' ammessa, previo parere favorevole del Consiglio comunale, la modifica della destinazione d'uso originaria a quella di rifugio alpino fino ad una SUN massima di 335 mq.		Con riferimento alle aree improduttive di cui all'art. 60, incluse nella ZSC-ZPS "Crinale Picchea Rocchetta" (nello specifico parte della Ra1), si sottolinea come le previsioni di cui al comma 4, relative alla possibilità di "modifica della destinazione d'uso originaria a quella di rifugio alpino fino ad una SUN massima di 335 mq" siano in contrasto con le misure di conservazione del sito che riportano la necessità di ridurre il disturbo, regolamentare il calpestio e incanalare i flussi di bikers ed escursionisti. Si chiede quindi di riportare questa limitazione alla modifica di destinazione d'uso per gli edifici ricadenti entro l'area protetta.

RAPPORTO AMBIENTALE

1. INQUADRAMENTO DELLE PRINCIPALI AZIONI PROPOSTE DALLA VARIANTE N.10 E DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

Riserva locale fascia lago "Lo strumento di studio rispetto alla riserva naturale locale della fascia lago e alle fasce limitrofe già prodotto da parte dell'amministrazione comunale, è lo strumento principale per

attivare in fascia lago un vincolo ed un controllo su di una zona La variazione normativa non produce incidenze sotto il profilo ambientale. - Alla luce delle precedenti osservazioni si può affermare che la presente variante non presenta particolari elementi che possano incidere sulle tematiche ambientali e i loro equilibri."

Se è corretto affermare che in generale l'istituzione di una Riserva locale non incide in maniera negativa sulle tematiche ambientali, anzi opera per una loro conservazione e gestione sostenibile, è anche vero che la Variante n.10 al PRG del Comune di Tenno non fornisce elementi di approfondimento sufficienti e utili a valutare l'impatto dell'introduzione dell'istituto della Riserva locale sul Lago di Tenno in termini di conservazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché di gestione dei flussi di visitatori, con riferimento al parere del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, prot. n. 535162 dd. 3 settembre 2020).

VERIFICA INCIDENZA DELLE VARIANTI SUI PUNTI I., II., III. E IV. I. Varianti che interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (ZPS - Zone di protezione speciale) e richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza.

A differenza di quanto riportato nel rapporto ambientale *"Le varianti cartografiche e normative non interessano, né modificano o alterano il presente tema"* la variante Ra1 insiste su parte della ZSC-ZPS Crinale Pichea Rocchetta e, come riportato al punto 4) art. 60, commi 3 e 4, quanto previsto in norma presenta criticità se rapportato alle misure di conservazione del sito Natura 2000, a meno di specifiche o limitazioni volte a fugare la possibilità, entro l'area protetta, di nuove infrastrutturazioni, edificazioni o cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti con destinazione a rifugio alpino.

Da rettificare anche la seguente affermazione *"Ai fini dell'adeguamento e aggiornamento dei documenti cartografici e normativi di Piano, ai sensi del del D.G.P. 1227/2016, l'area del sito ZSC/ZPS CRINALE PICHEA - ROCCHETTA (IT3120093) individuato con tematismo residuale ZPS, è stato cambiato con il tematismo ZSC"*, il sito della Rete Natura 2000 "Crinale Pichea-Rocchetta" è sia ZPS sia ZSC, vanno pertanto conservate entrambe le definizioni e riportati entrambi gli strati in cartografia (vedi punto 2) TEMATISMI).

Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante n. 10 del Piano regolatore generale del Comune di Tenno è condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti. Con specifico riferimento all'istituzione della nuova riserva locale al Lago di Tenno, si sospende l'espressione del parere in attesa di documentazione integrativa relativa alla definizione dell'area, dei vincoli di tutela e delle misure gestionali. Il parere definitivo verrà espresso in sede di Conferenza di Servizi, dopo aver preso visione della documentazione di cui sopra".

In occasione della Conferenza di pianificazione il Servizio Urbanistica il Presidente ha ricordato che i contenuti modificati ed innovati saranno parte della documentazione di adozione definitiva. La valutazione verrà resa a seguire.

Il Sindaco ha chiarito che nel progetto promosso dal Comune i contenuti richiesti dal Servizio Aree protette sono presenti e possono essere ricondotti alla variante in esame. Conferma la volontà di considerare i contenuti del parere richiamato dal Servizio. La progettista riferisce che per possibile errore materiale i contenuti possono essere risultati non presenti.

Il Sindaco chiarisce che l'ampliamento dell'area di riserva "laghetti" non è nelle volontà dell'Amministrazione; indica pertanto che è possibile che vi sia un errore meramente grafico. Si condivide quindi l'opportunità di introdurre le modifiche in adozione definitiva.

Il Vicesindaco chiarisce che per i contenuti dell'art. 60 riferiti ad un edificio esistente, paiono una possibile imprecisione e non rispondono a volontà dell'Amministrazione.

In conclusione si richiama che l'art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg stabilisce che sono da sottoporsi a valutazione strategica i piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza. In esito ai rilevati di cui sopra, va verificata la necessità di procedere in tale senso.

Viabilità

In data 17 gennaio 2022 (prot. n. 32159) l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha reso il seguente parere:

"Con riferimento alla richiesta n. prot. 900910 di data 14.12.2021, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla pratica richiamata in oggetto, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Per quanto attiene le varianti n. 35 e 36 (Aree a Parcheggio), in quanto prospicienti alla S.S. 421, si precisa che gli accessi a servizio delle infrastrutture in argomento dovranno essere puntualmente delimitati. Inoltre si raccomanda che il relativo progetto sia sottoposto all'esame del Servizio Gestione

Strade già a partire dalla fase preliminare, in modo da concordare soluzioni che non pregiudichino né la sicurezza, né la fluidità della circolazione lungo la SS 421;

2. si rileva che i tratti della S.S. 421 e della S.P. 37, ricadenti nel territorio amministrativo del Comune di Tenno, sono classificati nella tavola "Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali" del PUP con la categoria "esistente"; è quindi necessario conformare la previsione cartografica di variante;
3. richiamando il proprio precedente parere n. 5564/08, espresso in merito alla variante n. 7 del P.R.G. rif.to delibera Commissariale n. 1 dd. 07.12.2007, si ribadisce che lungo la S.P. 37, all'altezza dell'abitato di Pranzo, nel P.U.P. vigente non vi è previsione di un tracciato di progetto per by-passare il centro abitato né tanto meno nel Documento di Programmazione Settoriale – Sezione Infrastrutture Strade Statali e Provinciali è prevista la realizzazione di tale opera.
4. Per quanto riguarda i Piani attuativi si esprimono di seguito le seguenti osservazioni:
 - a) PROGETTO CONVENZIONATO 1 Loc. Foci - C.C. Cologna Gavazzo; Nell'eventualità che l'area liberata a seguito della demolizione dell'edificio p.ed. 120/1 sia adibita anche solo in parte a parcheggio, non dovranno essere creati nuovi accessi lungo la SP 36 dir Varone, che nel tratto in questione presenta condizioni di visibilità limitata ed a ridotta distanza da intersezioni. Con riferimento al contiguo tratto della S.P. 36, prossimo all'intersezione con la SS 421, si rappresenta altresì l'importanza che da parte del Comune di Tenno siano promosse soluzioni, anche di tipo urbanistico, atte ad evitare i parcheggi non regolamentari nell'andito antistante l'esercizio di ristorazione ubicato sulla p.ed. 121/2 in C.C. Tenno. Ciò al fine di prevenire il rischio di manovre, anche in retromarcia, per l'immissione di veicoli sulla medesima S.P. 36 dir e/o sulla SS 421, in prossimità dell'intersezione tra le due arterie viarie sopra citate;
 - b) PROGETTO CONVENZIONATO 2 Loc. Rocchetta - C.C. Cologna Gavazzo; E' necessario che la proposta progettuale dell'intervento sia sottoposta all'esame del Servizio Gestione Strade, già a partire dalla fase preliminare, valutando con attenzione l'individuazione dell'accesso dalla S.S. 421 "dei laghi di Molveno e Tenno", con la specifica dei parcheggi interrati e all'aperto e degli spazi di manovra, in modo da garantire un'immissione/uscita unica, con adeguate condizioni di visibilità;
 - c) PROGETTO CONVENZIONATO 3 Cologna - C.C. Cologna Gavazzo; E' necessario che sia presentata la proposta progettuale dell'intervento già in sede preliminare allo scrivente Servizio, affinché possa essere correttamente orientato lo sviluppo delle successive fasi della progettazione, salvaguardando la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la SS 421;
5. Per quanto riguarda l'area a parcheggio individuata all'interno del tornante in prossimità della pr. km 6+220 della S.P. 37 del Monte Tombio, ancorché non interessata da modifiche nell'ambito della variante al P.R.G. del Comune di Tenno qui in esame, tenuto conto del progressivo incremento dei flussi di traffico registrati nel corso degli ultimi anni, si chiede di valutare l'opportunità di modificarne la destinazione, in modo da evitare interferenze con i veicoli in transito sulla medesima SP 37 nelle manovre di accesso o recesso /dalla/alla area in argomento.
6. al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: *"L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26)."*;
7. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
8. per migliorare ed incentivare la mobilità sostenibile in bicicletta, con riferimento all'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile", si valuti la possibilità di inserire nelle norme di attuazione quanto segue: *"Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio"*.
9. Inserire nelle tavole di piano ed in legenda (infrastrutture e servizi) le piste ciclabili esistenti e di progetto
10. Valutare di inserire nel PRG ipotesi di piste ciclabili e di ciclo-parcheggi come infrastruttura comunale per la mobilità sostenibile ed il cicloturismo di collegamento tra le frazioni ed i comuni limitrofi, ai sensi della L. 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica". Per poter accedere ad alcuni bandi di finanziamento statale, è necessaria tale previsione".

Relativamente al punto n.3) in fase di istruttoria è stata verificata la previsione introdotta nel piano vigente mediante la "variante al PRG n.7" a cui fa riferimento il parere richiamato ed approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 901/2011; emerge che il tratto stradale citato corrisponde alla modifica AD03 di cui alla variante in esame, che correttamente individua il Bypass come

“Viabilità locale di progetto”. Per quanto riguarda la rappresentazione cartografica, si segnala che pare assente l’indicazione del tratto in galleria; sentito il progettista si è compreso che l’indicazione pare assente per errore grafico e che il Comune non ha ritenuto di modificare la previsione del tratto in sottosuolo.

Nel corso della Conferenza di pianificazione il Sindaco è intervenuto con riferimento al tema degli accessi e della sicurezza stradale, precisando che è volontà del Comune risolvere le criticità attraverso la variante e mediante un progetto definitivo già prodotto dal Comune. Compreso che taluni dei tratti interessati dal progetto pare essere trattato dallo schema allegato al fascicolo relativo ai piani attuativi, si chiede al Comune di verificare che le previsioni in essa contenute trovino riscontro entro l’apparato cartografico della variante.

Si precisa che non è necessario che un piano regolatore assorba al proprio interno un progetto definitivo, ma è sufficiente che ponga le corrette basi per esso.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio suggerisce di affrontare il tema degli accessi e delle finzioni richiamato il punto 4 lettere varie attraverso le norme di piano e/o le schede degli specifici ambiti (quando mantenute).

Relativamente al punto n.5) si chiede di considerare il rilievo ai fini di successive varianti.

Beni culturali

La Soprintendenza per i beni culturali in data 4 febbraio 2022 (prot. n. 878269) ha trasmesso il seguente parere:

“in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Nelle Norme di Attuazione del PRG, laddove viene citata la Soprintendenza, si prega controllare il nome, in quanto a decorrere dal 1 giugno 2014 la denominazione dell’ente preposto alla tutela è “Soprintendenza per i beni culturali”, che ha in sé l’Ufficio beni architettonici, l’Ufficio per i beni storico-artistici e l’Ufficio beni archeologici. All’interno del testo normativo vi sono riferimenti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089 - Tutela delle cose d’interesse Artistico o Storico che è stata superata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché al parere della “Commissione beni culturali” per la preventiva autorizzazione all’esecuzione lavori su beni vincolati: tale commissione non esiste più e i lavori su beni sottoposti a tutela culturale sono autorizzati dal Dirigente - che in taluni casi può avvalersi del parere consultivo del Comitato provinciale per i beni culturali - con propria Determina.

La presente variante introduce la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell’art. 105 della L.P. 15/2015 (comma 1. punto 2) dell’art.9 Ristrutturazione edilizia). Ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004 a valutare se sussistano le condizioni per concedere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al Codice (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant’anni).

Nelle Norme di Attuazione non vi è un articolo che tratti compiutamente i beni culturali e la tutela che su di essi si applica attraverso il D.Lgs. 42/2004. Tale decreto è citato in maniera sparsa nel testo normativo (all’art. 4 Definizioni delle Categorie di intervento e agli articoli che seguono – dall’art. 5 Manutenzione straordinaria all’art. 7 Restauro, all’art. 36 Beni culturali) senza mai entrare nel dettaglio e – come nei casi degli artt. 47 – Viabilità storica e 48 – Manufatti accessori, senza citarlo. Gli interventi di restauro cui gli immobili vincolati sono assoggettati devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali della P.A.T. ai sensi degli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 42/2004.

Al fine di rendere note alcune disposizioni di tutela dei beni culturali, si ricorda che - oltre ai vincoli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente sugli elaborati di piano che tavolarmente iscritti sul foglio C relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate - vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi degli artt. 10 e 12 del citato decreto legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di settant’anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (ad esempio le fontane sulla pubblica via, le edicole votive, i capitelli, le croci e tutti quegli elementi richiamati al comma 1. del citato art. 48). Gli interventi su tali beni sono soggetti all’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 42/2004 fintantoché non ne sia eseguita la verifica dell’interesse culturale.

Ai sensi dell'art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela – comma 1. lettera a) del citato decreto, inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Le disposizioni contenute nel collegato art. 50 - Distacco di beni culturali del Codice ne vietano il distacco, e in senso esteso anche la demolizione o la realizzazione di interventi che potrebbero portare alla perdita del bene tutelato, fatta salva esplicita autorizzazione del Soprintendente; tale autorizzazione non è invece necessaria qualora sul bene si operino interventi di restauro.

Ai sensi del citato articolo 11 punto 1. lettera i) e più specificatamente dalla L. 7 marzo 2001, n. 78, Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la legge riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art. 1, comma 2, vieta qualsiasi intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Si ricorda altresì che sono considerati beni culturali ai sensi dell'art. 10 comma 4) lettere f) e g) del D.Lgs. 42/2004 anche "le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico e le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico".

Nelle tavole di piano manca l'indicazione del vincolo di tutela sulla p.ed. 142/2 e sulle pp. ff. 420 e 1124/4 C.C. Tenno, dichiarato di interesse con Determinazione n. 4506 di data 5 ottobre 2021, in quanto ambito del castello di Tenno e del borgo fortificato di Frapporta. Tale particella conclude l'edificio nel quale è inglobata parte della cinta fortificata, già vincolata in precedenza. In prossimità di questo importante contesto storico ambientale del borgo fortificato di Frapporta, si trova l'attività alberghiera "Alla Croce", per la quale è prevista la possibilità di ampliare la struttura esistente. Si richiama che con note di data 19.05.2020 prot. 0272631 e di data 21.07.2020 prot. 430551 la scrivente Soprintendenza aveva già preso contatti con il comune di Tenno e la commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della comunità Alto Garda e Ledro in merito ad una proposta progettuale di ampliamento dell'albergo in questione, esplicitando le preoccupazioni sia in merito alla necessità di mantenere una congrua distanza dal nucleo storico per salvaguardarne le condizioni di vista e veduta oltre che per sottolineare la peculiarità del luogo che impone di operare con sensibilità nel nuovo costruito sia nelle forme che nei materiali. Si ritiene opportuno un contatto con la Soprintendenza per l'aggiornamento sulla situazione vincolistica e per un coordinamento istruttorio tra strutture competenti al fine di valutare la qualità architettonica di un eventuale progetto di ampliamento della struttura esistente.

Per avere la situazione vincolistica aggiornata, si invita ad inviare richiesta per e-mail al signor Pietro Dalprà del settore Catalogo (tel. 0461 - 496631, e-mail: pietro.dalpra@provincia.tn.it), che fornirà i dati necessari all'individuazione di tutte le realtà attualmente vincolate.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all'adozione del PRG in oggetto.

Si richiede la sostituzione del contenuto delle norme di attuazione con il seguente testo relativo alle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposto a revisione da parte dell'Ufficio beni archeologici. AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti. Aree di proprietà pubblica Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm. Aree a tutela 01 Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo. Aree a tutela 02 Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In

esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede l'aggiornamento in cartografia delle aree a tutela archeologica, recentemente sottoposte a revisione. Gli shapefiles possono essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici, che rimane a disposizione anche per informazioni riguardanti le norme di attuazione".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Standard urbanistici

La verifica istruttoria ha evidenziato la presenza di alcune modifiche inerenti aree di interesse collettivo sia in riduzione che in aggiunta (varianti nn. V02, V39, V40, V31, etc.), che rilevano ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM 1444/1986. Si segnala pertanto la necessità di verificare lo standard con riferimento al decreto qui richiamato e all'art. 10 del Regolamento, ricordando che sarà possibile avallare le proposte di modifica solo in esito ad una verifica che attesti il soddisfacimento dello standard minimo.

Parcheggi "Privati"

In materia si aree per la sosta, va chiarita la natura delle previsioni relative al "parcheggi privati". Si riscontra infatti che la variante in esame elimina tale previsione nelle norme di attuazione attraverso lo stralcio dell'art. 72bis, mentre introduce la stessa previsione con talune varianti (es. V35, V36, V12, etc.). Si indica che se le modifiche venissero confermate, la disciplina va reintrodotta, chiarendo attraverso di essa se si intenda o meno considerare tali previsioni come integrative delle dotazioni pubbliche ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Regolamento. In caso affermativo tali previsioni potrebbero rilevare ai fini della verifica degli standard urbanistici.

Si richiama che la coerenza dei contenuti di piano va sempre assicurata. A ciascuna zonizzazione deve corrispondere la relativa disciplina a prescindere dall'introduzione di vincoli graficamente sovrapposti quali i Permessi di costruire convenzionati. Va rivista la legenda che rinvia all'art. 75 "Verde pubblico attrezzato" non pertinente.

In merito alla scelta di ricondurre i parcheggi privati previsti all'interno di Permessi di costruire convenzionati, si precisa che possono essere considerati come tali solo quelli riconducibili all'art. 84 della l.p. 15/2015 (andrà individuata l'area dell'intervento correlato). Diversamente, il regime di convenzionamento funzionale ad esempio alla gestione patrimoniale e alla eventuale riconduzione alle dotazioni territoriali, può essere gestito attraverso la sola norma associata alla specifica destinazione di zona.

Per le specifiche previsioni V35 e V36 si chiede di verificare la posizione degli areali rispetto allo stato dei luoghi, posto che si riscontra la traslazione rispetto al parcheggio esistente. Si chiede di verificare il cartiglio (esistente/di progetto) rispetto allo stato dei luoghi.

Relativamente al tema in esame il Comune ha riferito che per talune specifiche aree si intendeva prevedere zone con parcheggi privati all'interno dei quali venivano ceduti al Comune alcuni stalli. Si conviene che risulta necessario rivedere quanto previsto dalla variante sia in termini cartografici che normativi, avendo cura di porre attenzione alla verifica degli standard urbanistici.

Si segnala che risulta inconsueto trattare i parcheggi privati attraverso l'art. 79 "Aree a parcheggio pubblico", assimilandoli così a zone F, passibili di esproprio. Tale caso ha consentito di osservare

che il piano in vigore e la variante in esame, distinguono i diversi gruppi delle zonizzazioni senza ricondurli alle "Zone" di cui alla legenda standard (es. aree per servizi, etc.).

Verifica dei vincoli preordinati all'espropriazione

In coerenza con gli obiettivi declinati dall'avviso preliminare, la delibera di adozione preliminare riferisce che "Per quanto riguarda gli interventi pubblici è stata attuata una verifica dei vincoli preordinati all'esproprio o che comportano l'inedificabilità a sensi dell'art. 48 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n° 15". La relazione illustrativa pare non affrontare il tema.

Si chiede al Comune di precisare quali modifiche discendano da detta verifica, se presenti.

Si ricorda che la reiterazione dei vincoli non può essere proposta in forma generalizzata. Le aree interessate dalla eventuale reiterazione devono essere puntualmente individuate cartograficamente e descritte in relazione. Per le eventuali aree interessate da reiterazione, è inoltre necessario fornire di esse le informazioni inerenti la data di inserimento del vincolo e che la variante descriva espressamente e con puntualità le motivazioni della reiterazione, dimostrando la reale sussistenza della necessità di conservare la previsione urbanistica in relazione agli obiettivi attuali dell'amministrazione e considerando che la reiterazione rende possibile la richiesta di indennizzo da parte dei proprietari degli immobili. Considerate le disposizioni di cui all'art. 148 della l.p. 1/2008 e gli approfondimenti giuridici condotti negli anni più recenti, si segnala che ai fini della valutazione della durata del vincolo espropriativo va assunta come riferimento per la decorrenza dei dieci anni la data di approvazione dell'ultima variante antecedente l'entrata in vigore della l.p. 1/2008. La reiterazione per ulteriori cinque anni, ammessa dall'art. 48 della l.p. 15/2015, va considerata a decorrere dalla data di entrata in vigore della variante che propone la reiterazione. Le previsioni di tale natura necessitano dell'introduzione di uno specifico riferimento normativo necessario al fine di rendere espresso il periodo di validità della destinazione urbanistica rinnovata; l'evidenza è richiesta (V100-110).

Aree di interesse collettivo

In merito alla variante V27 (ampliamento dell'area per impianti ittici su parco urbano) si chiede di chiarire l'attività in essere e oggetto ampliamento, posto che risulta non coerente il retino riferito all'attività itticola con il sottostante retino a "parco urbano"; si precisa che le aree per impianti itticoli sono annoverate all'interno delle Zone E, sia dalla legenda standard che dalle norme del PRG di Tenno, mentre le zone a parco urbano ricadono entro le Zone F. Si fa inoltre richiamo al parere della Conferenza dei servizi per la verifica di coerenza con la CSP.

Si chiede la verifica delle modifiche corrispondenti alle varianti V32 (da zona residenziale satura a parcheggio pubblico di progetto) e V32/A da zona residenziale satura a attrezzature e servizi pubblici di livello locale (scolastica e culturale). Si chiede di fornire gli elementi motivazionali a supporto della modifica e chiarire se trattasi delle due previsioni residenziali riviste, richiamate dal Sindaco nelle premesse.

La variante V38 prevede la nuova previsione di "parcheggio pubblico di progetto" all'interno di un'area agricola di pregio del PUP. La nuova previsione ai sensi dell'art. 46 del PUP non richiede misure compensative, ma necessita di verifica nei termini dell'art. 37 comma 8 del PUP.

Piani attuativi

L'art. 28 comma 4 "Piani di lottizzazione" vigente disciplina la volumetria massima realizzabile per ciascun edificio nelle aree residenziali. La disciplina di riferimento è l'art. 45 comma 3 della l.p. 15/2015; per il ricorso a tale possibilità vanno forniti gli elementi in merito alla rilevanza per la comunità locale e va fatto rinvio all'articolo citato. Si segnala al Comune che tale disposizione è riferibile alle previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento e non solo alle aree residenziali. Non è chiaro se la volontà di assegnare alla previsione urbanistica un'efficacia a tempo determinato sia riferite alle sole aree residenziali di cui all'incipit del comma o se sia estesa a tutte le diverse zonizzazioni (es. alberghiero). Si consiglia di rivedere il testo. In assenza della numerazione del PL di riferimento non è parso chiaro se il comma faccia riferimento alle aree residenziali comprese in entrambi i PL (PL 10 e PI 9 – cartiglio da verificare). Si suggerisce di precisare il testo richiamando il cartiglio di riferimento ed introdurre in cartografia lo specifico riferimento normativo (che pare errato, se nelle nuove norme di attuazione è art 52 c.7). I parametri edificatori vanno espressi in SUN (si rinvia alle precisazioni di cui al paragrafo riferito alle norme di

attuazione). Non risulta chiaro quale sia il piano attuativo a cui fa riferimento il nuovo comma 3 dell'art. 63 "aree agricole di rilevanza locale".

Riportate le considerazioni di cui sopra in occasione della Conferenza di pianificazione, il Sindaco ha precisato che l'area a cui si è inteso fare riferimento è il PL 10 che presenta una potenzialità edificatoria significativa che pare importante rispetto alla viabilità di accesso dalla sezione contenuta e che attraversa il centro storico. Ha precisato che sarebbe necessario il ripensamento dell'assetto urbanistico della zona.

Vista la spiegazione resa, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio segnala che pare opportuno perimetrare l'area come interessata da modifiche, rivedere la norma secondo quanto indicato e con il chiaro e puntuale rinvio alla zona e fornire quanto sopra indicato. Precisa che la criticità viabilistica sarebbe da affrontare attraverso l'individuazione delle opere di urbanizzazione e/o previsioni viabilistiche e non tanto con una previsione urbanistica a tempo.

Per il PL9 si segnala che il cartiglio "art. 3 bis" risulta riferito ad un articolo stralciato. Si chiede quindi di verificare la disciplina di riferimento del piano in vigore.

Si chiede di chiarire le modifiche relative ai piani attuativi richiamati nella seconda tabella riportata in coda alla relazione.

Permessi di costruire convenzionati (art. 30 nta)

L'articolo è presente nel piano in vigore, nella cui cartografia risultano presenti alcuni cartigli che rinviano ad esso. La modifica al testo normativo proposto elimina il comma 2 che attiene previsioni urbanistiche a tempo e che rinvia a "specifiche schede degli ambiti di interventi" assenti all'interno della variante in esame. Si chiede pertanto di fornire le motivazioni sottese alla modifica proposta e chiarire se si è inteso intervenire ripianificando le aree.

Se invece si trattasse di un refuso, si invita il Comune a reintegrare i contenuti stralciati (disciplina, schede ed eventuali altri elementi di piano).

Si richiede di accertare la coerenza con l'art. 84 della l.p. 15/2015 e di indicare le opere di urbanizzazione richieste all'interno della disciplina di riferimento (da introdursi).

Aree agricole

Nuove aree agricole di rilevanza locale

La presente variante, in alcuni casi, introduce nuove previsioni di aree agricole di rilevanza locale (es. V04, V09, V11, V18, V21 etc.) in luogo della vigente previsione di aree a "verde pubblico attrezzato di progetto" e/o bosco. Riconoscendo inoltre che le nuove previsioni appaiono frastagliare e diffuse, all'interno di una ampia ed omogenea zonizzazione a verde pubblico, si invita il Comune a verificare lo stato dei luoghi e per comprendere se vi sia la possibilità di evitare previsioni "a macchia di leopardo" poco coerenti con il contesto e con il disegno urbanistico del piano.

Si segnala che la nuova zonizzazione va rivista in coerenza con il PUP che individua le varianti V04, V09, V11, V18 come aree agricole (art. 37 del PUP).

Ai fini dell'aggiornamento cartografico, si chiede anche la verifica degli sfridi di zonizzazione a bosco, rimasti al limite dell'area variata V21, che per dimensione contenuta risultano non apprezzabili alla scala del piano. Analogo rilievo vale per l'area a bosco, stretta tra le varianti V15 e V16, da verificarsi rispetto allo stato dei luoghi.

Per la variante V14 – da area produttiva di livello locale ad area agricola di rilevanza locale - si chiede se lo stralcio è stato richiesto dai privati e quindi riferito all'art. 45 della l.p. 15/2015; in caso affermativo va apposto lo specifico riferimento normativo secondo la legenda standard, facendo rinvio alle necessarie disposizioni normative che vanno introdotte e che devono fare richiamo al citato art. 45.

Modifiche nelle aree agricole di rilevanza locale

La variante V03 introduce un nuovo specifico riferimento normativo su un'area agricola di pregio ricompresa nelle aree soggette a difesa paesaggistica (art. 69) la cui destinazione non viene variata. Lo specifico riferimento normativo rinvia all'art. 3 comma 5, privo di contenuti specifici. Dall'esame del documento normativo si è riscontrata l'introduzione del nuovo comma 10 "Cartiglio 12" all'interno dell'art. 62 che disciplina le aree agricole di pregio; detto comma prevede la

possibilità di “spostamenti dei manufatti esistenti all’interno del lotto al fine di migliorarne la funzionalità agricola”. Il Sindaco ha precisato che l’interesse del proprietario è l’allontanamento del manufatto dalla strada di accesso, per migliorarne le condizioni di utilizzo. Si indica quindi - in termini generali - che gli interventi all’interno delle aree agricole sono disciplinati dagli artt. 37 e 38 del PUP e dall’art. 112 della l.p. 15/2015. Come confermato dal Servizio Agricoltura, con gli elementi agli atti, non emergono elementi preclusivi per l’intervento richiesto e la valutazione va condotta alla scala del progetto. Non vi sono quindi motivazioni tali da rendere necessaria una previsione dal carattere eccezionale. Rinvio al Comune l’eventuale necessario approfondimento, si indica che il comma può essere stralciato.

Aree agricole del PUP

Il Servizio Agricoltura è intervenuto in occasione della Conferenza di pianificazione, chiedendo al progettista di descrivere le varianti interferenti con il sistema delle aree agricole di pregio. La progettista ha indicato che la variante non introduce modifiche di rilievo in corrispondenza di tali aree e che la variante n. 28 tocca in parte una zona agricola di pregio.

Si è poi fatto richiamo alla variante V38 che introduce un parcheggio pubblico di progetto in area agricola di pregio. Per tale area il Servizio Agricoltura ha indicato che la compensazione non è richiesta.

Ricorda che è invece richiesta per le eventuali ulteriori modifiche ammesse dal PUP.

Ad integrazione della valutazione resa, il Servizio Agricoltura ha fornito specifico parere in data 4 febbraio 2022 (prot. n. 89170):

“Con riferimento alle norme di attuazione:

- All’art. 61 (Aree agricole di livello provinciale) comma 4 lett. a) e all’art. 63 (aree agricole di rilevanza locale) comma 4, si fa presente che la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 395 di data 26.02.2010 è stata sostituita dal DPP n. 8-61/Leg dd 19/05/2017 RUEP (si vedano in particolare gli artt. da 71 a 79). Inoltre vi è un refuso nel rinvio all’art. 19 (anziché 20) con riferimento ai manufatti di limitate dimensioni. Inoltre si fa presente che il Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg è stato sostituito dall’art. 84 del DPP n. 8-61/Leg dd 19/05/2017 RUEP;
- all’art. 61 comma 5, si consiglia di citare anche l’art. 81 del DPP n. 8-61/Leg dd 19/05/2017 RUEP;
- all’art. 61 comma 7 e all’art. 62 (aree agricole di pregio) comma 2, si fa presente che il corretto riferimento sono gli artt. 80 e 87 del DPP n. 8-61/Leg dd 19/05/2017 RUEP;
- all’art. 61 comma 9 e all’art. 62 comma 8, è necessario citare anche la normativa vigente sui cambi di destinazione d’uso, in particolare il comma 5 dell’art. 112 della L.P. n. 15/2015;
- art. 63 commi 12 e 13: si demanda a codesto Servizio la valutazione di coerenza con l’art. 112 della Lp 15/2015 delle destinazioni possibili degli edifici esistenti (“abitazione temporanea”, “residenza rurale”).

Relativamente alle varianti proposte:

- V025: l’intervento erode in maniera significativa un’area agricola di pregio, in buona parte per creare un’area alberghiera (circa 700 mq) ed in misura minore per modifiche alla viabilità pubblica. Tale intervento non è coerente con l’art. 38 nelle N.A. del PUP, quindi dev’essere rivisto, ad es. rimanendo solo su aree agricole di diversa tipologia;
- V15, V16: si tratta di zone che da bosco diventano zone agricole di rilevanza locale. Si suggerisce di valutare la trasformazione invece in zone agricole provinciali di pregio;
- V038: trattandosi di destinazione ad opera pubblica la compensazione non sarebbe necessaria, ma resta sempre opportuna, come indicato nella nota precedente;
- V03: si rinvia ad un cartiglio di cui all’art. 3 comma 5 della N.A., che non esiste;
- V26: il piano attuativo è il n. 3 e non il n. 2”.

Esaminati gli specifici articoli si segnala che vanno rivisti i richiami a disposizioni provinciali superate e non più in vigore.

All’art. 63, per la disciplina relativa agli edifici esistenti, va fatto rinvio all’art. 112 della l.p. 15/2015, eliminando i contenuti affini; si pongono quali esempi i commi 9 e 12 da rivedersi anche per quanto attiene le terminologie (es. edifici rurali, abitazione temporanea, etc.) che non trovano riscontro nella disciplina provinciale. Sia verificata la presenza in cartografia del cartiglio “Z/n” di cui al comma 14. Al comma 15 sia rivisto il rinvio all’art. 57.03 che fa riferimento ai campeggi. I manufatti di cui al comma 17 possono essere “parificati” alle legnaie di cui all’art. 17 e quindi alle “costruzioni accessorie” ai sensi del regolamento, solo se ne posseggono le caratteristiche da esso definite (sia chiarita la norma).

Per l'art. 64 in materia di edifici esistenti, vale quanto sopra indicato.

Riguardo al vigente art. 64 "Area agricola di rilevanza locale _ Zona dei terrazzamenti agricoli" (stralciato integralmente dalla presente variante), si segnala che non si è compresa la modifica apportata in quanto non descritta, soprattutto con riferimento agli aspetti paesaggistici, tema questo di rilevante delicatezza entro il contesto di riferimento. Dalla natura delle disposizioni in vigore si comprende che il piano abbia individuato aree agricole (E110) dalla particolare valenza e definito per esse la possibilità di trasformazione solo in sottosuolo o il solo mantenimento dei terrazzamenti in soprassuolo. La presente variante, ha ricondotto dette aree alle zone agricole di rilevanza locale, senza distinguerle con uno specifico vincolo e pertanto annullando il distinguo del piano in vigore. In fase di istruttoria si è osservato che tali aree risultano non perimetrate come oggetto di modifica, mentre per i contenuti normativi si riscontrano modifiche di rilievo.

Verde privato – art. 68

Modifiche normative

La relazione illustrativa riferisce della volontà di ammettere e mantenere ampliamenti degli edifici esistenti, individuando nuove misure per contenere l'impatto visivo attraverso la limitazione delle altezze degli edifici. Precisa che il Comune ha così raccolto diverse istanze presentate dai cittadini. Il progettista ha chiarito, in occasione della Conferenza di pianificazione, che sono state individuate nuove regole per consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente, mantenendo la zonizzazione in vigore e che si vuole ammettere interventi di ampliamento o demolizione con ricostruzione anche fuori dal limite del lotto o della particella di riferimento. Gli ampliamenti ammessi attraverso la presente variante sono funzionali alla rimodulazione degli spazi abitativi e sono stati pensati in ragione di numerose richieste dei cittadini interessati ad attività di ospitalità turistica quali "bed&breakfast".

Considerati gli obiettivi descritti ed esaminato l'articolo, si pongono alcuni spunti di riflessione:

- in merito alla regolamentazione delle "strutture ricettive esistenti" come indicato in relazione, si richiama che la l.p. 7/2000 annovera i "bed&breakfast" entro gli esercizi extra-alberghieri che possono quindi essere riferiti agli usi residenziali.
- il mantenimento degli usi commerciali e artigianali all'ultimo periodo, non trova coerenza con il terzo periodo che li elimina.
- In merito al comma 1 si segnala che il secondo periodo va rivisto, posto che la ristrutturazione così come definita all'art. 77 della l.p. 15/2015 già contempla le ricostruzioni fuori sedime; è pertanto superata la distinzione tra ristrutturazione e demolizione con ricostruzione. Sia chiarita la natura degli interventi ammessi.
- Il comma 3, rivisto integralmente, fissa nuovi parametri per gli ampliamenti abbandonando i range dimensionali del piano in vigore; consente l'ampliamento massimo fino a 150 mq di SUN, entro il limite massimo di 550 mq di SUN (si presume nel complesso dell'edificio, da chiarire). Per gli edifici che già eccedono tale misura, l'ampliamento è ammesso nella misura del 15% (chiarire di quale parametro) fino ad un massimo di 120 mq di SUN. Relativamente a tali contenuti si segnala che se il comma 1 riconduce gli interventi alla ristrutturazione edilizia, va considerato che l'art. 77 della l.p. 15/2015 pone il limite del 20% della SUN (o superiore, nel rispetto del volume urbanistico); si segnala quindi la non coerenza tra il tipo di intervento indicato e il margine di ampliamento ammesso. Analogamente l'intento di ammettere interventi di ampliamento o demolizione con ricostruzione anche fuori dal limite del lotto o della particella di riferimento indicato dalla progettista, non trova riscontro entro la cornice della ristrutturazione edilizia richiamata al comma 1. Gli interventi non riconducibili all'art. 77 comma 1 lett. e) sono da considerarsi nuove costruzioni (lett. g).
- Attraverso i commi nn. 7, 8 e 9 vengono individuati tre nuovi cartigli (HA, HB e HC) che differenziano le aree a verde privato in base a due nuovi parametri: il nuovo numero di piani fuori terra e l'indice di copertura massimo che va ridefinito in coerenza con il Regolamento facendo ad esso espresso rinvio (Superficie permeabile). Si chiede di chiarire la relazione tra gli interventi ammessi (ampliamenti, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione fuori sedime, etc.) e detti parametri. Posto che è prassi collocare i cartigli in corrispondenza del centroide dell'area di riferimento, si segnala che paiono presenti aree prive di cartiglio o con cartiglio particolarmente decentrato da non consentire una chiara lettura dell'areale di riferimento; si

chiede una verifica in tale senso al fine di assicurare la corretta correlazione tra apparato cartografico e norma di riferimento.

- il parametro dell'altezza di cui al comma 7 (HA - 2,5 piani) va rivisto posto che per la disciplina provinciale il riferimento sono i piani fuori terra o ciò che "non si considera piano"; la misurazione del numero massimo di piani va pertanto riferita ad unità. Si ricorda che va introdotta l'altezza di controllo espressa in metri.
- Per quanto attiene i cartigli, si chiede di verificare gli effetti della presenza di cartiglio su aree prive di edifici esistenti.

Infine, pur comprendendo che è interesse del Comune affinare la disciplina in essere, si richiama che nel novero di una variante sostanziale che pone tra i propri obiettivi la revisione dell'apparato cartografico, sarebbe stato opportuno individuare per le aree edificate - individuate dal piano in vigore come a verde privato – una destinazione di zona meglio rispondente allo stato dei luoghi e più rappresentativa della effettiva vocazione delle ampie aree in essa ricomprese. Si suggerisce al Comune di considerare tale modifica nel novero della prossima variante al piano.

Nuove aree a verde privato

Alcune varianti introducono in aree destinate dal piano in vigore a "aree agricole secondarie di livello locale" nuove "aree a verde privato" (art. 68). La relazione illustrativa non fornisce una descrizione dei luoghi, necessaria per inquadrare e motivare la proposta di modifica. Si chiede di fornire i supporti motivazionali ai fini della adozione definitiva.

- Dall'esame dei luoghi pare che nel caso della variante V29 sia presente uno spazio occupato da un'attrezzatura sportiva (pare campo da tennis); considerata la natura della zonizzazione descritta in norma, si riscontra che tale funzione pare non coerente con essa. Si suggerisce di individuare l'area come "servizi privati", individuati da legenda standard con lo shape H102_P, disciplinandola nel documento normativo. Il Sindaco ha riferito che i soggetti che hanno richiesto la modifica sono interessati alla realizzazione di interventi riconducibili al comma 2 e a supporto di costruzioni esistenti entro pari destinazione di zona non contigua. Compresa la spiegazione resa, si conviene che la modifica può essere accolta, pur ribadendo l'opportunità di una futura variante che possa trasformare il verde privato in una zonizzazione meglio rispondente agli usi attesi.
- Per la variante V05, che individua uno spazio circostante un edificio storico sparso, il Vicesindaco ha riferito che trattasi delle pertinenze dell'edificio storico posto in adiacenza al nuovo areale e che le finalità sono affini a quelle descritte per la variante V29. Si è quindi chiesto di verificare se possa essere più corretto e più coerente con il generale disegno dei centri storici sparsi, ricondurre l'area in esame ad area libera del centro storico.

Per la variante V23 – da area produttiva di livello locale ad area a verde privato - si chiede se lo stralcio è stato richiesto dai privati e se è riferito all'art. 45 della l.p. 15/2015; in caso affermativo va apposto lo specifico riferimento normativo secondo la legenda standard, facendo rinvio alle necessarie disposizioni normative che vanno introdotte e che devono fare richiamo al citato art. 45. In ogni caso, pare non corretto il sovraimpresso cartiglio HB che fa riferimento all'art. 68 comma 8 (che introduce indici). Si chiede inoltre di verificare se è corretta la sovrapposizione tra corso d'acqua sotterraneo/superficiale.

Si segnala che la variante V31 pare priva di cartiglio; si chiarisca se è una scelta di piano funzionale a non individuare il lotto come oggetto degli ampliamenti. Si coglie l'occasione dell'esame di detta variante per chiedere al Comune quale sia la disciplina di riferimento per le aree prive di cartiglio.

Nuove previsioni urbanistiche – piani attuativi – V01, V25, V26 e V28

La relazione illustrativa individua quattro azioni di piano riferite ad aree alberghiere interessate da richieste di trasformazione delle strutture e/o previsioni in essere. Indica che è volontà dell'Amministrazione mantenere il controllo sulle aree anche in fase di progettazione; in occasione di alcuni incontri chiesti dal Comune e dai progettisti è stato chiarito che si intende introdurre attraverso la presente variante soluzioni atte a consentire uno sviluppo delle potenzialità edificatorie coerente con il contesto e, in alcuni casi, ottenere cessioni di porzioni delle proprietà

private nelle porzioni a ridosso della pubblica via, per realizzare una pista ciclopedonale ed il marciapiede.

Tali risultati possono essere perseguiti secondo le disposizioni della l.p. 15/2015 e in applicazione degli strumenti da essa introdotti. La valutazione è pertanto tesa ad individuare le modifiche da apportarsi, per rendere - quando possibile - ammissibili gli interventi desiderati attraverso la corretta disciplina di riferimento. Si propongono nel proseguo talune possibilità, desunte dalle descrizioni di cui alle schede, che necessitano tuttavia di essere verificate all'interno del quadro normativo e cartografico che deve necessariamente inquadrare e disciplinare gli interventi.

Il progettista ha chiarito che è intenzione del Comune disciplinare le aree attraverso piani attuativi per governare gli interventi alla scala del progetto e fare sì che per il contenimento degli impatti paesaggistici, si scelgano soluzioni costruttive "diffuse" sul suolo in luogo di ampliamenti in altezza. Ha precisato che tale soluzione, pur determinando consumo di suolo, riesce ad essere meglio congruente con il delicato contesto di riferimento. In merito alla scelta dello strumento del piano attuativo si segnala che va verificata rispetto alla superficie minima di cui all'art. 49 comma 5 della e in base all'art. 26 della l.p. 15/2015 secondo quanto di seguito meglio precisato. E' necessaria la verifica dei contenuti del piano, che riconduce le aree a strumenti diversi, quali piano guida (V01) o "progetto convenzionato" (nelle schede) o permessi di costruire convenzionati (in cartografia, V25, V26 e V28).

Si segnala che diversi Servizi provinciali hanno segnalato la difficoltà di precedere con la valutazione, in ragione della mancata rappresentazione in cartografia delle nuove zonizzazioni e della mancata coerenza tra i contenuti delle Schede e l'apparato cartografico. In ragione di ciò è risultato non chiaro il disegno urbanistico tracciato dalla Schede.

Per quanto riguarda le singole varianti si indica quanto segue, distinguendole in base al diverso approccio normativo.

Scheda n. 4 – variante V01 – Piano Guida Località Matoni – zona alberghiera e verde privato

L'area ricomprende una zona alberghiera soggetta ad intervento edilizio diretto e l'adiacente area a verde privato. La modifica attiene i parametri edificatori - mantiene la SUN esistente e varia l'altezza (da "7,5 – 9 metri" a 2,5 piani) - introducendo in scheda la destinazione "ricettiva".

Dal punto di vista paesaggistico la modifica si inquadra correttamente entro l'obiettivo posto.

Considerata la superficie inferiore al limite di cui all'art. 49 comma 5 (in scheda: 1.977 mq) e l'assenza di opere di urbanizzazione paiono mancanti i presupposti per il ricorso ad un piano attuativo.

In occasione della Conferenza di pianificazione il Comune ha chiarito che l'area è servita dalla strada comunale che tange il lotto ad ovest (ancorché individuata come zona a bosco) e che non vi è la necessità di opere di urbanizzazione. Ha chiarito che l'intervento non necessita di essere ricondotto ad un permesso di costruire convenzionato (art. 84 l.p. 15/2015). Si è quindi condiviso di valutare l'opportunità di rivedere l'estensione dell'Area per attività alberghiere" (art. 56) ampliandola sino a ricomprendere la superficie su cui si intende "spalmare" la potenzialità edificatoria; si avrà così il corretto rinvio alla zonizzazione di riferimento. Per assicurare la corretta gestione degli specifici indici che il Comune intende assegnare all'area, sarà possibile intervenire con uno specifico riferimento normativo da ricondursi all'art. 56. In merito all'individuazione della strada di accesso come zona a bosco, l'ufficio tecnico comunale ha informato che il piano in vigore contiene entro diverse zonizzazioni varie arterie della viabilità locale e che la presente variante non è intervenuta precisando i tracciati e riconducendoli alla rispondente zonizzazione.

Perequazione urbanistica - V25, V26 e V28

Le Schede riferite alle varianti V25, V26 e V28 portano la dicitura di "*aumento di SUN per perequazione*". Rispetto a questo tema si è compreso che la volontà del Comune sta nel compensare la cessione di aree a fronte dell'aumento di potenzialità.

Nei termini della verifica di coerenza con la l.p. 15/2015 si segnala che l'art. 24 della l.p. 15/2015 prevede che "*Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il PRG stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27*"; si riscontra che nella documentazione di piano risultano assenti i criteri

necessari. Si richiama che il rispetto dei principi della perequazione è richiesto anche per l'applicazione della perequazione entro specifici ambiti territoriali (art. 26, comma 4). Si riscontra che la variante non è accompagnata da quanto richiesto dall'art. 26 "Perequazione urbanistica" (es. *elementi in merito alla equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri ed con riguardo alla relazione che intercorre tra gli indici edificatori convenzionali e la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche e degli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche*). Tra i diversi interventi, non si hanno elementi per accertare il bilanciamento degli indici incrementali. Risultano inoltre non definiti i diritti edificatori/crediti edilizi da ricondursi nel registro di cui al comma 6. Risultano non differenziati gli indici convenzionali rispetto al valore delle aree di decollo/atterraggio e rispetto alle funzioni/usi.

Considerate le aree oggetto di perequazione ricomprese nel centro storico (V25 e V28), si esprime parere non favorevole relativamente all'attribuzione di un indice convenzionale al tessuto di antica origine. Come indicato nell'esame di diversi piani, il centro storico non può essere considerato come generatore di indici e non può essere altresì annoverato tra le "aree di atterraggio" o "di origine" del credito edilizio (V25). Il costruito storico non produce diritto edificatorio. Inoltre, si rileva che in termini generali non è opportuno immaginare che gli edifici presenti entro il centro storico che abbiano perso i caratteri storici originari, vengano a priori ricollocati altrove. Va infatti privilegiata la qualificazione in loco. Resta confermato che non è ammissibile la ricollocazione di volumi presenti in centro storico fuori da esso, fattispecie questa che oltre ad essere in contrasto con il generale principio del contenimento del consumo di suolo, non trova riscontro negli Indirizzi e Criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992. Nulla osta l'enucleazione dal centro storico per i casi di manufatti per i quali si dimostra l'assenza di valenza storica dall'origine.

Considerati gli obiettivi e gli interventi previsti, lo strumento più corretto avrebbe potuto essere la compensazione urbanistica (art. 27), qualora fosse stato commisurato il credito al valore del bene oggetto di cessione, ma si dà atto dell'assenza dei necessari accordi. (es. comma 2, espropriazione ciclabile o comma 3 per delocalizzazione).

Si indica pertanto al Comune che allo stato del procedimento in essere è possibile procedere o integrando i contenuti necessari ai sensi dell'art. 26 (per le sole aree esterne al centro storico) e quindi verificando gli indici convenzionali assegnati alle aree, oppure individuando una diversa modalità di trattamento delle diverse aree evitando i due istituti di cui sopra e ridefinendo la perimetrazione del centro storico. Si propongono nel proseguo alcuni spunti per la revisione delle scelte entro la cornice del presente rilievo di valenza generale, invitando il Comune a ponderare anche eventuali diverse soluzioni alternative.

Scheda n. 1 – variante V25 - loc. Le Foci, Cologna Gavazzo – demolizione in centro storico e nuova costruzione residenziale/alberghiero

La proposta di modifica introduce un piano attuativo composto di due ambiti collegati in forza della rimozione dell'edificio esistente in centro storico a sud e lo spostamento della potenzialità a nord, fuori dal centro storico, con incremento di SUN a compensare la cessione di suolo al Comune (perequazione).

La proposta di variante in esame presenta due criticità sostanziali, da considerarsi al fine del perfezionamento richiesto in esito a quanto sopra evidenziato.

Per l'Ambito nord si riscontra che una parte significativa dell'area risulta ricompresa all'interno delle aree agricole di pregio del PUP; l'art. 38 del PUP non ammette riduzioni per le destinazioni indicate dalla Scheda (residenziale/alberghiera). La porzione di variante V25 ricadente in area agricola di pregio va stralciata.

La restante parte classificata come area agricola di rilevanza locale potrebbe essere passibile di trasformazione (con le verifiche di cui al verbale della Conferenza di Servizi per la verifica della coerenza con la CSP); si suggerisce pertanto di verificare se l'intervento può essere ridotto alla sola area agricola locale - considerando anche le fasce di rispetto stradali - o traslato nelle aree attigue, posto che le Schede indicano che il proprietario è lo stesso della non distante variante V28. In occasione della Conferenza di pianificazione il Sindaco ha riferito che l'area V28 è stata pensata per ospitare nuovi spazi a supporto dell'area alberghiera posta a sud, oltre la strada comunale. Si è quindi indicato che pare opportuno verificare prioritariamente la possibilità di

prevedere la trasformazione in area alberghiera dello spazio a verde privato adiacente la zona ricettiva e parte della stessa proprietà, anche nell'ottica di una razionale organizzazione delle funzioni. In entrambi i casi vanno forniti gli elementi richiesti dall'art. 18.

Per l'Ambito sud non si hanno indicazioni della rappresentazione futura delle destinazioni di zona e nella Scheda. Non si hanno elementi per valutare la proposta di modifica se non la descrizione di cui alle Schede. Si è compresa la volontà di demolire l'edificio per creare il "cannocchiale visivo" e si chiedono elementi sul costruito al livello semi-interrato. Va definita la destinazione di zona futura, considerando le pericolosità quanto ad attraversamento stradale evidenziate dal Sindaco.

Si fa rinvio al parere reso dalla Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, richiamando la necessità di ricondurre alla scheda le limitazioni richieste (es. parcheggi) e definendo il tema degli accessi.

La scheda dell'edificio – non stralciata dalla presente variante – non potrà rimanere.

Va assicurare la perimetrazione dell'area in adozione definitiva (V100).

E' pertanto possibile prevedere la demolizione dell'edificio se il Comune accerta l'assenza di valenza storica dell'edificio in essere, attraverso una ricerca documentale e verificato il documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A) di cui non si hanno elementi.

Scheda n. 2 – variante V28: Albergo la Rocchetta, Cologna Gavazzo – demolizione e ricostruzione su altro sedime in centro storico

La proposta di modifica introduce un piano attuativo funzionale alla demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente (R3, ristrutturazione edilizia) in posizione arretrata entro lo stesso lotto. Si prevede l'incremento della potenzialità di 185 mq rispetto alla SUN esistente a fronte della cessione pista ciclabile (Perequazione).

Il progettista ha precisato che l'obiettivo è la riduzione del potenziale intervento in altezza, in modo da "spalmare" la SUN potenziale sul suolo e contenere l'impatto paesaggistico potenziale. Ha infatti chiarito che l'edificio esistente, che presenta una altezza considerevole, risulta passibile di interventi di ampliamento che potrebbero incrementarne l'altezza e la massa.

Rispetto agli incrementi previsti dal PRG in vigore, si riscontra che per la categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia – R3 non sono previsti incrementi (li introduce invece la presente variante, nella misura del 10%). La disciplina in materia di bonus energetici è stata di recente innovata, quindi la voce "*volume ammesso dal PRG vigente + bonus*" va verificata. In ogni caso, la scheda così come strutturata, rende comunque possibile – se ammissibile – l'applicazione del bonus sulla nuova costruzione (l'incremento proposto dalla presente variante non pare alternativo al bonus).

Nel merito, se il Comune accerta l'assenza di valenza storica dell'edificio in essere – anche rispetto al documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A) di cui non si hanno elementi - attraverso una ricerca documentale, nulla osta alla modifica dell'assetto del piano in vigore, che può essere promossa quale "area di riqualificazione urbana" (rif. Legenda standard) con specifica norma. Si invita il Comune a valutare i contenuti della eventuale scheda, definendo gli indirizzi vincolanti per la progettazione, utili a raggiungere il risultato atteso e descritto dall'ipotesi progettuale.

La scheda dell'edificio storico dovrà essere rivista o stralciata, in base alle scelte del comune.

Scheda n. 3 – variante V26 – Loc. Cologna Gavazzo - area a verde privato e agricola di rilevanza locale

La modifica in esame prevede l'introduzione di un piano attuativo con presunta destinazione residenziale (usi e zonizzazioni non indicati). A fronte del contenimento della potenzialità edificatoria in altezza, il piano prevede l'incremento della potenzialità di 185 mq rispetto alla SUN ammissibile da piano e la cessione di un'area a bordo strada.

Dal punto di vista paesaggistico le azioni di piano che entro un tessuto caratterizzato da edificazione diffusa a bassa densità promuovono accorgimenti tesi a contenere un significativo sviluppo in altezza degli edifici esistenti, è condivisibile.

Per quanto attiene gli elementi motivazionali, si chiede di meglio chiarire l'indicazione per la quale l'edificio esistente è oggi sopraelevabile fino a cinque piani, quando la stessa scheda pone l'attuale altezza massima di piano a 7,00-8,50 m.

Nel merito, va meglio chiarita la differenza che intercorre tra l'area trattata dalla presente variante e le attigue, posto che si evidenzia l'opportunità di seguire l'approccio di cui sopra con omogeneità. Non è inoltre risultato chiaro come la modifica apportata alla norma di zona – e descritta con pari finalità – non possa essere risoltrice anche per l'area che si esamina ora.

Sia introdotta una destinazione di zona rispondente agli usi previsti.

Contenuti di tutte le schede

Ad integrazione della parte descrittiva che accompagna ciascuna scheda, vanno definiti i contenuti cogenti con valenza normativa. In luogo delle generiche diciture riferite agli usi o funzioni, fa fatto rinvio alla corrispondente destinazione di zona e corrispondente articolo ai fini della applicabilità della disciplina di riferimento. I parametri massimi, vanno indicati come tali e vanno definiti in coerenza con la disciplina delle diverse zonizzazioni. Il parametro dell'altezza va integrato come indicato nella parte del verbale riferito alle norme di attuazione. Vanno integrati i parametri mancanti se non sostituiti dal rinvio espresso all'articolo di riferimento.

Il parametro dell'altezza va rivisto posto che per la disciplina provinciale il riferimento sono i piani fuori terra o ciò che "non si considera piano"; la misurazione del numero massimo di piani va pertanto riferita ad unità (non 2,5 piani etc.). Si ricorda che va introdotta l'altezza di controllo espressa in metri.

Potranno essere mantenuti nelle schede riferiti ai Piani attuativi, gli ambiti rispondenti al limite di cui all'art. 49 comma 5, se venisse meno il ricorso all'istituto della perequazione urbanistica.

Si indica che le previsioni di opere pubbliche vanno rappresentate sia in cartografia che nelle schede, luogo questo deputato all'individuazione delle aree in cessione (ed eventuali opere). Le rappresentazioni divengono fondamentali per gestire la fase attuativa/patrimoniale e per inquadrare l'intervento entro il più ampio quadro delle previsioni di interesse collettivo di riferimento.

Per le varianti nn. V26 e V28 si fa rinvio al parere reso dalla Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche, suggerendo di affrontare il tema degli accessi nella scheda.

Se viene meno il ricorso alla perequazione, non possono essere introdotte previsioni di piani attuativi quando la superficie risulta inferiore al limite di cui all'art. 49 comma 5. Posto che il Comune ha chiarito in occasione della Conferenza di pianificazione che gli interventi non necessitano delle opere di cui all'art. 84 della l.p. 15/2015, si indica che è possibile ricorrere a specifici riferimenti normativi per disciplinare gli interventi con precisazioni rispetto alla destinazione di zona di riferimento. Per l'area V25 che si compone di due zone spetterà alla norma gestire tempistiche e relazioni.

Si evidenzia che l'opera di interesse collettivo (ciclabile e/o percorso pedonale) pare rappresentata in un allegato alle Schede, ma non ricondotta negli elaborati di piano. Si riscontra che le cessioni previste porterebbero all'acquisizione per parti di talune porzioni del percorso. Non si hanno elementi sul possibile effetto cumulativo, in caso di affine disponibilità su attigue aree.

Schede edifici storici

La presente variante introduce innovazioni all'interno di talune specifiche schede di edifici storici soggetti a Risanamento conservativo. Le modifiche sono riconducibili a due distinte fattispecie: la possibilità di introdurre balconi su uno dei fronti (indicato) e la possibilità di realizzare verande.

Si premette che gli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici deliberazione della Giunta provinciale n. 20116/1992 ammettono sulla categoria del Risanamento conservativo solo "lievi modifiche di balconi e ballatoi e purché compatibili con la tipologia edilizia", richiamando inoltre gli interventi descritti all'art. 77 della l.p. 15/2015.

Dal punto di vista dell'approccio e della disciplina, si condivide la volontà di cercare il più giusto equilibrio tra innovazione e conservazione degli elementi di valore del piano in vigore; è possibile definire puntualmente attraverso le schede talune indicazioni per la progettazione che possano – con valutazioni ponderate rispetto a ciascun singolo edificio – individuare eventuali misure alternative o di eccezione rispetto alla disciplina provinciale.

Per tale fine è necessario nel motivare le modifiche proposte fornendo elementi rispetto alla natura e alla valenza degli edifici; vanno forniti elementi in merito agli effetti attesi rispetto alla permanenza dei “caratteri formali tradizionali” e alla tipologia storica, differenziata nelle schede in base al livello di definizione. Ai fini della valutazione è inoltre necessario fornire la visione dell'intervento entro il contesto di riferimento e la documentazione fotografica dell'edificio nel suo complesso e ponendo particolare cura per i fronti interessati dalle modifiche.

Tali elementi risultano ora assenti e non si hanno elementi sufficienti per comprendere se le proposte siano accoglibili.

Si ricorda che è necessario integrare nelle schede modificate la documentazione fotografica di riferimento ed individuare i fronti interessati da modifica.

Si anticipa che è opportuno collocare i nuovi balconi sui fronti secondari e che la possibilità di modifica dei fori è disciplinata dagli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.

Per quanto attiene le specifiche schede si indica:

- n. 12 Tenno e n. 223 Calvola: siano integrate le foto dell'edificio originario o ante cantiere, posto che l'immagine proposta non consente la lettura dei caratteri storico-tipologici di riferimento necessari per comprendere la proposta di modifica.
- n. 72, Tenno: la scheda prevede la possibilità di “ampliamento” del poggolo a piano primo. Si segnala che gli interventi necessitano sempre del parametro metrico di riferimento. Non si è compreso se l'ampliamento a cui si fa riferimento sia inteso nel senso della lunghezza o della profondità; in ogni caso si segnala che il sistema a ballatoio di cui all'immagine richiede dimensioni coerenti per i diversi livelli su cui si sviluppa. Nel caso in cui si fosse inteso prevedere un ampliamento nel senso della profondità, il parametro dimensionale va necessariamente rapportato allo sporto di gronda che chiude il ballatoio in sommità, da verificarsi rispetto alle proporzioni del costruito storico di riferimento. Si ricorda che le “lievi modifiche di balconi e ballatoi e purché compatibili con la tipologia edilizia” sono ammesse dalla disciplina provinciale e non necessitano di specifica previsione urbanistica.
- n. 95, Tenno: per la previsione di nuovi poggoli, si richiama quanto indicato, precisando che non si sono compresi il fronte di riferimento e il numero di nuove strutture. Per le eventuali nuove aperture il riferimento sono i Criteri.
- n. 716, Tenno: in assenza della visione del fronte e del contesto, non si hanno elementi per la valutazione di rispondenza ai Criteri.
- n. 212 e 213, Calvola: si segnala che pare non riportata la categoria di intervento dell'edificio (riga 11). Relativamente agli interventi relativi a “*verande e coperture finalizzate all'ottimizzazione dell'attività agricola e agrituristica*” si ricorda che prevale la legge sull'agriturismo e si fa rinvio al rilievo reso in materia di “verande” si rinvia al corrispondente paragrafo riferito alle norme di attuazione. Si richiama che gli Indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici ammettono ampliamenti in sopraelevazione e non lateralmente; eventuali eccezioni vanno valutate secondo quanto indicato in premessa e definite con i necessari parametri.
- n. 244, Calvola: in materia di balconi/*ballatoi, vale quanto indicato per la scheda n. 72.
- n. 564, Cologna: non si è compresa a pieno l'indicazione relativa a “possibile riprogettazione dei balconi e della terrazza modificando anche le dimensioni”. Si chiedono chiarimenti in merito, ricordando che sono utili parametri dimensionali. Si chiede inoltre di fornire una visione di contesto atta a comprendere se le tipologie presenti in loco e coeve, presentino balconi.
- n. 744, Coltura: si chiedono immagini aggiornate.

Alloggi tempo libero e vacanze e adeguamento alla l.p. 6/2020

Il piano in vigore contiene la disciplina in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, introdotta ai sensi della l.p. 16/2005. Il Rapporto ambientale, al capitolo “*Inquadramento delle principali azioni proposte dalla variante n.10 e determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente*”, indica che il contingente assegnato al comune di Tenno dalla l.p. 16/2005 è stato dimezzato ai sensi dell'art. 130 della l.p. 15/2015 con la variante al piano approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2189 di data 3 dicembre 2015. Il Comune considera detto contingente esaurito in quanto risulta superato il termine temporale ultimo per la fruizione del contingente,

stabilito dal Comune (anno 2020), indicando in relazione che *“il PRG infatti aveva previsto sia la quantità materiale delle nuove edificazioni da destinare a seconde case, sia un termine temporale per la richiesta delle stesse, che si è chiuso nel 2020”*. Posto che il termine temporale fissato dal piano in vigore è una scelta del Comune, si chiede di rendere espresse attraverso la presente variante le motivazioni sottese alla esclusione dalla applicazione dell'eventuale contingente residuo di cui alla l.p. 16/2005.

L'adeguamento alla l.p. 6/2020 è uno degli obiettivi che la deliberazione di adozione preliminare descrive. La relazione illustrativa fa cenno alla “reintroduzione” di un contingente in forza della l.p. 6/2020 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022”. Si riscontra che la variante in esame non ha definito il contingente massimo richiesto dal comma 2 della l.p. 6/2020, alle condizioni poste dalla specifica disciplina e secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare del Vicepresidente Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 7 agosto 2020 e alla nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio “Articolo 55, comma 2 della l.p. 6/2020, n. 6 – precisazioni”. Qualora il Comune di Tenno ritenesse di confermare la volontà di procedere con l'adeguamento, è necessaria l'integrazione della delibera di adozione preliminare, in modo da assicurare le necessarie forme di pubblicità e partecipazione.

Relativamente alle norme di attuazione, si segnala che le modifiche apportate all'art. 49 necessitano di essere chiarite anche alla luce di quanto sopra. Si osserva infatti che vengono rimossi diversi commi il cui effetto d'insieme non è chiaro. Si chiede quindi la verifica complessiva della disciplina. Per gli aspetti puntuali si pongono alcuni esempi: per le definizioni permane il riferimento della l.p. 16/2005 (es. comma 12 stralciato e nuovo punto 4 inserito); il comma 13 punto 3 non trova coerenza con la l.p. 6/2020; il comma 15 pone un limite alla trasformazione (30%) ai sensi della l.p. 6/2020 che non trova riscontro nella disciplina provinciale; non risultano chiari gli effetti della eliminazione del comma 13 a cui fanno riferimento specifici “edifici individuati in cartografia”.

Norme di attuazione

Adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.

La presente variante interviene adeguando i contenuti delle norme tecniche di attuazione alle rinnovate disposizioni provinciali, in particolare alla l.p. n. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione, di cui al d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

In merito all'adeguamento dei parametri e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, la valutazione non può essere resa con completezza in questa fase del procedimento data l'assenza dei necessari elementi di verifica e degli indici stessi. Si riscontra infatti che il piano in vigore individua i parametri di riferimento attraverso cartigli apposti in corrispondenza di diverse destinazioni di zona e delle relative sottozone. La presente variante, rimuove i cartigli senza integrare in norma i parametri di riferimento; varie zonizzazione ne risultano prive. Al contempo la relazione non fornisce elementi in merito alle modalità di trasposizione dei parametri. In adozione definitiva il Comune dovrà implementare provvedere alla conversione, implementando i ragionamenti sottesi all'adeguamento degli indici edificatori sul territorio comunale; è necessario motivare le scelte considerando le tipologie edilizie ricorrenti e gli effetti dei parametri nelle zone orograficamente differenti. Per specifici ambiti del territorio comunale, il ragionamento deve essere implementato anche con l'ausilio di schemi grafici. Il parametro riferito all'altezza, quando necessario al fine dell'applicazione della disciplina relativa alle distanze, andrà espressa anche in metri.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del Regolamento con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN. Vanno rivisti tutti i contenuti che, anche in via generale, richiamano i parametri edificatori resi con riferimento al volume (es. art. 9 comma 4 punto 4.1) lett f), art. 45, art. 49 comma 3, art. 58, art. 60, 74, 75, etc.) o con richiami ad ampliamenti/indici volumetrici (es. art. 51, comma 2).

Risulta talvolta assente il parametro riferito all'altezza, che quando necessario al fine dell'applicazione della disciplina relativa alle distanze andrà espressa anche in metri.

Si richiama che il “volume lordo fuori terra”, continua a trovare applicazione quale riferimento per gli indici volumetrici espressi dalle norme del PUP agli articoli 16, 22, 33, 37 e 38. Si rivedano gli articoli che richiamano tale volume (es. artt. 54 comma 2, art. 64, etc.).

Considerata l'assenza di indicazioni riferite ai parametri eventualmente presenti nelle schede dei centri storici, si ricorda al Comune che va assicurata la conversione al fine del completo adeguamento del PRG.

In termini generali, le norme tecniche di attuazione sono state riviste richiamando talvolta le disposizioni provinciali di riferimento. Nel richiamare che l'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 stabilisce espressamente che, nel principio della non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione dettano disposizioni unicamente per gli aspetti a loro demandati dalla legge urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione del testo, si invita a ricorrere a rinvii generali alla disciplina provinciale evitando rimandi estesi e ripetitivi (es. art. 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 37, 44, 54, 61, 62, 63, 78 etc.). Per lo stesso principio, si indica che gli aspetti procedurali, ripresi in alcune parti del testo e riferiti ad esempio a “opere libere”, “comunicazioni” etc. possono essere omessi, posto che il riferimento è la disciplina provinciale.

Va rivista la disciplina riferita alle “costruzioni accessorie” presente diffusamente nelle norme, talvolta con definizioni di “manufatti” (sia come definizioni – es. art. 17 e 18 - che come interventi ammessi in diverse destinazioni di zona o aree); si chiede la verifica integrale del documento normativo. A tale fine va assunta come riferimento la definizione di cui al Regolamento (art. 3), comprensiva di diversi tipi di strutture, differenziate con parametri dimensionali. Pare che le norme abbiano inteso ricondurre le “verande per strutture pubbliche” (nuovo art. 19) ai manufatti di limitate dimensioni di cui all'art. 3 del Regolamento; si segnala che la dicitura “veranda” non trova riscontro nella disciplina provinciale assunta come riferimento. Si indica pertanto che per le strutture rispettose dei limiti di cui all'art. 78 della l.p. 15/2015, vale detta disciplina e che per esse la norma di piano non è necessaria. Diversamente, vale la definizione di “costruzione” di cui alla l.p. 15/2015 art. 3 che rileva ai fini dei parametri edificatori.

Non si hanno elementi in merito agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati, previsti dai piani attuativi e già sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, per i quali, come stabilito dall'art. 121 della l.p. 15/2015 e dalla Circolare esplicativa del Regolamento, non si provvede alla modifica dei contenuti. Nel segnalare che le norme paiono prive di contenuti riferiti a detti strumenti, si ricorda che l'adeguamento va condotto secondo le casistiche di cui alla Circolare. Si chiede al Comune di verificare i contenuti dello strumento in vigore, posto che pare inconsueta l'assenza di specifici contenuti quando l'apparato grafico individua numerandole le diverse aree oggetto di piani attuativi. Si consiglia di verificare se il piano in vigore sia accompagnato da uno specifico fascicolo, che se presente va fornito e possibilmente allegato alle norme di attuazione.

Si chiede al comune di verificare la esatta coerenza tra voci di legenda e articoli nelle norme, assicurando che gli elementi grafici abbiano il corrispettivo articolo (e viceversa).

Relativamente ai singoli articoli, a integrazione delle osservazioni riportate in via diffusa nel presente parere, si evidenziano i seguenti elementi, che devono essere necessariamente corretti al fine di assicurare la coerenza delle norme di attuazione del PRG rispetto alla disciplina urbanistica provinciale:

- Art. 2: tra gli elementi di piano non risulta richiamato il rapporto ambientale. Si chiede di verificare integralmente l'elenco.
- Art. 3: si precisa che i contenuti del piano sono prescrittivi, a prescindere da detto elenco, in base ai contenuti delle norme di attuazione.
- Art. 9: Comma 4: con riferimento ai contenuti che sono parsi riferiti ad integrazioni del testo normativo provinciale, si segnala che tutte le definizioni di “demolizione e ricostruzione” o “demolizione e nuova costruzione” (congiunte) sono da ricondurre alla Ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 77 della l.p. 15/2015. Per gli interventi di “demolizione e ricostruzione” per i quali si legge “in posizione anche diversa” si ricorda che è determinante la destinazione di zona di riferimento (es. centro storico, art. 9). Al richiesto rinvio alla disciplina provinciale dovrà

corrispondere la rimozione dei contenuti con essa non pienamente coerenti (es. ammissione di demolizioni a carattere parziale – 4.2).

- Art. 9 bis: considerato il corretto stralcio dell'articolo attinente alla "Demolizione con ricostruzione", si chiede di verificare se le schede degli edifici storici (non modificate) possano necessitare di una norma di coordinamento che faccia rinvio all'art. 9.
- Art. 11: entro il perimetro del centro storico paiono assenti previsioni di "Edifici di nuova costruzione" e la legenda non individua tale voce; se non necessario, l'articolo va rimosso.
- Art. 15: per le definizioni e disposizioni in materia di opere precarie il corretto riferimento è il Regolamento (artt. 31 e 32). Nel rispetto del principio di non duplicazione, si evitino richiami procedurali alla legge. Il comma 1 va riformulato. Il comma 2 non è risultato chiaro nella dicitura di "prodotti propri", limitazione non presente nel regolamento (art. 32). Siano chiarite le finalità. Il comma 5 non trova riscontro nella disciplina provinciale.
- Art. 15 bis: per la definizione di "rudere" di cui al comma 1 fa fatto rinvio all'art. 3 del Regolamento. I commi 2 e 3 non trovano coerenza con detta disciplina. Considerato lo stralcio del comma 4 che fa richiamo ad immobili ricompresi entro un un piano per il patrimonio edilizio montano, si chiede al Comune se sia in vigore un piano di tale natura, ricordando che in caso affermativo anche detto strumento deve essere oggetto di adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale.
- Art. 20: riconoscendo che l'articolo non è stato interessato da modifiche si suggerisce al Comune di valutare l'opportunità di individuare graficamente le aree o, in alternativa, introdurre rinvii all'art. 20 all'interno della disciplina delle aree citate. Tali soluzioni consentono la diretta applicazione dei commi.
- Art. 21: si ricorda che va assicurata la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona.
- Art. 23: siano rivisti i riferimenti normativi in materia di distanze. Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m. (disposizioni provinciali in materia di distanze), resta applicabile anche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso (7 giugno 2017). Si riformuli il comma 1. Il comma 3 va riferito alle rinnovate disposizioni provinciali in materia di prestazioni energetiche.
- Art. 24 e art. 70: Ai sensi dell'articolo 105, comma 5, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, la deliberazione della Giunta provinciale n. 890/2006 e s.m. continua a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore del regolamento (7 giugno 2017) in quanto compatibile con la L.P. 15/2015 e il regolamento medesimo. Si ricorda che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla delibera della giunta provinciale n. 909 dd. 3 febbraio 1995, come riapprovato con delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 dd. 1 luglio 2011 e n. 2088 dd. 04 ottobre 2013. Si riformuli il comma 1.
- Art. 26: i commi da 4 a 7, nel rispetto del principio di non duplicazione, vanno sostituiti da rinvii espressi.
- Art. 27: il primo paragrafo attiene aspetti procedurali definiti dalla l.p. 15/2015 a cui va fatto rinvio. Per il secondo paragrafo si chiedono alcuni chiarimenti: risulta stralciato il "Piano attuativo a fini generali del Lago di Tenno", confermato in cartografia con altro nome (RU). Se il titolo fa richiamo a piani attuativi per specifiche finalità, sia rivista la denominazione del secondo piano richiamato nell'elenco.
- Art. 28: il comma 1 ed il comma 3 vanno corretti facendo rinvio espresso alla disciplina provinciale e non al REC. Il comma 2 riferisce di indici edilizi ed urbanistici presenti nelle norme, che risultano invece assenti.
- Art. 29: se vi sono piani guida, l'articolo può rimanere e deve fare richiamo ad essi. Diversamente vale la disciplina provinciale.
- Art. 30: per i permessi di costruire previsti dal piano in vigore, si chiede se vi sia una specifica norma di riferimento ed elenco. Al comma 1 il corretto riferimento normativo è l'art. 84. Per tutti i contenuti che replicano la disciplina provinciale, va fatto espresso rinvio ad essa. Si chiedono elementi in merito alla eliminazione del comma 2, riferito ad una previsione urbanistica a tempo, posto che non è parso chiaro se si intenda rimuovere il limite temporale o se invece si

intenda eliminare il PC in ragione di un intervento arrivato a compimento. Si chiede se il piano in vigore abbia definito per i PC già vigenti le opere di riferimento, non indicate nella variante.

- Art. 31: per le disposizioni relative ai titoli abitativi il riferimento è la legge provinciale a cui va fatto rinvio.
- Art. ex 33 (stralciato): si consiglia di mantenere il rinvio espresso all'art. 22 del PUP, posto che gli areali di riferimento sono individuati in cartografia.
- Art. 37: con l'entrata in vigore della Carta di sintesi della pericolosità cessano di applicarsi le disposizioni del PGUAP in materia di uso del suolo, per le aree fluviali resta il riferimento dell'art. 23 comma 1 del PUP.
- Art. 43: i "volumi tecnici" di cui al comma 7 vanno definiti facendo rinvio alla l.p. 15/2015, comma 3. Vanno rivisti i vari richiami e va stralciato l'ultimo periodo.
- Art. 44: la categorie operative vanno definite con rinvio espresso agli interventi di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015.
- Art. 45: sia assicurata denominazione coerente tra norme e legenda. Al comma 3 ma ridefinita la dicitura "manufatti accessori"; se trattasi di "costruzioni accessorie" in quanto prive di SUN e quindi di volume urbanistico – nei limiti di cui al regolamento – vanno sfilati tutti i parametri espressi in volume. Il comma 6 fa richiamo all'"Abaco" allegato alle norme; non essendo accodato ad esse si consiglia di richiamarlo all'art. 2. Risulta non richiamato e non normato il distinguo tra "spazio privato degli edifici" e "spazio da riqualificare" di cui agli elaborati cartografici.
- Art. 48: la dicitura "altri manufatti connessi ad attività tradizionali" va definito in modo da evitare dubbi interpretativi rispetto alle "costruzioni accessorie" di cui al regolamento.
- Art. 49: si segnala che il mix funzionale ammesso dal piano in vigore (commi 3 e 4) può essere un approccio che consente una vasta gamma di diversi usi. Si segnala che va rivista la norma, assicurando la prevalenza della funzione principale della destinazione di zona, rispetto alle ulteriori funzioni ammesse. Non è sufficiente il solo richiamo alla necessaria compatibilità. Il comma 5 non è risultato chiaro, posto che pare assente un parametro riferito al lotto minimo; si chiede un chiarimento in merito.
- Art. 50: è inconsueto individuare "nuove costruzioni" all'interno delle aree sature; esse trovano generalmente collocazione nelle aree di completamento o di espansione. Posto che la disciplina è già in vigore, si consiglia al comune di affinarla sia in termini di parametri (es. altezza massima e lotto minimo da definirsi) che in termini di relazioni con il tessuto (potenzialità utilizzabili se il lotto non è asservito).
- Art. 51: I cartigli di cui ai commi 5, 6 e 7 paiono assenti in cartografia.
- Art. 52: I cartigli di cui ai commi 5, 6 e 7 paiono assenti in cartografia.
- Art. 54: i riferimenti della disciplina provinciale a cui fare espresso rinvio sono gli artt. 33 del PUP e 118 della l.p. 15/2015. Si chiedono chiarimenti in merito ai due nuovi commi nn. 4 e 5 parte terza, posto che non è parsa chiara l'innovazione. Nel rispetto della legenda standard si indica che è opportuno distinguere le aree con specifica disciplina, attraverso gli specifici riferimenti normativi (Z602_P).
- Art. 58: la compensazione richiamata al comma 2 va prevista in seno alla variante dello strumento urbanistico.
- Art. 59: il rinvio all'art. 19 (verande) di cui al comma 2 pare non corretto.
- Art. 60: sia chiarito il comma 3 fa riferimento alle opere di infrastrutturazione del territorio di cui all'art. 11 del Regolamento.
- Art. 69: sia verificato il rinvio all'art. 71 che pare non pertinente.
- Art. 73: si segnala che i cartigli richiamati ai diversi commi risultano differenti da quanto indicato nella legenda. La previsione di cui al secondo periodo del comma 7 va ricondotta all'art. 24 della l.p. 15/2015 a cui va fatto espresso rinvio.
- Art. 70: si riscontra che risulta rimosso l'articolo riferito alla zona a "Parco balneare" e si chiede pertanto di chiarire la modifica apportata alla corrispondente zona in cartografia.
- Art. 78: in materia di fasce di rispetto delle aree cimiteriali va fatto rinvio espresso all'art. 62 della l.p. 15/2015 e art. 9 del Regolamento.

Cartografia

In fase di istruttoria si è provveduto a distinguere i rilievi riferiti all'apparato cartografico in base ai diversi contenuti e/o temi.

2.1) Varianti gruppo AD

Entro la cornice dell'adeguamento cartografico, si annoverano anche le varianti del presente gruppo "AD", individuate attraverso lo shape V110.

Per quanto attiene le modifiche promosse attraverso singole varianti, descritte attraverso la tabella posta in coda alla relazione illustrativa, si indica quanto segue:

- AD_02: In fase di istruttoria si è osservato che la p.f. 290/2 C.C. Cologna Gavazzo e la limitrofa particella paiono trasformate da area agricola di pregio (sia nel PRG vigente che nel PUP) ad area agricola locale con variante AD_02-386. Si richiama che la precisazione delle perimetrazioni delle aree agricole è competenza del PTC ai sensi dell'art. 23 della l.p. 15/2015 e che la modifica proposta pare non riconducibile alle precisazioni dei perimetri di competenza dello strumento comunale.
- AD_04: si chiede di verificare la perimetrazione dell'area protetta, con riferimento alle note del competente servizio provinciale, posto che si riscontra che l'areale individuato dalla variante risulta diverso da quello da PUP.
- AD_05: si è riscontrato il decremento delle aree individuate come pozzi e sorgenti, rispetto al piano in vigore. Per il principio di non duplicazione, si consiglia di evitare di cartografare gli elementi e rinviare alla carta provinciale. In caso contrario va verificata ed accertata la coerenza dei contenuti, individuando tutti gli elementi.
- AD_06 – da piano attuativo a fini generali a piano attuativo di riqualificazione urbana: si chiede al Comune di chiarire se si tratti di mera ridenominazione dello strumento attuativo in adeguamento alla legenda standard. Si segnala che il cartiglio "RU" risulta non leggibile in cartografia. Si riscontra che non vi sono riferimenti al piano attuativo nelle norme di attuazione e non si ha la disciplina di riferimento; si chiede di verificare i contenuti del piano in vigore ed eventuali specifici documenti/allegati vigenti che necessitano di analoga ridenominazione.
- AD_07 – da area produttiva di livello locale di progetto con vincolo di piano attuativo (cartiglio non definito) ad analoga destinazione ma con vincolo di piano attuativo "per insediamenti produttivi – PIP n.6": si rinvia alla variante AD_06 per i rilievi relativi alla disciplina di riferimento. Si segnala che l'areale che individua il PIP risulta riferito solo ad una porzione di area produttiva e si chiede la verifica rispetto al piano in vigore.
- AD_08 da area produttiva di livello locale di progetto con vincolo di piano attuativo (cartiglio non definito) ad analoga destinazione ma con vincolo di "piano attuativo per edilizia pubblica o agevolata – PEA": si segnala il possibile cartiglio non corretto. Si chiedono chiarimenti in merito alla divisione dell'area produttiva in due piani attuativi (AD_07 e AD_08) considerati gli art. 49 e 50 della l.p. 15/2015 (limite 2.500 mq e casi di obbligatorietà). Si chiede inoltre di verificare la viabilità prevista all'interno dell'area, che da "di progetto" risulta mutata in "di potenziamento", chiarendo se trattasi di scelta di piano o imprecisione cartografica.

2.2) Indicazioni generali

- Sembra non correttamente recepita la variante al Prg di Tenno approvata con deliberazione GP n. 149 dd 3/2/2017. Nel richiedere l'aggiornamento completo dei contenuti di piani, si pongono alcuni esempi: p.ed. 280 C.C. Tenno non riporta l'indicazione di PC1 con rif. all'art.30 (è inserito il rif. non corretto all'art 24bis); p.f. 637/4 C.C. Pranzo non riporta l'indicazione di PC 2; p.f. 52/13 C.C. Cologna non riporta l'indicazione di PC 3 e anche nelle norme di attuazione sembrano non riprese le schede degli ambiti di intervento di questi tre PC di cui all'ex art 24 bis ora art.30.
- Nella tavola di legenda sembra non completa la rappresentazione della viabilità; mancano i Cartigli utilizzati per le aree a verde privato: HA, HC, HC, manca l'indicazione di elemento storico culturale non vincolato lineare, ecc (in generale, nella legenda devono essere indicati tutti i tematismi utilizzati);
- Non tutti i riferimenti normativi sono corretti: es parcheggi privati errato rif. Art.75. Si chiede una verifica generale, ricordando che va sempre assicurato il corretto rinvio.
- Il documento Schede piani attuativi va integrato all'interno delle norme di attuazione.
- Siano introdotti i toponimi, almeno per le principali località.

2.3) Cartografia sistema insediativo

- la perimetrazione degli insediamenti storici isolati non risulta del tutto corrispondente alla vigente pianificazione. Si chiede la verifica complessiva dei contenuti ricordando che per le parti di territorio non oggetto di modifica, va mantenuto quanto previsto dal piano in vigore (ad es. p.ed. 201 C.C. Ville del Monte). Si segnala che non sempre è presente la categoria di intervento all'interno della perimetrazione A102 insediamento storico isolato (es. p.ed 116 C.C. Pranzo indicata come R3).
- Non risultano visibili in maniera completa le fasce di rispetto cimiteriali, per la parte che si sovrappone al centro storico, nella cartografia del sistema insediativo (es. Ville del Monte, Pranzo ecc.);
- Il tratto di p.f. 2381 CC Ville del monte da viab. Locale di potenziamento diventa viabilità locale esistente senza essere indicato come variante. Si chiede se si tratti di mero errore nella rappresentazione o se si è riconosciuta l'attuazione del progetto di potenziamento. In generale la rappresentazione della viabilità

deve risultare coerente con il vigente PRG (es. parte di p.f. 534/1 CC Cologna Gavazzo: la destinazione di viabilità di potenziamento sembra non coerente con la vigente pianificazione (viabilità esistente));

- Da rivedere lo specifico riferimento normativo per l'area di p.f. 2110 CC Ville del Monte, *area per aziende agricole*: il riferimento corretto è art 64 comma 7 (è stato indicato invece il generico riferimento all'art.3 bis che tra l'altro non è più presente nel nuovo testo delle norme ma è diventato art 3 comma 5).
- In generale sono da rivedere tutti gli specifici riferimenti normativi (es. p.f. 300/1 C.C. Tenno area residenziale rif. corretto è art 52 c.6 anziché art. 3bis, p.f. 52/13 e p.ed.444 C.C. Cologna Gavazzo, p.f. 200 e p.f. 43/5 C.C. Cologna Gavazzo ecc.) verificando i contenuti delle norme di attuazione;
- Vanno indicati gli elettrodotti e le piste ciclabili-ciclopedonali (presenti nella vigente pianificazione).
- Nella aree con vincolo di PL sono state introdotte le numerazioni nei cartigli (es PL 11 su p.f.303 C.C. Tenno) che tuttavia sembra non abbiano riscontro nelle norme di attuazione. Siano verificati i contenuti del piano in vigore assicurando la coerenza tra cartografia, norme e documenti.
- Pare non completa la rappresentazione delle fasce di rispetto stradali (es. zona di Gavazzo nuova, per la viabilità di 3^a cat di potenziamento). Si chiede di provvedere alla verifica per l'intero territorio comunale.
- La parte di p.f. 209/1 limitrofa a p.f. 210/1 CC Tenno (area agricola) sembra non corretta rispetto al vigente (agricola di rilevanza locale).
- Alcuni insediamenti storici sparsi risultano privi della categoria di intervento, presente invece nella vigente pianificazione: ad.es. p.ed. 269 CC Ville del monte (scheda 725 – R2), p.ed. 244 CC Ville del monte (scheda 742 – R3) ecc.. Si chiede di correggere il refuso assicurando la coerenza con il piano in vigore.
- Taluni tratti di corsi d'acqua interrati risultano erroneamente sovrapposti a corsi d'acqua superficiale.
- Il Lago di Tenno ricolta ricompreso entro un piano attuativo "RU" di cui non si hanno elementi nel documento normativo.

2.4) Cartografia sistema ambientale:

- sembra non corretta la rappresentazione della ZSC cfr. variante Ad_04 (il vigente coincide con il PUP);
- non sono visibili in cartografia il lago e i "singoli elementi storico culturali non vincolati" (puntuale) presenti nei dati SHP ma non in cartografia PDF;
- l'area di tutela ambientale sembra non corretta in alcuni punti, ad esempio in corrispondenza di p.ed. 161 e p.ed. 146 CC Ville del Monte risulta "bucata". Dalla verifica generale risulta essere stata "bucata" l'area di tutela ambientale in corrispondenza di ogni singolo edificio storico sparso. L'area va ripristinata.

2.5) Cartografia Insediamenti storici:

- Tutte le numerazioni degli edifici del centro storico vanno riviste e verificate: non tutti gli edifici risultano individuati mediante il necessario cartiglio sia nelle tavole del centro storico, che in quelle del sistema insediativo (progetto e raffronto). Si chiede di verificare anche la corretta numerazione, che in alcuni casi è parsa presente ma differente nei differenti elaborati.
- non sono indicati alcuni edifici interni alla perimetrazione del centro: p.d. 219 e p.ed. 220 C.C. Cologna Gavazzo cat. R3 nel vigente PRG (tav. 22 CS 1:1.000), p.ed. 401 C.C. Cologna Gavazzo (Gavazzo Vecchia), p.f. 36/7 C.C. Cologna Gavazzo, p.ed. 43 C.C. Tenno ecc;
- va necessariamente corretto il riferimento normativo per i fronti di pregio (con vincolo puntuale): ex art. 42 ora diventa art. 44 comma 8;
- sembra non indicata la viabilità locale esistente su parte di p.f. 499 C.C. Cologna Gavazzo;
- l'abitato di FOI (Cologna Gavazzo) non è visibile nella cartografia del centro storico;
- p.ed. 257 CC Tenno non ha la corretta destinazione di R3 pur essendo indicata come variante Ad-01 (codice Oid_1= 443). Si chiede la verifica e la correzione del dato;
- Si chiede di riportare all'interno delle tavole dell'insediamento storico i vincoli diretti ed indiretti per consentire la più chiara ed esaustiva comprensione del quadro di riferimento per gli interventi.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti della variante al PRG del Comune di Tenno debbano essere rivisti e integrati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine dell'approvazione del piano.

Il rappresentante del Servizio Agricoltura si collega ad ore 9,30 ed esce alle ore 10,00.

La seduta è chiusa alle ore 11.40.

IL Presidente della Conferenza
- ing. Guido Benedetti-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

EC/ma



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Spett.le COMUNE DI TENNO
SEDE

S013/2022//18.2.2-2021-126 /EC-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di TENNO – Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Consiliare n. 15 dd. 8 giugno 2022 – adozione definitiva (pratica 2890)

Il Comune di Tenno con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 13 agosto 2021 ha adottato una variante al piano regolatore, denominata "Variante n.10". In data 28 settembre 2021 (prot. 703060) è stata trasmessa la documentazione.

In data 1 ottobre 2021 (prot. n. 714982) il procedimento è stato sospeso, chiedendo chiarimenti ed integrazioni. Il Comune ha fornito quanto richiesto nelle date 22 ottobre, 25 ottobre 2021 e 17 novembre 2021 (prott. nn. 765787, 769753 e 830484) ed il procedimento ha ripreso avvio.

In data 1 febbraio 2022 si è tenuta la Conferenza di pianificazione, il cui verbale è stato trasmesso al Comune in data 11 febbraio 2022 (prot. n. 107375) con allegato il parere del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette accompagnato dalla relativa documentazione accompagnatoria.

In data 19 luglio 2022 (prot. 508107 e 508751) il Comune ha trasmesso gli atti relativi alla adozione definitiva intervenuta con deliberazione di Consiglio n° 15 del 8 giugno 2022. In data 2 agosto 2022 il procedimento è stato sospeso per la richiesta di integrazioni e documentazione (prot. n. 542730). A fronte di quanto fornito dal Comune in data 16 agosto 2022 (prot. n. 570655) sono stati chiesti chiarimenti in data 23 agosto 2022 (prot. n. 580231); il Comune ha dato riscontro in data 29 e 30 agosto 2022 (prott. vari).

La delibera di adozione definitiva da atto che la variante non coinvolge beni gravati da usi civici.

Considerato il contenuto della variante definitivamente adottata, è stata indetta la Conferenza di Servizi per raccogliere i pareri dei Servizi provinciali coinvolti nella valutazione e a Conferenza di Servizi per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità. Entrambe le conferenze di Servizi si sono tenute in data 26 settembre 2022; i pareri resi sono riportati di seguito. Si riportano inoltre i pareri forniti a seguito della Conferenza di Servizi.

Elementi della variante

La relazione illustrativa è stata integrata con elementi motivazionali tesi a controdedurre, motivare e spiegare lacune scelte di piano. Per altri contenuti, non trattati in relazione, risultano non fornite le controdeduzioni a sostegno delle scelte del Comune e in riscontro di quanto chiesto dai Servizi provinciali; vanno motivate le scelte che il Comune assume, ponendo particolare riguardo ai casi in cui la variante non viene modificata secondo le prescrizioni ed indicazioni di carattere orientativo rese dalla Conferenza di pianificazione (art. 37 comma 7). E' pertanto risultato non facile e non sempre possibile comprendere e ricostruire il collegamento tra quanto richiesto e quanto modificato. Non è risultata sempre chiara la correlazione tra talune delle integrazioni della relazione e le richieste di cui al Verbale della Conferenza di pianificazione. Si chiede pertanto di integrare gli atti di piano fornendo le controdeduzioni non già rese e gli elementi di risposta al presente parere, attraverso un documento specifico integrativo della relazione illustrativa. Nel testo che segue, si ribadiscono i rilievi resi che non hanno trovato riscontro o quelli per i quali non è risultata chiara la modifica correlata.

Ai fini dell'approvazione, si ricordache tutti i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare e alle integrazioni richieste nelle diverse fasi del procedimento. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare e definitiva. Si chiede di rendere evidenti anche le modifiche introdotte in adozione definitiva, non già evidenziate (es. rapporto ambientale).

Tutti i documenti oggetto di stralcio – presenti nel piano in vigore o introdotti in adozione preliminare e poi stralciati - devono essere puntualmente individuati (es. mantenuti con testi depennati ai fini del raffronto o bande che indichino "stralciato").

In fase di elaborazione del piano, in considerazione dello stato di avanzamento del progetto "PRG DIGITALI" in si è condiviso con il Comune di utilizzare in via sperimentale le nuove funzionalità (sportello, template e gli associati database e plugin) per la predisposizione delle cartografie di variante al PRG di Tenno relative alla adozione preliminare; si era precisato che dette funzionalità, con particolare riferimento ai pdf generati in via automatica dal sistema - cartografie di variante, di raffronto, CSP e legenda - sono in corso di perfezionamento e che potrebbero essere oggetto di puntuali richieste di modifiche e migliorie atte ad uniformare la rappresentazione e i contenuti agli attuali standard. Le discrasie nella rappresentazione tra le cartografie così prodotte in adozione preliminare e la legenda standard di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, hanno trovato riscontro e giustificazione nell'ambito della valutazione riferita alla adozione preliminare. La predisposizione delle cartografie definitivamente adottate ha visto il ricorso in via sperimentale le nuove funzionalità, al netto dei pdf generati in via automatica dal sistema.

La presente valutazione affronta il tema dei contenuti cartografici da perfezionarsi, al fine di assicurare la leggibilità del piano ed il necessario coordinamento tra apparato cartografico e normativo. Riprendendo i rilievi diffusamente resi nel parere relativo alla adozione preliminare, si ribadisce che è necessario ed imprescindibile ai fini dell'approvazione del piano (e della sua conseguente applicazione) rivedere nel complesso l'apparato cartografico, i relativi rinvii alle voci di legenda/norma, assicurando la coerenza con il documento normativo. Ai fini della leggibilità è necessaria la revisione dei diversi elaborati (sistema insediativo, sistema ambientale e centri storici) risolvendo gli elementi non leggibili (es. sovrapposizioni ridondanti di cartigli, rinvii normativi e duplicazione di vestizioni), talvolta sovrapposti e talvolta non coerenti con la struttura dell'apparato normativo. A tale fine si ribadiscono nella presente nota i rilievi già resi, segnalando che il Servizio resta a disposizione per esaminare con il Comune i casi tipo, individuati mediante un controllo a campione.

Valutazione dei piani

Si segnala che ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m., la deliberazione avrebbe dovuto riportare le motivazioni dell'esclusione o del richiamo delle conclusioni del documento di verifica o ancora del rapporto ambientale.

Si osserva che risulta assente il Rapporto ambientale nella versione di raffronto.

La verifica di coerenza con il PTC descrive taluni contenuti della variante al PRG non pertinenti con i due piani stralcio approvati e va integrata con riferimento a detti temi.

Il capitolo 3 attiene agli approfondimenti richiesti dall'art. 18 della l.p. 15/2015; si segnala che l'incipit che fa richiamo all'assenza di previsioni di nuove aree edificabili va riformulato, essendo presenti aree edificabili ampliate ed introdotte. Si chiede di rivedere la verifica, dando conto degli elementi di riflessione che l'art. 18 pone e, se possibile, trasponendo i contenuti già trattati dal capitolo 3 in un bilancio ragionato, anziché in un elenco.

In materia di riduzione di aree agricole, si ribadisce che non risultano presenti i contenuti richiesti all'art. 37 e 38 del PUP. Visto il capo IV che individua l'elenco delle varianti relative ad aree agricole ed agricole di pregio (art. 37 e 38 del PUP) si ricorda che la verifica va resa con riferimento alle modifiche rispetto al PUP e che pertanto le varianti che riconoscono entro il PRG le agricole del PUP non sono da considerarsi. Per supportare al meglio il Comune, nell'individuazione delle aree da verificarsi, si indicano le varianti interferenti con le aree agricole e agricole di pregio del PUP, chiedendo comunque la verifica complessiva delle proposte di variante (es. aree agricole: V01, aree agricole di pregio: V38).

Si chiedono nuovamente riscontri rispetto a quanto chiesto con riferimento alle aree a verde privato-rinnovati usi misto turistico-ricettivo e le previsioni di parcheggi pubblici, facendo rinvio al precedente parere.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26 gennaio 2022. Si riporta il relativo verbale:

“Si ricorda che le eventuali varianti sospese per l'acquisizione dello studio di compatibilità qualora trattasi di un'unica tipologia di pericolosità non saranno nuovamente sottoposte all'esame della Conferenza ma la struttura di competenza esprimerà parere trasmettendolo direttamente al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione".

Nel corso della Conferenza di Servizi si è preso atto del parere reso dal Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza in data 22 settembre 2022 (prot. n. 649805):

"Consultata la nuova documentazione progettuale non si riscontra incompatibilità delle varianti presentate con le penalità valanghive della Carta di Sintesi della Pericolosità. Si conferma quindi, per quanto di competenza, il parere positivo espresso in data 19 gennaio 2021 nel corso della Conferenza di servizi per la verifica preventiva degli strumenti urbanistici, in occasione della prima adozione del PRG in oggetto".

La Conferenza di Servizi ha poi indicato quanto segue.

"All'apertura della discussione è stato evidenziato che, in assenza delle controdeduzioni, non appaiono chiare le scelte che il Comune ha condotto con riferimento a quanto chiesto in occasione della precedente valutazione. Si indica, inoltre, che vanno evitate perimetrazioni di varianti (V100) tra loro sovrapposte; si chiede una individuazione univoca degli areali interessati da modifiche.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI <i>Nota: in corsivo le varianti introdotte in adozione definitiva</i>
V01	POSITIVO
V02	POSITIVO
V03	stralciata
03/A	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che una parte dell'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
03/B	POSITIVO
03/C	POSITIVO
03/D	POSITIVO
03/E	POSITIVO
03/F	POSITIVO
03/G	POSITIVO
03/H	POSITIVO
03/I	POSITIVO
03/L	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che l'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
03/M	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che l'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V04	Il Servizio Geologico conferma il parere dell'adozione preliminare.
V05	POSITIVO
06	POSITIVO
07	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area (già alberghiera) si trova in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
08	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area (già a verde privato) si trova in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V09	POSITIVO
10	POSITIVO
V11	POSITIVO
V12	POSITIVO
13	POSITIVO
V14	POSITIVO

V15	POSITIVO
V16	Il Servizio Geologico evidenzia che non è stato presentato lo studio di compatibilità richiesto in adozione preliminare. La variante, pertanto, non è ammissibile per quanto di competenza e pertanto va stralciata .
17	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale) ricadendo in penalità P2 per crolli rocciosi, richiede in fase di progettazione, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.17 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in corrispondenza di un'area a penalità APP, disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
V18	POSITIVO
19	POSITIVO
20	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale) ricade in parte in penalità P3 per crolli rocciosi. Si raccomanda, in fase di progettazione, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
V21	Il Servizio Geologico, in considerazione della pericolosità da crolli rocciosi e del contesto in cui si sviluppa l'area (si veda var. 04), ritiene la variante da "verde attrezzato" ad "agricola" migliorativa per quanto attiene l'esposizione al pericolo.
22	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale di fatto) ricade in parte in penalità P3 per crolli rocciosi. Si raccomanda, per eventuali nuovi interventi, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
V23	POSITIVO
24	POSITIVO
V25	rinumerata (si rinvia alle varianti nn. 25/A e 25/B)
25/A	Il Servizio Geologico, sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità per la variante in oggetto e a seguito di precedenti contatti intercorsi con il geologo consulente, per vie brevi, evidenzia che lo studio stesso non è esaustivo , in quanto non è specificato che tipo di opere di protezione dovrebbero essere realizzate a monte dell'area in variante (tomo o barriere paramassi); inoltre, non è chiaro se queste opere siano effettivamente realizzabili a monte del lotto, per questioni di proprietà, di morfologia dell'area e di dimensioni delle strutture di protezione. Essendo questa una condizione affinché si possa ritenere compatibile il cambio di destinazione d'uso dell'area, è necessario che lo studio sia opportunamente integrato . Inoltre, si fa presente, come già segnalato al geologo, che le rappresentazioni delle simulazioni a pagg. 26, 27, 28 e 33 non sono leggibili (qualità e scala di rappresentazione) e i risultati ottenuti vanno contestualizzati e commentati con dettaglio. Si informa il Comune che allo stato del procedimento in essere, o vengono fornite le integrazioni necessarie (che saranno eventualmente valutate in una fase successiva della pianificazione) oppure, se non prodotte, non si ritiene la variante ammissibile , per quanto di competenza e pertanto va stralciata .
25/B	POSITIVO
V26	Il Servizio Geologico, sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità per la variante in oggetto e a seguito di precedenti contatti intercorsi con il geologo consulente, per vie brevi, evidenzia che nello studio non è stato precisato il tipo di "vincolo" della fondazione a platea, come già segnalato al geologo. Si tenga presente che interventi di questo tipo possono richiedere analisi più specifiche, con monitoraggi per misurare i movimenti dei terreni e le forze deformative in gioco applicate sulle strutture rigide. Si informa il Comune che allo stato del procedimento in essere, o vengono fornite le integrazioni necessarie (che saranno eventualmente valutate in una fase successiva della pianificazione) oppure, se non prodotte, non si ritiene la variante ammissibile , per quanto di competenza e pertanto va stralciata .
V27	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione preliminare in merito alla parte di variante ricadente in area a penalità P4; in base all'art.15, comma 2 delle N.d.A. della CSP (Allegato C della Deliberazione della G.P. n.379 d.d 18/03/2022) <i>"nelle aree con penalità elevate è vietata ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, fatte salve le opere di difesa e prevenzione volte alla riduzione o all'eliminazione del pericolo"</i> . Pertanto, la parte di variante che ricade in area a penalità P4 va stralciata , in quanto contrasta con le disposizioni normative appena citate. Per la parte di variante ricadente in area a penalità P3 della CSP, il Servizio chiede che lo studio di compatibilità a firma del dott. ing. Maurizio Lutterotti venga integrato in base a quanto di seguito esposto. Lo studio attesta la compatibilità della variante con la pericolosità del torrente Magnone, in quanto le verifiche idrauliche riportate nello studio dimostrano che il corso d'acqua è in grado di convogliare la portata di progetto relativa ad

	<p>un tempo di ritorno pari a 200 anni. Tuttavia, l'analisi effettuata è molto semplificata (moto uniforme) e prende a riferimento delle sezioni d'alveo ricavate dal Lidar della PAT che potrebbero non essere rispondenti allo stato reale della morfologia del corso d'acqua. Inoltre, nelle conclusioni dello studio di compatibilità, si scrive che <i>"In ogni caso, preme evidenziare la necessità di effettuare analisi più approfondite all'interno della relazione di compatibilità idraulica che verrà allegata al futuro progetto di ampliamento dell'area ittigenica. Qualora si ravvisassero criticità idrauliche, si precisa fin d'ora che si prevedrà la realizzazione di opere di mitigazione idraulica quali tomi arginali, scogliere e muri arginali al fine di scongiurare o contenere l'eventuale tracimazione del corso d'acqua."</i> A tal proposito, il Servizio Bacini montani precisa che le eventuali criticità idrauliche devono essere evidenziate già nella presente fase di pianificazione e che non possono essere demandate alla fase progettuale le opere di mitigazione ritenute necessarie. Le eventuali misure di mitigazione della pericolosità devono essere definite (per tipologia, dimensionamento e localizzazione di massima) in base agli esiti delle analisi e valutazioni idrauliche contenute nello studio in fase di pianificazione. La fase progettuale vera e propria recepisce quanto previsto nello studio di compatibilità legato alla variante urbanistica e, se necessario, definisce e dettaglia in modo specifico e puntuale tali opere di mitigazione. Un elenco di possibili interventi di mitigazione senza verifica di fattibilità, né localizzazione e dimensionamento almeno di massima, non ottempera ai contenuti di uno studio di compatibilità. Alla luce di quanto esposto, il Servizio chiede di integrare e specificare lo studio di compatibilità le cui valutazioni si possono estendere anche alla parte di attività già esistente ed in parte compresa nella variante 51.</p> <p>Il Servizio Geologico, sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità per la variante in oggetto e a seguito di precedenti contatti intercorsi con il geologo, per vie brevi, evidenzia che lo studio stesso non è esaustivo, in quanto non sono specificate le tipologie di opere di protezione, la loro ubicazione e il loro dimensionamento. Non è chiaro, inoltre, se queste opere siano effettivamente realizzabili per questioni di proprietà, di morfologia dell'area e di dimensioni delle stesse. Essendo queste una condizione affinché si possa ritenere compatibile l'ampliamento della piscicoltura, è necessario che lo studio sia opportunamente integrato. Inoltre, si fa presente, come già segnalato al geologo, che le rappresentazioni delle simulazioni a pagg. 25, 26, 27 e 28 non sono leggibili (qualità e scala di rappresentazione) e i risultati ottenuti vanno contestualizzati e definiti su entrambi i versanti. Si segnala, inoltre, che a pag. 21 dello studio, l'area di variante indicata in figura non corrisponde alla V27 (comprende infatti anche l'impianto ittico esistente, indicato come V51).</p> <p>Si informa il Comune che allo stato del procedimento in essere, o vengono fornite le integrazioni necessarie richieste dai diversi Servizi sopra richiamati (che saranno eventualmente valutate in una fase successiva della pianificazione) oppure, se non prodotte, non si ritiene la variante ammissibile, per quanto di competenza e pertanto va stralciata.</p>
V28	Il Servizio Geologico, sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità finalizzato ad un uso ricettivo , esprime parere positivo, per quanto di competenza.
V29	POSITIVO
V30	POSITIVO
V31	POSITIVO
V32	POSITIVO
V32/A	POSITIVO
V33	POSITIVO
V34	POSITIVO
V35	numero sostituito con V49 a cui si fa rinvio
35	POSITIVO
V36	POSITIVO
V37	POSITIVO
V38	POSITIVO
V39	POSITIVO
V40	stralciata
40 (nuova variante)	POSITIVO
V41	POSITIVO
V42	POSITIVO

V43	POSITIVO
44/A	POSITIVO
44/B	POSITIVO
44/C	POSITIVO
44/D	POSITIVO
44/E	POSITIVO
44/F	Il Servizio Geologico segnala che una parte dell'area di variante in esame ricade in penalità P3 per crolli rocciosi.
44/G	POSITIVO
44/H	POSITIVO
44/I	POSITIVO
45/A	Il Servizio Bacini montani prende atto dello stato di fatto. Tuttavia, sottolinea che il tracciato ciclabile intercetta la rete idrografica e aree con penalità ad essa imputabili.
45/B	POSITIVO
46	Il Servizio Foreste esprime parere parzialmente NEGATIVO , in quanto parte della variante risulta boscata i sensi della l.p. 11/2007, pertanto è necessario riportare nel PRG il corretto stato dei luoghi, ovvero la destinazione a bosco, ricordando che la destinazione agricola è sempre compatibile con quella boscata e che è solo a conclusione dei lavori di trasformazione colturale che potrà essere aggiornato il PRG con la nuova destinazione agricola nei limiti delle superfici eventualmente autorizzabili a seguito dell'istruttoria da parte di questo Servizio.
47	POSITIVO
48	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, segnalando tuttavia che l'area ricade in penalità P3 da frana.
49	POSITIVO
50/A	POSITIVO
50/B	POSITIVO
50/C	POSITIVO
50/D	POSITIVO
50/E	POSITIVO
50/F	POSITIVO
50/G	POSITIVO
50/H	POSITIVO
50/I	POSITIVO
50/L	POSITIVO
51	Si osserva in primis che l'areale individuato con il numero 51 si sovrappone alla variante n. V27, a cui si fa rinvio. Il Servizio Bacini montani, per la parte di variante diversa dalla variante 27, prende atto dello stato dei luoghi; considerata la criticità dell'area, individuata a penalità P4 e P3 dalla CSP, ritiene opportuno che il gestore dell'impianto ittico valuti l'opportunità di adottare delle misure di mitigazione della pericolosità, che si possono configurare anche a carattere gestionale (si veda anche quanto riportato in merito alla variante 27). Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto (impianto ittico esistente), osservando che lo studio che accompagna la variante V27 (ampliamento dell'impianto ittico), per quanto attiene la pericolosità da crolli rocciosi, fa riferimento anche all'area in esame.
52	POSITIVO
53	POSITIVO
54	Il Servizio Bacini montani, esaminato l'allegato 2 'LAGO DI TENNO. VERSO LA RISERVA NATURALE LOCALE' (art.40 delle N.d.A.), che descrive possibili interventi e utilizzi dell'area di variante, evidenzia quanto segue. In primis sottolinea che gli eventuali interventi in corrispondenza del demanio idrico provinciale (o utilizzo dello stesso) sono soggetti a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Anche tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della medesima legge. Per la definizione di demanio e spiaggia si rimanda anche a quanto previsto dal Codice Civile. Rileva, inoltre, che la variante è interessata da estese aree a penalità P4 e in parte da aree a penalità P3, P2 e APP; pertanto, qualsiasi intervento o progetto in corrispondenza di tali aree deve essere

	supportato da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa della CSP.
55/A	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa una superficie boscata ai sensi dell'art.2 della l.p. 11/2007, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/B	POSITIVO
55/C	POSITIVO
55/D	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/E	POSITIVO
55/F	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/G	POSITIVO
55/H	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/I	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/J	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/K	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/L	POSITIVO
55/M	POSITIVO
55/N	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/O	POSITIVO
55/P	POSITIVO
55/Q	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa una superficie boscata ai sensi dell'art.2 della l.p. 11/2007, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/R	POSITIVO
55/S	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/T	POSITIVO
55/U	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/V	POSITIVO
55/W	POSITIVO
55/X	POSITIVO
55/Y	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
55/Z	POSITIVO
55/AA	POSITIVO
55/AB	POSITIVO
55/AC	POSITIVO
55/AD	POSITIVO

55/AE	POSITIVO
55/AF	POSITIVO
EM EM01	POSITIVO
EM02	POSITIVO
EM03	POSITIVO
EM04	POSITIVO
AD_01	POSITIVO
AD_02	POSITIVO
AD_03	Il Servizio Geologico ribadisce quanto già richiesto in fase di adozione preliminare, a cui si rinvia.
AD_04	POSITIVO
AD_05	POSITIVO
AD_06	POSITIVO
AD_07	Il Servizio Geologico ribadisce quanto già espresso in fase di adozione preliminare per l'area che ricade in penalità P3 e P4, a cui si rinvia.
AD_08	Il Servizio Geologico ribadisce quanto già espresso in fase di adozione preliminare per l'area che ricade in penalità P3 e P4, a cui si rinvia.
Scheda 212	POSITIVO
Scheda 213	stralciata

Si specifica che, dove ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dell'articolo 16, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, la Conferenza ha espresso un parere negativo in attesa dello studio di compatibilità richiesto, le varianti potranno essere riammesse a istruttoria una volta presentato detto studio di compatibilità. Al fine della predisposizione dello studio si raccomanda al Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per tipologia di pericolosità che interessa le specifiche previsioni, in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici presenti”.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 16 settembre 2022 (prot. n. 638731) ha segnalato quanto segue:

“In questa adozione definitiva di Variante sono state accolte le osservazioni riportate nel parere espresso dalla scrivente Agenzia in prima adozione e sono state quindi adeguate oppure riportate alla situazione vigente del PRG. In questa adozione definitiva sono presenti delle nuove varianti che sono state verificate secondo la compatibilità rispetto alle matrici ambientali di Nostra competenza.

TUTELA DEL SUOLO

Preme evidenziare che alcuni aggiornamenti cartografici del PRG (AD_02) risultano sovrapporsi a siti bonificati per cui si richiede di verificare che sia effettivamente un mancato aggiornamento dell'area del sito presso l'ADEP all'ufficio “Servizio gestione degli impianti” che si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione di tali siti presenti sul territorio provinciale.

TUTELA DELLE ACQUE

Preme evidenziare che la Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PUP, approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008 e successivamente aggiornata, riporta la Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione per pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano. In particolare, si evidenzia che la variante EM_02 viene a trovarsi in un'area di rispetto idrogeologico di pozzi e/o sorgenti per qui vanno applicate le Norme sopra citate.

Con tali premesse si esprime parere positivo all'adozione definitiva della Variante n. 10 al PRG del Comune di Tenno.”

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Aree protette

In data 30 settembre 2022 (prot. n. 672024) è pervenuto il parere del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, che indica:

“1) NOTE DI CARATTERE GENERALE

La denominazione della Riserva locale non è univoca, ad esempio “Lago” in art. 40, “Fascia lago” nel Rapporto ambientale. Si suggerisce inoltre di modificare la denominazione in Riserva locale “Lago di Tenno” per identificarla univocamente.

2) TEMATISMI (SHP)

Z317 RISERVE LOCALI: coerentemente con quanto riportato nell’art. 40 delle Norme tecniche di attuazione è necessario definire cartograficamente, per ogni Riserva locale, i confini delle aree di tutela integrale e le aree di tutela parziale e riportarli nelle tavole.

Con specifico riferimento alla Riserva locale “Lago”, con nota prot. 535162 di data 3 settembre 2020, lo scrivente Servizio provvedeva a individuare le sottozone a tutela integrale contestualmente all’espressione del parere inerente la proposta di istituzione di una riserva locale al Lago di Tenno, avanzata dall’Amministrazione comunale di Tenno, parere che lo scrivente considera vincolante ai fini di una valutazione positiva della previsione urbanistica in oggetto, introdotta con la variante n. 10 al PRG del Comune di Tenno.

3) TAVOLE Cartografia del sistema ambientale n.24: riportare il confine della ZSC (Z328). Anche se i confini delle omonime ZSC (Z328) e ZPS (Z313) IT3120093 “Crinale Pichea – Rocchetta”, coincidono, trattandosi di istituti diversi dal punto di vista normativo i due strati vanno comunque riportati.

Considerati i vincoli normativi conseguenti alla presenza di zone della Rete Natura 2000 e Riserve locali (con distinzione delle relative aree di tutela integrale e aree di tutela parziale), si chiede che i suddetti tematismi siano rappresentati anche nelle tavole del “Sistema insediativo” e nelle tavole del “Sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale - raffronto”.

In legenda va corretto il riferimento normativo dei tematismi “Z313 ZONA A PROTEZIONE SPECIALE” e “Z328 ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE” che erroneamente rimanda all’art. 33, anziché all’art. 39.

4) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Riserve locali risultano formalmente istituite con l’individuazione dei confini delle stesse nelle tavole del PRG e l’inserimento all’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione di specifici vincoli. Con riferimento al comma 5 dell’art. 40, che rimanda all’allegato 02 alle NTA “Lago di Tenno Verso la Riserva Naturale Locale”, si riscontra come l’elaborato risulti essere un documento finalizzato alla formalizzazione della proposta di Riserva locale, una sorta di **studio di fattibilità** che non risulta tuttavia funzionale all’attuale fase di istituzione della Riserva locale e cui non è possibile rimandare per prescrizioni aggiuntive che dovrebbero trovare posto nelle NTA oppure essere demandate ad uno specifico Regolamento volto a disciplinare le attività consentite.

Tutto ciò premesso, pur condividendo l’obiettivo di istituzione della nuova Riserva, il parere sulla Variante n. 10 del Piano regolatore generale del Comune di Tenno è condizionato all’inserimento di quanto sopra richiesto in modo da risultare coerente con le norme vigenti. Con specifico riferimento all’istituzione della nuova riserva locale al Lago di Tenno, si sospende l’espressione del parere in attesa di documentazione integrativa relativa, nello specifico definizione dell’area, vincoli di tutela e misure gestionali. Questo Servizio rimane disponibile a un confronto con il Comune per la definizione dei contenuti della documentazione richiesta”.

Si segnala che l’Allegato n. 2 nelle parti finali presenta taluni contenuti “tagliati” nel file di stampa.

Viabilità

In data 22 settembre 2022 (prot. n. 649600) l’Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha reso il seguente parere:

“per quanto di competenza si conferma il parere favorevole relativamente alla pratica in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni già espresse già espresse in sede di parere rilasciato in prima adozione, che non risultano riportate nella documentazione parte integrante della variante in oggetto. Nello specifico si ribadiscono le seguenti prescrizioni e raccomandazioni con l’invito a richiamarle o a darne evidenza negli elaborati della variante affinché siano tenuti in debita considerazione in sede di progettazione e realizzazione delle opere di variante proposte:

1) Per quanto attiene alle varianti n. 35 e 36 (Aree a Parcheggio), in quanto prospicienti alla S.S. 421, si precisa che gli accessi a servizio delle infrastrutture in argomento dovranno essere puntualmente delimitati. Inoltre, si raccomanda che il relativo progetto sia sottoposto all’esame del Servizio Gestione Strade già a partire dalla fase preliminare, in modo da concordare soluzioni che non pregiudichino né la sicurezza, né la fluidità della circolazione lungo la SS 421;

2) si precisa che i tratti delle S.S. 421, S.P. 37 e S.P. 36 dir ricadenti nel territorio amministrativo del Comune di Tenno devono essere puntualmente indicati nella cartografia di piano come viabilità principale (in alcuni tratti sono state indicate come viabilità locale);

3) Per quanto riguarda i Piani attuativi si esprimono di seguito le seguenti osservazioni:

PROGETTO CONVENZIONATO 1 Loc. Foci - C.C. Cologna Gavazzo;

Nell'eventualità che l'area liberata a seguito della demolizione dell'edificio p.ed. 120/1 sia adibita anche solo in parte a parcheggio, non dovranno essere creati nuovi accessi lungo la SP 36 dir Varone, che nel tratto in questione presenta condizioni di visibilità limitata ed a ridotta distanza da intersezioni. Con riferimento al contiguo tratto della S.P. 36, prossimo all'intersezione con la SS 421, si rappresenta altresì l'importanza che da parte del Comune di Tenno siano promosse soluzioni, anche di tipo urbanistico, atte ad evitare i parcheggi non regolamentari nell'andito antistante l'esercizio di ristorazione ubicato sulla p.ed. 121/2 in C.C. Tenno. Ciò al fine di prevenire il rischio di manovre, anche in retromarcia, per l'immissione di veicoli sulla medesima S.P. 36 dir e/o sulla S.S. 421, in prossimità dell'intersezione tra le due arterie viarie sopra citate;

PROGETTO CONVENZIONATO 2 Loc. Rocchetta - C.C. Cologna Gavazzo;

E' necessario che la proposta progettuale dell'intervento sia sottoposta all'esame del Servizio Gestione Strade, già a partire dalla fase preliminare, valutando con attenzione l'individuazione dell'accesso dalla S.S. 421 "dei laghi di Molveno e Tenno", con la specifica dei parcheggi interrati e all'aperto e degli spazi di manovra, in modo da garantire un'immissione/uscita unica, con adeguate condizioni di visibilità;

PROGETTO CONVENZIONATO 3 Cologna - C.C. Cologna Gavazzo;

E' necessario che sia presentata la proposta progettuale dell'intervento già in sede preliminare allo scrivente Servizio, affinché possa essere correttamente orientato lo sviluppo delle successive fasi della progettazione, salvaguardando la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la SS 421;"

Considerato quanto richiesto in adozione preliminare, facendo rinvio espresso al parere, si chiedono nuovamente elementi rispetto ai seguenti temi:

- variante AD03 (Bypass come "Viabilità locale di progetto")
- riscontro nell'apparato cartografico/normativo di quanto previsto in materia di accessi e sicurezza stradale
- integrazione delle norme

Beni culturali

In data 11 ottobre 2022 (prot. n. 696366) la Soprintendenza per i beni culturali ha trasmesso il seguente parere:

"Per gli aspetti relativi ai beni architettonici"

Nelle Norme di Attuazione del PRG, gli artt. 5, 6 e 7 riportano che "l'esecuzione [dei lavori, cfr.] è subordinata all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Commissione Beni Culturali presso la Provincia Autonoma di Trento." La citata Commissione Beni Culturali non esiste più; le decisioni in merito alla tutela dei beni culturali sono assunte dal Soprintendente per i beni culturali, tramite propria determinazione; inoltre, per i casi previsti, il Soprintendente può avvalersi del parere del Comitato provinciale per i beni culturali, secondo le competenze previste dalla L.P. 1/2003. I suddetti articoli 5,6 e 7 delle NdA vadano corretti.

L' art. 36 Beni culturali ripete ai commi 5. e 7. il riferimento agli stessi beni vincolati dal Codice ai sensi dell'art. 12 del decreto medesimo; uno dei due commi è pleonastico e va eliminato per non ingenerare confusione d'interpretazione e di applicazione.

Nelle Norme di Attuazione, la nuova formulazione dell'art. 36 Beni culturali cita le specifiche fattispecie di alcuni vincoli impliciti, dimenticando di evidenziare come l'azione di tutela si attui principalmente su beni culturali vincolati direttamente o indirettamente; tali vincoli sono tavolarmente iscritti sul foglio C del Libro Fondiario relativo alle particelle edificiali e fondiari vincolate e vanno riportati cartograficamente sugli elaborati di piano, secondo la giusta consistenza. Di questa fattispecie di vincoli, che è anche la più diffusa, venga data notizia integrando l'art. 36 citato.

Dagli elaborati cartografici allegati alla seconda adozione non è agevole controllare il corretto inserimento dei beni sottoposti a vincolo diretto, indiretto e a verifica dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si richiama quanto già espresso nel parere allegato alla prima adozione circa le tipologie di vincoli cui sono soggetti i beni culturali e la necessità che queste differenti fattispecie risultino dall'individuazione del corretto shape file con cui va definito il bene; da tale differente regime vincolistico deriva un certo iter nell'autorizzazione dei lavori. Per inserire correttamente la tipologia di vincolo culturale cui un bene è sottoposto ai sensi del suddetto Codice e la sua giusta consistenza, si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile visionare gli elementi vincolati direttamente dal portale geocartografico della Provincia autonoma di Trento (caricando le mappe tematiche

“Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali”, “Beni architettonici” e “Vincoli indiretti dei beni architettonici” all’interno del tema “Trentino cultura”) e, interrogando il data base, è possibile risalire al tipo di vincolo.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si esprime nulla osta all’adozione del PRG in oggetto. Si nota in cartografia che alcuni perimetri di aree a tutela archeologica, correttamente recepiti e aggiornati, sono però di difficile lettura. Il problema è in parte dovuto alla sovrapposizione con shapefiles di tutela architettonica, nelle chiese soprattutto. In alcuni casi però, come nel perimetro denominato Tenno SS 421 angolo via Dante, lo shapefile non è visibile e la presenza del solo simbolo di sito archeologico potrebbe essere fuorviante. Si chiede quindi, ove possibile, di cercare di rendere i perimetri di tutela più chiari, in maniera da evitare ambiguità. Esiste inoltre in cartografia uno shapefile, ad est del lago di Tenno, che non risulta essere tra quelli inviati di recente e che andrebbe quindi verificato con gli archeologi dello scrivente Ufficio.

Rimane a disposizione la dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell’Ufficio beni archeologici”.

Turismo e sport

In data 26 settembre 2022 (prot. n. 657496) il Servizio Turismo e sport ha reso il seguente parere:

“Si segnalano le seguenti osservazioni relative alle norme di attuazione:

- art. 56 Aree per attività alberghiera
 - al comma 2, modificare la previsione come di seguito: “Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dalla l.p. 15 maggio 2002, n. 7 “Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica” e relativo regolamento di esecuzione.”
 - Si evidenzia inoltre che in legenda non sono identificabili le zone individuate nei cc. da 5 a 17 in quanto non c’è corrispondenza con la numerazione riportata nelle NTA;
- art. 57 Aree per campeggi
 - al comma 2, modificare la previsione come di seguito: “Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 “Disciplina della ricezione turistica all’aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 e relativo Regolamento di esecuzione.”
- art. 55 Aree per attività commerciali e disciplina urbanistica del settore commerciale
 - al comma 4. lettera f), modificare la previsione come di seguito: “aree per attività alberghiera di cui all’art. 56 (solo esercizi di vicinato come servizio interno delle strutture; con riferimento al solo settore non alimentare);
 - al comma 4. lettera g), modificare la previsione come di seguito: “aree per campeggi di cui all’art. 57 (solo esercizi come servizio interno delle strutture);
- art. 57 Aree a campeggi
 - al comma 3, viene ammesso in tali ambiti un alloggio destinato al custode. Si rileva che l’art. 119 della l.p. 15/2015 ammette solo la realizzazione della residenza del gestore e di camere per il personale (ed eventualmente una ulteriore “per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali”), nel limite complessivo di 120 metri quadrati di superficie utile netta e non di 135 mq come erroneamente riportato;
- art. 74 Aree per impianti sportivi
 - in legenda non è stato rappresentato lo specifico retino che individua in cartografia le zone territoriali omogenee con riferimento all’articolo 74;
- art. 86 Specifico riferimento normativo - Srn.
 - nell’articolo è prevista la possibilità di realizzare un edificio con una generica funzione ricettiva. Nella relazione descrittiva della variante urbanistica è indicato che tale edificio sarà a servizio del garni presente nella vicina particella. E’ quindi opportuno prevedere le sole tipologie di esercizi alberghieri di cui all’art. 5 c. 1 della l.p. 7/2002 della l.p. 7/2002. A livello cartografico l’area oggetto della previsione va conseguentemente individuata utilizzando l’apposito retino previsto per le aree alberghiere, come stabilito dalla legenda standard.

Relativamente alle varianti cartografiche, si osserva quanto segue:

- Si suggerisce di individuare in cartografia con asterisco i rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio comunale.

In base alle considerazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla variante al PRG del Comune di Tenno subordinatamente alle indicazioni riportate.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Standard urbanistici

Si ribadisce quanto chiesto in merito alla verifica dello standard con riferimento al D.M. 1444/1968 e all'art. 10 del Regolamento, ricordando che sarà possibile avallare le proposte di modifica solo in esito ad una verifica che attesti il soddisfacimento dello standard minimo. Le integrazioni ricondotte in relazione necessitano di essere sviluppate ed integrate (standard da piano in vigore/previsioni della variante/centri abitati).

Parcheggi "Privati"

Il Comune ha scelto di confermare le previsioni di tale natura, reintegrando il corrispondente articolo (79bis). Per quanto attiene alla disciplina (artt. 79 e 79bis) si indica che se i parcheggi privati sono normati all'art. 73bis, ne va stralciato il richiamo all'art. 79 comma 1. Si segnala inoltre che le "schede degli ambiti di intervento" citate all'art. 79bis non sono presenti; si chiede un chiarimento al Comune. Si chiede la reintroduzione dei numeri dei commi.

In assenza di controdeduzioni circostanziate rispetto a quanto evidenziato dal parere della Conferenza di pianificazione, si riprendono di seguito le questioni poste attraverso il parere relativo alla adozione preliminare, integrando considerazioni emerse mediante la valutazione della documentazione definitivamente adottata:

- non è stato chiarito quanto richiesto in materia di parcheggi privati (se si intenda o meno considerare tali previsioni come integrative delle dotazioni pubbliche ai sensi dell'art. 10 comma 7 del Regolamento. In caso affermativo tali previsioni potrebbero rilevare ai fini della verifica degli standard urbanistici). Se, come pare dalla lettura dell'articolo, dette aree si configurano come ad uso privato, non potranno essere considerate quali standard e non andranno disciplinate come "servizi".
- Si ribadisce che la coerenza dei contenuti di piano va sempre assicurata, chiedendo la verifica dei cartigli, tra legenda e norma. Sempre in tema di coerenza si invita ad una verifica di norme e voci di legenda, posto che non vi è coerenza tra la ripartizione delle zonizzazioni rispetto alle zone del DM 1444/1968 ripresa correttamente dalla legenda e la struttura del documento normativo (es. art. 79bis). Si segnala inoltre che la relazione riferisce alla variante v36 un permesso di costruire convenzionato (PC14) che risulta assente in cartografia e nelle norme di attuazione; si chiede di verificare se trattasi di refuso.
- In merito alla scelta di ricondurre i parcheggi privati previsti all'interno di Permessi di costruire convenzionati, si ribadisce che possono essere considerati come tali solo quelli riconducibili all'art. 84 della l.p. 15/2015 (andrà individuata l'area dell'intervento correlato). Diversamente, il regime di convenzionamento funzionale ad esempio alla gestione patrimoniale e alla eventuale riconduzione alle dotazioni territoriali, può essere gestito attraverso la sola norma associata alla specifica destinazione di zona. A tale proposito, osservando la disciplina a cui fa riferimento la variante V35 (art. 79bis comma 3 e art. 30 comma 6) pare poter escludere che quanto previsto sia riconducibile all'art. 84 della l.p. 15/2015. Si segnala inoltre l'opportunità di fare ricorso a specifici riferimenti normativi unici ed unitari, al fine di assicurare la chiara leggibilità del piano; il caso dei parcheggi qui citati viene assunto come esempio per una verifica complessiva dell'apparato cartografico.
- Per le specifiche previsioni V35 e V36 si chiede nuovamente di verificare la posizione degli areali rispetto allo stato dei luoghi, posto che si riscontra la traslazione rispetto al parcheggio esistente. Si chiede di verificare il cartiglio (esistente/di progetto) rispetto allo stato dei luoghi.
- Non si hanno riscontri rispetto alla richiesta "Relativamente al tema in esame il Comune ha riferito che per talune specifiche aree si intendeva prevedere zone con parcheggi privati all'interno dei quali venivano ceduti al Comune alcuni stalli. Si conviene che risulta necessario rivedere quanto previsto dalla variante sia in termini cartografici che normativi, avendo cura di porre attenzione alla verifica degli standard urbanistici".
- Si ribadisce che risulta inconsueto trattare i parcheggi privati attraverso l'art. 79 "Aree a parcheggio pubblico", assimilandoli così a zone F, passibili di esproprio. Tale caso ha consentito di osservare che il piano in vigore e la variante in esame, distinguono i diversi gruppi

delle zonizzazioni senza ricondurli alle “Zone” di cui alla legenda standard (es. aree per servizi, etc.).

Verifica dei vincoli preordinati all'espropriazione

In assenza di riscontri, si rinvia alla precedente valutazione ribadendo quanto richiesto.

Si osserva che è presente nella relazione un accenno alla “riorganizzazione” delle dotazioni territoriali (riferita ai parcheggi) che pare non direttamente riferita al tema posto.

Aree di interesse collettivo

In merito alla variante V27 (ampliamento dell'area per impianti ittici) si riscontra l'avvenuta riconduzione dell'area alle zone E; si rinvia ai rilievi della Conferenza di Servizi CSP.

Preso atto di quanto chiarito con riferimento alle varianti V32 (da zona residenziale satura a parcheggio pubblico di provetto) e V32/A (da zona residenziale satura a attrezzature e servizi pubblici di livello locale (scolastica e culturale)), si chiede nuovamente di fornire gli elementi motivazionali a supporto della modifica e chiarire se trattasi delle due previsioni residenziali riviste, richiamate dal Sindaco nelle premesse.

In merito alla variante V38 (nuova previsione di “parcheggio pubblico di progetto” all'interno di un'area agricola di pregio del PUP) si osserva che la verifica richiesta con riferimento all'art. 37 comma 8 del PUP non è stata sviluppata in seno all'autovalutazione come richiesto dalla norma provinciale. Pur osservando che la relazione ha portato taluni elementi motivazionali, si chiede nuovamente di provvedere secondo quanto richiesto ponendo particolare attenzione al tema dell'impossibilità tecnica di ubicare l'intervento in altre aree (rif. comma 8).

Piani attuativi

Gli elementi forniti ad integrazione della relazione illustrativa, attenendo alle modifiche promosse dalla presente variante, paiono non rispondere a quanto richiesto in adozione preliminare. Si ribadisce pertanto quanto richiesto.

L'approfondimento istruttorio ha inoltre portato alla luce elementi che necessitano di essere chiariti, emersi dalla verifica degli artt. 26, 27 e 28:

- Le denominazione dei piani attuativi deve risultare coerente nei tre articoli, evitando di richiamare fattispecie di piani assenti nello strumento urbanistico del Comune di Tenno (es. Piani attuativi per specifiche finalità, piani guida).
- Sia posta particolare attenzione alla numerazione dei commi, necessaria per l'individuazione univoca delle distinte discipline di riferimento.
- Nel rispetto del principio di non duplicazione, va evitata la riconduzione alle norme di piano di contenuti della disciplina provinciale; se il Comune ritiene utile, può mantenere i rinvii espressi.

Permessi di costruire convenzionati (art. 30)

Richiamato che si chiedeva “L'articolo è presente nel piano in vigore, nella cui cartografia risultano presenti alcuni cartigli che rinviano ad esso. La modifica al testo normativo proposto elimina il comma 2 che attiene previsioni urbanistiche a tempo e che rinvia a “specifiche schede degli ambiti di interventi” assenti all'interno della variante in esame. Si chiede pertanto di fornire le motivazioni sottese alla modifica proposta e chiarire se si è inteso intervenire ripianificando le aree. Se invece si trattasse di un refuso, si invita il Comune a reintegrare i contenuti stralciati (disciplina, schede ed eventuali altri elementi di piano)”, facendo rinvio a quanto già indicato, si osserva quanto segue.

- Non è risultata chiara la modifica apportata (anche in ragione del mancato utilizzo della cromia del nero per le parti non modificate del piano in vigore e reintegrate in adozione definitiva) e, accertata la presenza di permessi di costruire nel piano in vigore, si chiede di chiarire cosa si innova e come ci si approccia alle schede presenti nel piano in vigore. Si rinvia pertanto la valutazione.
- Relativamente a quanto chiesto con riferimento all'art. 84 della l.p. 15/2015 si ritiene imprescindibile trattare come permessi di costruire convenzionati le sole previsioni coerenti con l'articolo richiamato, indicando come già richiesto le opere di urbanizzazione richieste

all'interno della disciplina di riferimento (da introdursi). Potranno invece permanere i permessi di costruire vigenti, non interessati da modifiche.

- L'art. 28 "Piani di lottizzazione" al comma 4 cita il PL11 (testo integrato in adozione definitiva) che, vista la descrizione, pare essere una previsione in vigore; se il Comune conferma ciò, si ribadisce quanto indicato con riferimento alla cromia del nero e si chiedono elementi rispetto alla "procedura semplificata" che il comma cita facendo riferimento al Permesso di costruire convenzionato anticipando che se fosse intervenuto il ricorso a detto strumento la variante può aggiornare l'indicazione cartografica.
- Si ribadisce quanto già evidenziato al capitolo Cartografia, 2.2) "Indicazioni generali", punto 1.
- Si riprendono al capitolo relativo alle norme di attuazione, alcune rilievi già resi.

Le modifiche introdotte all'art. 30, determinano la necessità di alcuni chiarimenti:

- le parti di testo presenti nel PRG in vigore vanno ricondotte alla cromia del nero per distinguerle dalle modifiche che la presente variante apporta.
- Sia posta particolare attenzione alla numerazione dei commi, necessaria per l'individuazione univoca delle distinte discipline di riferimento.
- Per assicurare la chiara consultazione della norma di riferimento, si chiede di fare espresso richiamo ai diversi PC (sia vigenti che introdotti dalla presente variante) con commi specifici e rinvii alle corrispondenti schede (presenti nel piano in vigore)
- Posto che si osserva che talune previsioni urbanistiche – presenti nel vigente PRG - paiono avere valenza a tempo determinato (rif. comma 2, numero stralciato) si indica che va verificata l'efficacia, sia per disciplinare le aree nel modo corretto, sia ai fini della corretta rappresentazione cartografica.

Aree agricole

Nuove aree agricole di rilevanza locale

Si prende atto dei chiarimenti resi con riferimento alle previsioni di nuove aree agricole (es. V04, V09, V11, V18, V21 etc.), ricondotte ad "aree agricole" (art.37 del PUP) in adozione definitiva. Si chiede la modifica del rapporto ambientale, che riferisce dell'ampliamento della area agricola del PUP, segnalando che la previsione promossa dalla presente variante è confermativa di quanto già previsto dal piano provinciale (es. V09).

Si prende atto dell'introduzione del vincolo di inedificabilità (art. 45 della l.p. 15/2015) per la variante V14 (lett. a) e b)), per la quale si erano chiesti chiarimenti, e per la variante V23. Osservando che è stato contestualmente inserito il nuovo art. 26 bis "Aree inedificabili con vincolo decennale" si evidenzia la necessità di precisare il contenuto dell'articolo:

- il comma 3 va espunto, posto che le aree sono inedificabili e non producono indice.
- Va rivisto il titolo, evitando il richiamo ad un vincolo decennale: la trasformazione ad area inedificabile non è a tempo determinato e l'eventuale ripristino di potenzialità potrà avvenire solo con procedure ordinarie di variante, decorsi i dieci anni.

Con riferimento ai rilievi resi, in assenza di riscontri si ribadisce che ai fini dell'aggiornamento cartografico, si chiede anche la verifica degli sfondi di zonizzazione a bosco, rimasti al limite dell'area variata V21, che per dimensione contenuta risultano non apprezzabili alla scala del piano. Analogo rilievo vale per l'area a bosco, stretta tra le varianti V15 e V16, da verificarsi rispetto allo stato dei luoghi.

Si chiede di chiarire se le aree presenti nel piano in vigore e disciplinate mediante l'art. 64 "Area agricola di rilevanza locale – Zona dei terrazzamenti agricoli" ora stralciato, siano state ricondotte all'art. 62 ""Aree agricole di rilevanza locale" con lo specifico riferimento normativo al comma 2 "aree agricole terrazzate con muretti a secco". In caso affermativo si chiede di chiarire la relazione intercorrente con il comma 6 riferito alle "zone terrazzate" e con l'art. 69 "Difesa paesaggistica – parco dei terrazzamenti agricoli" che nelle parti di commi espunti dalla presente variante sembra trattare zone affini.

La disciplina relativa al recupero di edifici esistenti va rivista in coerenza con l'art. 112 della l.p. 15/2015, secondo quanto richiamato a seguire.

Aree agricole del PUP

Il Servizio Agricoltura ha fornito in data 27 settembre 2022 (prot. n. 660461) un parere rivisto in data 6 ottobre 2022 (prot. n. 685133) che si riporta:

“Relativamente alle norme di attuazione, non sono stati risolti alcuni refusi segnalati, in particolare agli artt. 16, 20, 61 e 62 (riferimento a norme abrogate) e all’art. 63 (riferimento errato al comma 3). Relativamente al comma 11 dell’art. 63 permane l’ambiguità del concetto di “abitazione temporanea”.

Si segnalano inoltre alcune incongruenze tra elaborati, relativi a varianti aventi per oggetto stralci di previsioni:

- Var. 04A/B/C/D, Var. 11 e Var. 18: è area agricola del PUP, mentre nella RELAZIONE NUOVA elenco è indicata come area agricola locale;
- Var. 09B: è area agricola del PUP, mentre nella RELAZIONE NUOVA elenco ed in CARTOGRAFIA è indicata come area agricola locale;
- Var. 21A/B: è area agricola del PUP, mentre nella RELAZIONE NUOVA elenco, nel RAPPORTO AMBIENTALE ed in CARTOGRAFIA è indicata come area agricola locale”.

Si ribadiscono le richieste di aggiornamento della disciplina di riferimento per le aree agricole delle diverse fattispecie:

- vanno rivisti i richiami a disposizioni provinciali superate e non più in vigore; non possono essere mantenuti
- va rivista in coerenza con l’art. 112 della l.p. 15/2015 la disciplina relativa al recupero di edifici esistenti. Per meglio chiarire quanto indicato, si ricorda che il vincolo di destinazione d’uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall’articolo 112 della l.p. n. 15/2015; per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della l.p. n. 15/2015 – per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla l.p. n. 1/2008 o in precedenza dalla l.p. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall’articolo 121, comma 19. In sintonia con l’art. 37, comma 6 delle Norme di attuazione del PUP, gli edifici per cui non sussista il vincolo di destinazione agricola, come sopra definito, possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, entro i limiti stabiliti dal PRG (artt. 77 e 122 l.p. 15/2015).
- il mutamento di destinazione d’uso di edifici realizzati a supporto di attività agricole è disciplinato a livello provinciale; si introducano solo rinvii espressi (art. 61 comma 9, 62 comma 8).

Considerate le modifiche apportate in adozione definitiva si indica quanto segue:

- art. 62: se il comma 9 è stato reintrodotta in quanto mantenuto rispetto al PRG vigente, va individuato con la cromia del nero in quanto non si tratta di una innovazione della variante in esame.
- Art. 63: si chiede di chiarire se le “zone terrazzate” di cui al comma 6 sono ulteriori e diverse rispetto a quelle del comma 2.
- Osservata la modifica apportata all’art. 63 comma 17 si chiede la precisazione del comma, posto che le preesistenze sono “costruzioni accessorie” ai sensi del regolamento, solo se posseggono le caratteristiche da esso definite (il materiale non è una determinante).

Verde privato – art. 68

Modifiche normative

Si prende atto della scelta del Comune inerente la semplificazione della disciplina proposta in adozione preliminare. Il tema del recupero viene affrontato attraverso due distinti commi (comma 1 e comma 3). Considerate le innovazioni si indica quanto segue:

- comma 1: gli interventi descritti come distinti sono riferibili alla ristrutturazione edilizia, in coerenza con l’art. 77 l.p. 15/2015
- comma 3: si ricorda che gli ampliamenti eccedenti il 20% di cui alla ristrutturazione edilizia si configurano come nuova costruzione
- comma 4: per un corretto adeguamento alla disciplina provinciale, si chiarisca se si fa riferimento agli edifici pertinenziali.

Nuove previsioni urbanistiche – piani attuativi – V01, V25 A e B, V26 e V28

Considerati gli obiettivi descritti dal Comune in adozione preliminare e i rilievi di cui al parere, le scelte sono state in parte ripensate.

Le modalità attuative sono state riviste:

- variante V01 – Piano Guida Località Matoni – zona alberghiera intervento edilizio diretto con specifico riferimento normativo art. 56 comma 11
- variante V25A e V25B - loc. Le Foci, Cologna Gavazzo – demolizione in centro storico e nuova costruzione residenziale/alberghiero intervento edilizio diretto con specifico riferimento normativo art. 86 comma 1 – “SRN. 01”
- variante V28: Albergo la Rocchetta, Cologna Gavazzo piano attuativo di riqualificazione urbana RU1 (art. 27 e Allegato)
- variante V26 – Loc. Cologna Gavazzo - area a verde privato e agricola di rilevanza locale/terrazzata – PC1 – permesso di costruire convenzionato (art. 30 e Allegato)

Per taluni rilievi non è stato dato riscontro e vengono pertanto di seguito ribaditi:

- V28 (piano attuativo RU1) Albergo la Rocchetta: va verificata rispetto alla superficie minima di cui all'art. 49 comma 5 della l.p. 15/2015.
- Si osserva che permangono situazioni in incongruenza nelle denominazioni delle diverse aree, considerate in alcuni passaggi piani attuativi e in altri permessi di costruire convenzionati; anche la legenda presenta rinvii normativi non coerenti con il cartiglio (PC/PL).
- Permane la mancata rappresentazione in cartografia delle nuove zonizzazioni coerente con quanto normato e/o descritto in relazione illustrativa; si richiama quanto indicato anche per le aree di pubblico interesse.

Si prende atto dell'avvenuta eliminazione delle Schede riferite alle varianti V25, V26 e V28, che correlavano gli aumenti di potenzialità edificatoria alla perequazione. Pur in assenza delle schede, si ribadisce quanto richiesto al capoverso ad esso dedicato, in merito alla necessità di ricondurre agli elaborati di piano le opere di interesse collettivo e le diverse zonizzazioni. Si ribadisce inoltre che “Si riscontra che le cessioni previste porterebbero all'acquisizione per parti di talune porzioni del percorso. Non si hanno elementi sul possibile effetto cumulativo, in caso di affine disponibilità su attigue aree”.

Per quanto riguarda le singole varianti si indica quanto segue, distinguendole in base al diverso approccio normativo.

Per la definizione dei parametri, si consideri quanto già indicato ai fini del corretto adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale (es. altezze).

Variante V01 – Piano Guida Località Matoni – zona alberghiera intervento edilizio diretto con specifico riferimento normativo art. 56 comma 11

Si prende atto della scelta del Comune di confermare la zonizzazione da piano in vigore, estesa, rinunciando alla volontà – descritta attraverso l'adozione preliminare - di mantenere il controllo sulle aree anche in fase di progettazione (viene stralciata la scheda presente in adozione preliminare). A contenere l'impatto paesaggistico viene introdotta una altezza di zona contenuta.

Posto che in adozione preliminare il Comune riferiva la volontà di mantenere la potenzialità del piano in vigore, “spalmandola” su una superficie alberghiera incrementata al fine del contenimento degli impatti, si chiede di portare in luce il parametro posto che nella norma di raffronto si ha il solo nuovo volume potenziale (1.6000 mc). Si ricorda inoltre che per il corretto e completo adeguamento alla disciplina provinciale il parametro va ricondotto alla SUN.

Variante V25A e V25B - loc. Le Foci, Cologna Gavazzo – demolizione in centro storico e nuova costruzione residenziale/alberghiero intervento edilizio diretto con specifico riferimento normativo art. 86 comma 1 – “SRN. 01”

Si richiama quanto indicato dal parere relativo alla adozione preliminare “Il costruito storico non produce diritto edificatorio. Inoltre, si rileva che in termini generali non è opportuno immaginare che gli edifici presenti entro il centro storico che abbiano perso i caratteri storici originari, vengano a priori ricollocati altrove. Va infatti privilegiata la qualificazione in loco. Resta confermato che non è ammissibile la ricollocazione di volumi presenti in centro storico fuori da esso, fattispecie questa che oltre ad essere in contrasto con il generale principio del contenimento del consumo di suolo, non trova riscontro negli Indirizzi e Criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 20116 di data 30 dicembre 1992. Nulla osta l'enucleazione dal centro storico per i casi di manufatti per i quali si dimostra l'assenza di valenza storica dall'origine.” e la conclusione “Si indica pertanto al Comune che allo stato del procedimento in essere è possibile procedere o integrando i contenuti necessari ai sensi dell'art. 26 (per le sole aree esterne al centro storico) e quindi verificando gli indici convenzionali assegnati

alle aree, oppure individuando una diversa modalità di trattamento delle diverse aree evitando i due istituti di cui sopra e ridefinendo la perimetrazione del centro storico. Si propongono nel proseguo alcuni spunti per la revisione delle scelte entro la cornice del presente rilievo di valenza generale, invitando il Comune a ponderare anche eventuali diverse soluzioni alternative”.

Rispetto alle opzioni di cui sopra, si osserva che il Comune ha scelto di non integrare il piano con i contenuti di cui all'art. 26, scegliendo quindi una diversa modalità di trattamento dell'area, pur non facendo corrispondere alla scelta quanto richiesto in merito alla ridefinizione del perimetro del centro storico. A tale proposito la relazione illustrativa informa che l'edificio era presente nel catasto storico e che con un rifacimento risalente agli anni '60/'70 ha perso la valenza storico—architettonica e l'interesse. Precisa inoltre le motivazioni che ne hanno determinato l'inclusione entro il perimetro del centro storico. Ribadendo che “in termini generali non è opportuno immaginare che gli edifici presenti entro il centro storico che abbiano perso i caratteri storici originari, vengano a priori ricollocati altrove”, si ritiene che per una valutazione favorevole siano necessarie motivazioni più approfondite – anche attraverso la ricerca documentale già chiesta - ed una dettagliata descrizione delle valenze estesa al contesto per chiarire l'eccezionalità della modifica rispetto all'introno. Si ribadisce che va verificato il documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A) di cui non si hanno elementi.

Si segnala che la scelta del Comune di confermare l'edificio (ancora rappresentato come R3 e la cui scheda risulta nuovamente non stralciata dalla presente variante) come parte del centro storico non è coerente con quanto la relazione riporta e non è in linea con quanto richiesto dal parere.

Si osserva inoltre che risulta non definita l'area “svuotata” dall'edificio esistente quale spazio pubblico e che la rappresentazione grafica (mantenimento edificio R3) non corrisponde al disegno atteso e descritto in relazione. Non si ha pertanto una chiara visione del disegno di pubblico interesse, che per il suo carattere eccezionale è parso di interesse del Comune al punto da adottare per l'area un approccio eccezionale e distinto.

Per entrambe le aree (25A nuovo ricettivo e 25B demolizione in centro storico) le zonizzazioni rappresentate non sono coerenti con quanto descritto in relazione. L'art. 86 (Srn 01) non fa richiamo ai due distinti ambiti e per il suo carattere di genericità non consente di comprendere il disegno atteso.

Si ribadisce pertanto quanto richiesto in precedenza al paragrafo “Contenuti di tutte le schede”, ancora attuale posto che le varianti non sono state modificate nella sostanza:

- Ad integrazione della parte descrittiva, “vanno definiti i contenuti cogenti con valenza normativa. In luogo delle generiche diciture riferite agli usi o funzioni, fa fatto rinvio alla corrispondente destinazione di zona e corrispondente articolo ai fini della applicabilità della disciplina di riferimento. I parametri massimi, vanno indicati come tali e vanno definiti in coerenza con la disciplina delle diverse zonizzazioni. Il parametro dell'altezza va integrato come indicato nella parte del verbale riferito alle norme di attuazione. Vanno integrati i parametri mancanti se non sostituiti dal rinvio espresso all'articolo di riferimento”.
- “Si indica che le previsioni di opere pubbliche vanno rappresentate sia in cartografia che nelle schede, luogo questo deputato all'individuazione delle aree in cessione (ed eventuali opere). Le rappresentazioni divengono fondamentali per gestire la fase attuativa/patrimoniale e per inquadrare l'intervento entro il più ampio quadro delle previsioni di interesse collettivo di riferimento”.
- Per l'area V25 che si compone di due zone spetterà alla norma gestire tempistiche e relazioni.
- Si evidenzia che l'opera di interesse collettivo (ciclabile e/o percorso pedonale) pare rappresentata in un allegato alle Schede, ma non ricondotta negli elaborati di piano. Si riscontra che le cessioni previste porterebbero all'acquisizione per parti di talune porzioni del percorso. Non si hanno elementi sul possibile effetto cumulativo, in caso di affine disponibilità su attigue aree. Se l'obiettivo pubblico è ancora presente, la rappresentazione va integrata, al pari della norma, anche in assenza delle Schede.
- Per l'area 25A, ridotta in adozione definitiva, si segnala nuovamente che non è rappresentata la fascia di rispetto stradale e “si suggerisce pertanto di verificare se l'intervento può essere ridotto alla sola area agricola locale - considerando anche le fasce di rispetto stradali”. Si aggiunge inoltre che l'area della variante 25A non è zonizzata in coerenza con le funzioni descritte e la corrispondente norma non fa rinvio all'articolo di riferimento.

- Si richiama che in Conferenza di pianificazione, posto che il Sindaco riferiva che l'area V25 è stata pensata per ospitare nuovi spazi a supporto dell'area alberghiera posta a sud, oltre la strada comunale, si chiedeva di "verificare prioritariamente la possibilità di prevedere la trasformazione in area alberghiera dello spazio a verde privato adiacente la zona ricettiva e parte della stessa proprietà, anche nell'ottica di una razionale organizzazione delle funzioni. Si osserva che non è reso il disegno urbanistico dell'area 25B". Non si hanno riscontri in merito.
- Art. 18: si rinvia a quanto indicato con riferimento all'autovalutazione.

In assenza di quanto sopra indicato, si ribadisce il parere critico già reso. Si osserva che l'interesse pubblico della modifica pare riferito prettamente alla riduzione del grado di pericolosità in caso di attraversamento dell'arteria stradale e all'introduzione di un marciapiede. Si esprime inoltre perplessità rispetto al fine, posto che la relazione fa richiamo alla realizzazione di un "cannocchiale ottico" e "relativo parcheggio" chiedendo al Comune una riflessione sul possibile mantenimento di situazioni di pericolosità determinate dalle funzioni attese.

Variante V28: Albergo la Rocchetta, Cologna Gavazzo piano attuativo di riqualificazione urbana RU1 (art. 27 comma 2 e Allegato)

La variante definitivamente adottata, conferma gli obiettivi precedentemente descritti, mantiene la scelta dell'adozione preliminare, sfila la Scheda n.2, introduce un piano di riqualificazione urbana ed allega alle norme di attuazione uno schema descrittivo delle aree in cessione.

Considerato il nuovo comma 2, si chiede se la SUN massima in essa indicata sia quella desunta dall'incremento i 185 mq rispetto alla SUN esistente a fronte della cessione pista ciclabile (descritta in adozione preliminare).

Si ribadiscono le richieste di approfondimento di cui al parere relativo alla adozione preliminare, che paiono non avere trovato compiuto riscontro:

- "Nel merito, se il Comune accerta l'assenza di valenza storica dell'edificio in essere – anche rispetto al documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A) di cui non si hanno elementi - attraverso una ricerca documentale, nulla osta alla modifica dell'assetto del piano in vigore (...)"
- "Si invita il Comune a valutare i contenuti della eventuale scheda, definendo gli indirizzi vincolanti per la progettazione, utili a raggiungere il risultato atteso e descritto dall'ipotesi progettuale".
- La scheda dell'edificio storico dovrà essere rivista o stralciata, in base alle scelte del comune.

In fase di integrazione, si faccia riferimento a quanto indicato per la variante n. 25.

Con riferimento all'art. 27 comma 2 si indica che:

- va fatto rinvio allo schema allegato
- si consiglia di definire gli usi ammessi.

Variante V26 – Loc. Cologna Gavazzo - area a verde privato e agricola di rilevanza locale/terrazzata – PC1 – permesso di costruire convenzionato (art. 30 e Allegato)

La variante definitivamente adottata, conferma gli obiettivi precedentemente descritti, rivedendo la disciplina di riferimento (da piano attuativo a permesso di costruire convenzionato).

Si ribadiscono le richieste di approfondimento di cui al parere relativo alla adozione preliminare, che paiono non avere trovato compiuto riscontro:

- "Per quanto attiene gli elementi motivazionali, si chiede di meglio chiarire l'indicazione per la quale l'edificio esistente è oggi sopraelevabile fino a cinque piani, quando la stessa scheda pone l'attuale altezza massima di piano a 7,00-8,50 m".
- "Nel merito, va meglio chiarita la differenza che intercorre tra l'area trattata dalla presente variante e le attigue, posto che si evidenzia l'opportunità di seguire l'approccio di cui sopra con omogeneità. Non è inoltre risultato chiaro come la modifica apportata alla norma di zona – e descritta con pari finalità – non possa essere risolutrice anche per l'area che si esamina ora".

Relativamente alla scelta del Permesso di costruire convenzionato si fa rinvio al rilievo già reso relativo alla necessaria coerenza con l'art. 85 l.p. 152015; osservando che la variante V26 non pare attinente ai casi di cui al citato articolo, si ribadisce che la scelta corretta è l'introduzione di "una destinazione di zona rispondente agli usi previsti" (sia residenziali che di pubblico interesse) e

che la puntuale disciplina potrà essere declinata attraverso uno specifico riferimento normativo. Per la declinazione della corrispondente normativa, si segnala che:

- quanto ora già normato (art. 30) non fa richiamo alla ristrutturazione urbanistica, intervento atteso secondo le descrizioni di cui alla relazione ma che pare non normato.
- va fatto rinvio allo schema allegato
- si suggerire di utilizzare i commi, per una più agevole gestione della normativa
- posto che le aree in cessione si pongono laddove pare probabile la collocazione degli accessi, sia chiarita la relazione tra le potenzialità e l'accessibilità.

Schede edifici storici

Il documento "Variazione schede centri storici" definisce le schede nelle versioni di progetto e di raffronto.

Relativamente alla versione di raffronto è necessario che permanga l'evidenza delle modifiche introdotte in adozione preliminare e stralciate in adozione definitiva.

Si prende atto della scelta del Comune di stralciare le modifiche proposte per due schede in adozione preliminare (nn. 716 e 213).

Nel ribadire che "Dal punto di vista dell'approccio e della disciplina, si condivide la volontà di cercare il più giusto equilibrio tra innovazione e conservazione degli elementi di valore del piano in vigore; è possibile definire puntualmente attraverso le schede talune indicazioni per la progettazione che possano – con valutazioni ponderate rispetto a ciascun singolo edificio – individuare eventuali misure alternative o di eccezione rispetto alla disciplina provinciale" si osserva che taluni degli approfondimenti richiesti paiono non aver trovato riscontro:

- "è necessario nel motivare le modifiche proposte fornendo elementi rispetto alla natura e alla valenza degli edifici; vanno forniti elementi in merito agli effetti attesi rispetto alla permanenza dei "caratteri formali tradizionali" e alla tipologia storica, differenziata nelle schede in base al livello di definizione".
- "Ai fini della valutazione è inoltre necessario fornire la visione dell'intervento entro il contesto di riferimento e la documentazione fotografica dell'edificio nel suo complesso e ponendo particolare cura per i fronti interessati dalle modifiche".

Tali elementi risultano ancora assenti e non si hanno elementi sufficienti per comprendere se le proposte siano accoglibili.

La relazione illustrativa da conto della avvenuta integrazione della documentazione fotografica; si osserva tuttavia che le immagini non rappresentano gli edifici nel complesso e che i fronti interessati da modifica non sono chiaramente individuabili quando descritti con riferimento ai punti cardinali, non riferibili alle foto. Si chiede nuovamente se i fronti interessati da modifica siano quelli secondari, chiedendo di precisare la visibilità dalla pubblica via posto che in taluni casi le modifiche proposte parrebbero interessare fronti di rilievo.

Per quanto attiene alle specifiche schede si ribadisce:

- "n. 12 Tenno e n. 223 Calvola: siano integrate le foto dell'edificio originario o ante cantiere, posto che l'immagine proposta non consente la lettura dei caratteri storico-tipologici di riferimento necessari per comprendere la proposta di modifica". Si assume che le immagini introdotte rappresentino l'edificio a seguito di un intervento di recupero; non si hanno elementi di lettura sufficienti per accogliere una proposta di carattere eccezionale rispetto a quanto stabilito dai Criteri provinciali. Delle due facciate rappresentate, non si comprende quale sia quella interessata dalla apposizione di balconi a cui la scheda fa richiamo. Si indica pertanto che non può essere il taglio foronometrico di un progetto a definire l'opportunità o meno di introdurre un elemento d'eccezione. Se i fori a parete di cui all'immagine a sinistra, rappresentano una preesistenza, il ripristino di poggiali esistenti risulta già ammesso dal piano in vigore.
- quanto richiesto con riferimento alla scheda n. 72, Tenno; in assenza di riscontri e chiarimenti si ritiene che l'inciso normativo di cui all'art. 8 comma 2 sia adeguato per gestire il potenziale intervento e che pertanto dalla scheda possa venir rimosso il parametro dimensionale per il quale non è possibile accertare la coerenza con la norma e con i caratteri dell'edificio.

Si chiede un chiarimento rispetto alla indicazione di cui alla relazione, che riferisce che “Le variazioni alle schede non soggette a cambio di categoria, non vengono individuate come varianti cartografiche nelle tavole di raffronto”, chiedendo una verifica con riferimento alla scheda n. 567 che pare interessata da modifica di categoria ma che non risulta individuata nel file shape V100.

Alloggi tempo libero e vacanze e adeguamento alla l.p. 6/2020

Si chiede riscontro a quanto indicato in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, (l.p. 16/2005) con particolare riguardo alle indicazioni del Comune che in adozione preliminare riferiva di considerare “detto contingente esaurito in quanto risulta superato il termine temporale ultimo per la fruizione del contingente, stabilito dal Comune (anno 2020)”. Si chiede inoltre di chiarire la motivazione sottesa all’eliminazione dalla relazione illustrativa del passaggio in cui il Comune dichiarava ciò.

Qualora fosse intenzione del Comune mantenere il contingente, si precisa che è necessario verificare quanto utilizzato alla data della variante che è intervenuta con il dimezzamento di cui all’art. 130 della l.p. 15/2015, per accertare che sia stato dimezzato il contingente allora non già eroso. In subordine, dal contingente correttamente dimezzato, si sottrarrà quanto a seguire utilizzato, riportando in norma il contingente oggi residuo.

Con riferimento all’adeguamento alla l.p. 6/2020 si fa richiamo a quanto richiesto con riferimento alla adozione preliminare. Qualora non sia intervenuta l’integrazione della delibera di adozione preliminare, vanno stralciati tutti i contenuti relativi al nuovo contingente dai documenti di piano (relazione, norme, allegato alle norme) e l’allegato n.3 alle norme di attuazione, introdotto in adozione definitiva.

Relativamente alle norme di attuazione, eliminati i riferimenti introdotti ai fini dell’adeguamento della l.p. 6/2020 e chiarito quanto chiesto al primo paragrafo, nel caso del solo mantenimento della disciplina presente nel piano in vigore riferita alla l.p. 16/2005 vanno ripristinati i contenuti con essa coerenti eliminando le ulteriori innovazioni.

Norme di attuazione

Le parti di testo presenti nel PRG in vigore, vanno ricondotte alla cromia del nero, per distinguerle dalle modifiche che la presente variante apporta.

Adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.

La presente variante è intervenuta adeguando i contenuti delle norme tecniche di attuazione alle rinnovate disposizioni provinciali, in particolare alla l.p. 15/2015 e al relativo regolamento urbanistico edilizio di attuazione (d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg). Il verbale della Conferenza di pianificazione relativo alla adozione preliminare ha evidenziato la necessità di modifiche, integrazioni e chiarimenti. Esaminata la documentazione definitivamente adottata, si evidenzia la necessità di ulteriori perfezionamenti al fine di rendere il PRG di Tenno adeguato alla rinnovata disciplina provinciale.

Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 121 della l.p. n. 15/2015, cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio o con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

In merito all’adeguamento dei parametri e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, la valutazione non può nuovamente essere resa con completezza data l’assenza dei necessari elementi di verifica e degli indici stessi; la relazione non è stata integrata con elementi in merito alle modalità di trasposizione dei parametri. Si ribadisce che “il Comune dovrà provvedere alla conversione, implementando i ragionamenti sottesi all’adeguamento degli indici edificatori sul territorio comunale; è necessario motivare le scelte considerando le tipologie edilizie ricorrenti e gli effetti dei parametri nelle zone orograficamente differenti. Per specifici ambiti del territorio comunale, il ragionamento deve essere implementato anche con l’ausilio di schemi grafici. Il parametro riferito all’altezza, quando necessario al fine dell’applicazione della disciplina relativa alle distanze, andrà espresso anche in metri”.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del Regolamento, con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN. Vanno rivisti tutti i contenuti che, anche in via generale, richiamano i parametri edificatori resi con riferimento al volume o con richiami ad ampliamenti/indici volumetrici. Si chiede nuovamente di rivedere i parametri di cui al documento normativo, chiedendo al Comune la verifica generale del testo.

In adozione definitiva è stato rivisto con puntualità il sistema dei cartigli, che nel piano in vigore individuano gli indici e parametri di riferimento per le diverse destinazioni di zona e delle relative sottozone; i parametri vengono correttamente ricondotti al documento normativo e la legenda dell'apparato cartografico fa rinvio alle singole sottozone. Va semplificata la legenda, evitando la duplicazione di cartigli distinti, che rinviano ad un unico articolo. Con riferimento agli indici ricondotti alle norme e relativi alle aree per attività alberghiere (art. 56) si chiede un chiarimento rispetto al margine di innovazione che la variante introduce e che non è parso chiaro; andranno distinti gli indici confermati e non variati, da quelli innovati (anche attraverso la cromia del documento normativo di raffronto). Posto che il piano esprime le potenzialità in termini forfettari (volume), la variante è chiamata ad occuparsi della trasposizione in SUN ai sensi dell'art. 104 della l.p. 15/2015; se si conferma il parametro forfettario, pare non necessaria l'introduzione dell'indice di utilizzazione fondiaria/territoriale, scelta questa per la quale si chiedono elementi al Comune. Assumendo come esempio le aree alberghiere, se è lo specifico riferimento normativo a fungere da rinvio allo specifico comma dell'art. 56, non si è compresa l'apposizione del cartiglio "A". Relativamente ai diversi commi, introdotti per disciplinare le diverse aree alberghiere con indici differenziati, si osserva che il parametro relativo alla potenzialità risulta duplicato (UF, UT, volume).

Relativamente ai parametri riferiti all'altezza (rivisti in adozione definitiva) - talvolta distinta in ragione del tipo di copertura - si evidenzia che tutti i parametri vanno necessariamente ricondotti alle denominazioni di cui al RUEP (es. altezza del fronte o della facciata [m], numero di piani fuori terra [n. piani], altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H), etc.). Si richiama che tale distinguo assicura inoltre che i parametri si confacciano alle diverse possibili tipologie di copertura e non solo alle due fattispecie a cui le norme di attuazione fanno richiamo (copertura piana/inclinata).

Si ribadiscono alcune richieste di modifica del documento normativo ai fini del corretto e completo adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale, richiamando per punti il precedente parere e facendo ad esso espresso rinvio:

- volume lordo fuori terra
- parametri eventualmente presenti nelle schede dei centri storici
- principio della non duplicazione della disciplina e non duplicazione degli aspetti procedurali
- disciplina riferita alle "costruzioni accessorie"
- elementi in merito agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati (art. 121 della l.p. 15/2015 e dalla Circolare esplicativa del Regolamento)
- coerenza tra voci di legenda e articoli nelle norme.

Relativamente ai singoli articoli, a integrazione delle osservazioni riportate in via diffusa nel parere relativo alla adozione preliminare e nella presente nota, si evidenziano i seguenti elementi:

- Art. 9: si richiama quanto indicato ai periodi nn. 2 e 3 del precedente parere. Ad integrazione di ciò e per meglio indicare al Comune la strada verso un corretto approccio all'adeguamento, si indica che – una volta semplificato l'articolo secondo il principio di non duplicazione della disciplina già richiamato – spetta alla variante scegliere eventuali misure specifiche di ampliamento per gli edifici soggetti alla categoria della "ristrutturazione edilizia" posto che la definizione di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015 è tesa a definire il "tetto massimo" raggiungibile per interventi di tale natura; per maggiore chiarezza si pone l'esempio degli ampliamenti in centro storico: se il Comune sceglie (comma 4.1) di ammettere aumenti massimi del 10% del volume (da ricondursi a SUN) non è corretto il richiamo generale all'ampliamento del 20%.
- Art. 15: la disciplina è stata perfezionata; si chiede nuovamente di chiarire la finalità dell'introduzione della limitazione di cui al comma 2, non presente nel regolamento (art. 32).
- Art. 15 bis: considerato lo stralcio del comma 4 che fa richiamo ad immobili ricompresi entro un piano per il patrimonio edilizio montano, si chiede nuovamente al Comune se sia in vigore un piano di tale natura, ricordando che in caso affermativo anche detto strumento deve essere oggetto di adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale.
- Art. 20: si ribadisce quanto richiesto.

- Art. 23: si ricorda che ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. 8-61/2017, l'allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m. (disposizioni provinciali in materia di distanze), resta applicabile anche dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso (7 giugno 2017).
- Art. 26: si ribadisce quanto richiesto.
- Art. 27: si ribadisce che il primo paragrafo attiene ad aspetti procedurali definiti dalla l.p. 15/2015 a cui va fatto rinvio.
- Art. 29: si ribadisce che se vi sono piani guida, l'articolo può rimanere e deve fare richiamo ad essi. Diversamente vale la disciplina provinciale.
- Art. 30: per i permessi di costruire previsti dal piano in vigore, si chiede nuovamente:
 - se vi sia una specifica norma di riferimento ed elenco
 - che le schede citate non sono presenti.
 - che per tutti i contenuti che replicano la disciplina provinciale, va fatto espresso rinvio ad essa.
 - chiarimenti in merito al comma 2 (dapprima eliminato, ora reintrodotta) posto che risulta ancora non chiaro l'intento di piano (es. se la previsione fosse giunta a scadenza, spetta alla variante la ripianificazione dell'area) e gli effetti rispetto alla previsione a tempo determinato.
 - se il piano in vigore abbia definito per i PC già vigenti le opere di riferimento, non indicate nella variante.
- Art. 31: si ribadisce quanto richiesto.
- Art. ex 33 (stralciato): si ribadisce quanto richiesto.
- Art. 43: si ribadisce quanto richiesto per i "volumi tecnici" di cui al comma 7, che vanno definiti facendo rinvio alla l.p. 15/2015, comma 3. Vanno rivisti i vari richiami. La revisione del documento normativo porta in luce il nuovo comma 2 che fa riferimento a "fronti di pregio" e "vincoli puntuali" assenti in cartografia, ma che parrebbero presenti nel piano in vigore stanti richiami ad essi presenti in commi delle norme non variati (es.art.44 comma 8).
- Art. 44: si ribadisce che le categorie operative vanno definite con rinvio espresso agli interventi di cui all'art. 77 della l.p. 15/2015; la revisione del documento normativo porta in luce la possibile duplicazione di contenuti per la quale si chiede al Comune la verifica (art. 8 e seguenti).
- Art. 45: si ribadisce quanto richiesto, indicando che il nuovo comma 9 (introdotto in adozione definitiva) non è integralmente risolutivo.
- Art. 48: si ribadisce quanto richiesto. Si fa rinvio al rilievo reso con riferimento alle "costruzioni accessorie", ribadendo che l'articolo va riformulato.
- Art. 49: si ribadisce quanto richiesto, indicando che la prevalenza va assicurata con riferimento a tutti gli usi possibili e non solo a quota parte. Il comma 5 risulta ancora non chiaro, posto che pare assente un parametro riferito al lotto minimo; si chiede un chiarimento in merito.
- Art. 50: si ribadisce quanto richiesto, con particolare attenzione al contenuto del piano in vigore e alla volontà pianificatoria.
- Art. 54: Si chiedono nuovamente chiarimenti in merito ai due nuovi commi nn. 4 e 5 parte terza, posto che non è parsa chiara l'innovazione e che non sono stati forniti riscontri. Nel rispetto della legenda standard si indica che è opportuno distinguere le aree con specifica disciplina, attraverso gli specifici riferimenti normativi (Z602_P).
- Art. 58: si ribadisce quanto richiesto.
- Art. 59: si chiede nuovamente di verificare il rinvio normativo.
- Art. 73: si ribadisce quanto richiesto con riferimento ai cartigli.
- Art. 70: si ribadisce quanto richiesto.

In adozione definitiva il Comune ha apportato modifiche ed integrazioni all'apparato normativo, al fine di integrare in esso i parametri espressi dal piano in vigore mediante i cartigli rimossi in adozione preliminare. Diverse sono le fattispecie di modifica.

- In taluni casi, viene assegnato in cartografia il corretto perimetro da legenda standard e confermato in norma lo specifico riferimento normativo già in vigore, assicurando così una più agevole individuazione delle aree con disciplina specifica (es. artt. 51, 52, 62, 68 commi vari). Si ricorda che va sempre assicurata la leggibilità degli elaborati cartografici, assicurando il

ricorso al minor numero di segni grafici possibili, quando il rinvio è ad un solo articolo/comma (es. zone residenziali e alberghiere o piani lottizzazione).

- Nel caso dell'art. 56, viene integrato l'articolo riportando in norma parametri espressi dal PRG vigente attraverso i cartigli apposti in cartografia, ora rimossi in coerenza con la legenda standard; a ciascuna area corrisponde un comma a cui lo specifico riferimento normativo fa rinvio (varianti nn. 03 lettere varie e 07). Si osserva che – per tale articolo - va condotto l'adeguamento dei parametri e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, secondo quanto già indicato. Il parametro dell'altezza va necessariamente adeguato secondo quanto previsto dal RUEP e che il volume va necessariamente espresso in SUN ai fini del corretto adeguamento; ai fini della trasposizione del parametro vanno forniti gli elementi secondo quanto già indicato. I diversi punti di ciascun comma contengono parametri eccedenti quelli previsti dal piano in vigore (es. U_f e I_f) e non coerenti con l'espressione in termini forfettari della massima potenzialità. Per ogni parametro va fatto riferimento alla denominazione di cui alla rinnovata disciplina provinciale.
- La relazione illustrativa richiama inoltre i parametri, riferiti ad ulteriori cartigli presenti nel piano in vigore, ricondotti in norma attraverso l'"Allegato 01". Si rinvia a quanto già indicato con riferimento al parametro dell'altezza e si invita alla verifica dei parametri di utilizzazione della terza tabella (denominazione).
- Art. 19: si precisa che la revisione della disciplina delle costruzioni accessorie, dovrà considerare anche tale articolo. Se il Comune considera le strutture come assimilabili ad esempio alle bussole nei limiti definiti per le costruzioni accessorie, i parametri sono resi dal RUEP e va fatto ad esso rinvio. Per le ulteriori o diverse strutture il riferimento è la destinazione di zona. Nel caso di dehors/strutture stagionali i Comuni si dotano generalmente di uno specifico regolamento. Gli aspetti procedurali sono definiti dalla l.p. 15/2015 e non dallo strumento urbanistico.
- Art. 35: accertata la presenza di beni ambientali del PUP nel territorio di Tenno, se ne chiede rappresentazione in cartografia.
- Art.38: si chiede di chiarire l'areale di riferimento, data l'assenza in cartografica di un corrispondente perimetro. Si osserva la presenza di aree a verde pubblico lungo il torrente Magnone (tav.3 al 2000) individuate con cartiglio PU "parco urbano" che tuttavia fanno riferimento ad un altro articolo (art.77 " Verde pubblico attrezzato - Parco della Cascata Varone"). Si chiede pertanto di coordinare norme e cartografia, ponendo particolare attenzione al piano in vigore posto che detto ambito pare risultare non interessato, nel complesso, da modifiche promosse dalla variante in esame.

Cartografia

In fase di istruttoria si è provveduto a distinguere i rilievi riferiti all'apparato cartografico in base ai diversi contenuti e/o temi. Si richiama di seguito quanto non ha trovato riscontro o che necessita di ulteriori precisazioni o chiarimenti:

2.1) Varianti gruppo AD

Entro la cornice dell'adeguamento cartografico, si annoverano anche le varianti del presente gruppo "AD", individuate attraverso lo shape V110.

Per quanto attiene le modifiche promosse attraverso singole varianti, descritte attraverso la tabella posta in coda alla relazione illustrativa, si indica quanto segue:

- AD_02: si ribadisce quanto richiesto.
- AD_04: osservando che la perimetrazione dell'area protetta, rinviando alle note del competente servizio provinciale, si segnala che ora sono presenti sia Z313_P (tematismo residuale) che Z328_P e quindi c'è doppia retinatura e doppio cartiglio (ZSC / ZPS)
- AD_05: si ribadisce quanto richiesto.

2.2) Indicazioni generali

- si ribadisce quanto richiesto al primo punto
- nel richiamare i rilievi di cui al secondo punto, si ribadisce che la legenda deve essere coerente con i tematismi utilizzati, presentare corretti rinvii alle norme e terminologia con esse coerente
- si ribadisce che i toponimi vanno introdotti, almeno per le principali località

2.3) Cartografia sistema insediativo

- si ribadisce quanto richiesto ai punti 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11.

2.4) Cartografia sistema ambientale:

- si ribadisce quanto richiesto al punto 3

2.5) Cartografia Insediamenti storici:

- si ribadisce quanto richiesto ai punti da 1 a 4, poi 6 e 7

Si indica inoltre che:

- Le tavole in scala 1:5000 non presentano i cartigli. Gli elaborati di raffronto 1:5000 non sempre risultano di chiara leggibilità, sia per i perimetri delle aree variate che per i cartigli (V100-V110) con estensione eccessiva, sovrapposizioni e non chiara riconducibilità all'area variata.
- La denominazione dei file deve essere rivista: codice numerico non è comprensibile (in 1^ad era invece corretto);
- Pare assente lo specifico rif. normativo (art. 63 c.2 *aree agricole terrazzate cfr. varianti 55/ ecc.*) per le aree agricole di rilevanza locale p.f. 521 e 522 CC Tenno.

Osservazioni

La delibera di adozione definitiva fa richiamo alle osservazioni pervenute ed il capitolo "Le variazioni in seconda adozione" descrivono quali richieste hanno o non hanno trovato accoglimento.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATI: n./



Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

Spett.le
COMUNE DI TENNO

e, p.c. dott. Roberto Andreatta
Dirigente generale di dipartimento
Dipartimento territorio e trasporti, ambiente,
energia, cooperazione
SEDE

S013/2023/18.2.2-2021-126/EC-GBE

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Comune di TENNO – Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale - Rif. to. Delib. Consiliare n. 15 dd. 8 giugno 2022 – richieste modifiche per approvazione (pratica 2890)

Il Comune di Tenno con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 13 agosto 2021 ha adottato una variante al piano regolatore, denominata "Variante n.10". In data 28 settembre 2021 (prot. 703060) è stata trasmessa la documentazione.

In data 1 ottobre 2021 (prot. n. 714982) il procedimento è stato sospeso, chiedendo chiarimenti ed integrazioni. Il Comune ha fornito quanto richiesto nelle date 22 ottobre, 25 ottobre 2021 e 17 novembre 2021 (prott. nn. 765787, 769753 e 830484) ed il procedimento ha ripreso avvio.

In data 1 febbraio 2022 si è tenuta la Conferenza di pianificazione, il cui verbale è stato trasmesso al Comune in data 11 febbraio 2022 (prot. n. 107375) con allegato il parere del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette accompagnato dalla relativa documentazione accompagnatoria.

In data 19 luglio 2022 (prot. 508107 e 508751) il Comune ha trasmesso gli atti relativi alla adozione definitiva intervenuta con deliberazione di Consiglio n° 15 del 8 giugno 2022. In data 2 agosto 2022 il procedimento è stato sospeso per la richiesta di integrazioni e documentazione (prot. n. 542730). A fronte di quanto fornito dal Comune in data 16 agosto 2022 (prot. n. 570655) sono stati chiesti chiarimenti in data 23 agosto 2022 (prot. n. 580231); il Comune ha dato riscontro in data 29 e 30 agosto 2022 (prott. vari).

La delibera di adozione definitiva da atto che la variante non coinvolge beni gravati da usi civici.

Considerato il contenuto della variante definitivamente adottata, è stata indetta la Conferenza di Servizi per raccogliere i pareri dei Servizi provinciali coinvolti nella valutazione e a Conferenza di Servizi per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità. Entrambe le conferenze di Servizi si sono tenute in data 26 settembre 2022. Il parere, comprensivo degli esiti delle Conferenze di Servizi, è stato trasmesso al Comune in data 13 ottobre 2022 (prot. n. 705505).

Il Comune di Tenno ha trasmesso documentazione in data 31 maggio e 8 giugno 2023 (prott. nn. 420921 e 444326). In data 16 giugno 2023 lo scrivente Servizio ha comunicato la sospensione del procedimento di approvazione, chiedendo integrazioni (prot. n. 471573). La documentazione richiesta è stata trasmessa da parte del comune in data 19 e 27 giugno (prott. nn. 476160 e 496082). In data 16 giugno 2023 lo scrivente Servizio ha comunicato che il procedimento di approvazione sarebbe rimasto sospeso, in ragione di necessarie integrazioni e di chiarimenti (prot. n. 471573). In data 27 giugno 2023 il Comune ha provveduto a trasmettere alcuni documenti (prot. n. 496082). Considerate le diverse integrazioni e le diverse trasmissioni, lo scrivente Servizio in data 3 luglio 2023 (prot. n. 513274) ha ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti in merito a quanto trasmesso, comunicando che il procedimento di approvazione sarebbe rimasto sospeso. Il Comune ha dato riscontro in parte con nota di data 20 luglio 2023 (prot. n. 564618) e trasmettendo la necessaria documentazione in data 3 agosto 2023 (prot. n. 600055).

Attraverso l'ultima nota il Comune ha trasmesso la documentazione che compone la variante; le interlocuzioni intercorse hanno consentito di comprendere che il Comune ha inteso fornire un nuovo ed unico "pacchetto" di elaborati ai fini della valutazione. Si è quindi proceduto assumendo detti elaborati come riferimento per la presente valutazione, come richiesto dal Comune.

Si evidenzia tuttavia che risultano non integralmente annullate le trasmissioni dei precedenti elaborati; si chiede al Comune di chiarire il tutto attraverso la nota accompagnatoria alla prossima consegna.

Non essendo stato specificato in modo puntuale la correlazione tra quanto definitivamente adottato e quanto da ultimo trasmesso, non è possibile individuare in modo univoco gli elaborati per i quali il Comune chiede l'approvazione alla Giunta provinciale (es. quali elaborati vanno ad integrare o sostituire gli elaborati adottati definitivamente, quali elaborati definitivamente adottati sono stati stralciati e quali elaborati sono stati introdotti - con motivazione - rispetto alla adozione definitiva). E' pertanto necessario che la trasmissione degli elaborati modificati in base al presente parere sia accompagnata dalla tabella precedentemente richiesta, che chiarisca quanto sopra.

Considerato il contenuto della variante definitivamente adottata e successivamente modificata, è stata indetta la Conferenza di Servizi per raccogliere i pareri dei Servizi provinciali coinvolti nella valutazione e a Conferenza di Servizi per la verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità. Le conferenze di Servizi si sono tenute rispettivamente in data 15 e 19 settembre 2023; i pareri resi sono riportati di seguito. Si riportano inoltre i pareri forniti a seguito della Conferenza di Servizi.

Elementi della variante

Il raffronto delle NTA rappresenta come oggetto di stralcio alcuni elementi del piano in vigore, l'"Abaco elementi costruttivi storici" e "Abaco delle tipologie storiche" (art. 2). Si chiede al Comune se trattasi di un refuso, posto che nelle diverse fasi di valutazione non è parsa descritta la volontà, attraverso la presente variante, di intervenire con un significativo ripensamento della pianificazione del centro storico e non sono parsi verificati gli effetti. La relazione illustrativa, per altro, in un passaggio indica che la "modifica dell'abaco tipologico" non rientra nei contenuti della variante in esame e l'Abaco permane come richiamo in alcuni articoli.

Si ricorda che in fase di elaborazione del piano, in considerazione dello stato di avanzamento del progetto "PRG DIGITALI" si era condiviso con il Comune di utilizzare in via sperimentale le nuove funzionalità al di fuori della sperimentazione ufficiale ad oggi ancora in corso. Si evidenzia che il ricorso ad un sistema in via di formazione e di perfezionamento, non può precludere il perfezionamento degli elaborati nella direzione della piena leggibilità, della chiarezza dei contenuti e della coerenza con il piano in vigore.

Ai fini dell'approvazione, si ricorda che tutti i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni addotte e le modifiche apportate nelle diverse fasi del procedimento. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte in adozione preliminare e definitiva.

Valutazione dei piani

Si ribadisce quanto indicato con riferimento al capitolo 3, che attiene agli approfondimenti richiesti dall'art. 18 della l.p. 15/2015; le integrazioni apportate al primo paragrafo (*“la variante non produce effetti negativi rispetto alla prospettiva di nuove aree edificabili”*) non attengono la verifica ed il bilancio ragionato richiesti.

In materia di riduzione di aree agricole, si ribadisce nuovamente che non risultano presenti i contenuti richiesti all'art. 37 e 38 del PUP; le integrazioni apportate non rispondono a quanto chiesto dalla disciplina del PUP.

In merito all'elenco delle varianti relative ad aree agricole ed agricole di pregio (art. 37 e 38 del PUP) si era chiesto di rendere la verifica con riferimento alle sole modifiche rispetto al PUP non considerando le varianti che riconoscono entro il PRG le agricole del PUP. Il testo integrato indica che la variante “conferma” il disegno del PUP; il precedente paragrafo relativo all'elenco delle modifiche alle aree agricole e agricole di pregio va pertanto aggiornato, stralciando le aree che vengono dichiarate come “aggiunte” rispetto al PUP, quando invece sono confermate del piano sovraordinato. Tale precisazione è necessaria anche ai fini della redazione della delibera di approvazione della variante, che dovrà disporre l'eventuale modifica al PUP nei casi previsti dalla norma e dichiarati dalla variante.

Verifica delle interferenze con la Carta di Sintesi della Pericolosità

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si richiama che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 è stata approvata la Carta di sintesi della pericolosità, entrata in vigore il 2 ottobre 2020. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le disposizioni e i contenuti della Carta prevalgono su tutte le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati. Si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

La verifica della compatibilità e delle eventuali interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con la Carta di sintesi della pericolosità è stata effettuata dai Servizi competenti all'interno della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15 settembre 2023. Si riporta il relativo verbale:

“Prima di procedere con l'esame delle varianti, la Conferenza richiama le seguenti precisazioni:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d'acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE-PUP”;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono;
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”;
- gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche**;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette”.

Le norme di attuazione della varianti al PRG in esame vanno aggiornate rinviando la disciplina di tutela dal pericolo idrogeologico alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità di cui al Capo IV delle norme di attuazione del PUP, i cui contenuti prevalgono sulle previsioni dei PRG vigenti o adottati, come stabilito dall'articolo 22, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

La Conferenza, per ognuna delle varianti evidenziate dall'Amministrazione comunale nell'elaborato di raffronto per la verifica rispetto alla CSP, esprime il proprio parere, dopo aver effettuato un'analisi congiunta anche con l'ausilio dei sistemi GIS in uso presso l'Amministrazione.

[...]

Per il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, non presente in Conferenza, si fa riferimento alla nota prot.n.687054 di data 12 settembre 2023, nella quale tale Servizio dichiara che: *“Consultata la documentazione progettuale resa disponibile si rileva che la variante AD-04 inerente la perimetrazione della Zona a Protezione Speciale della rete natura 2000 interferisce con aree a penalità valanghiva in modo non sostanziale. Non si rilevano ulteriori interferenze con aree a penalità valanghiva per le altre varianti presentate. Si conferma quindi, per quanto di competenza, il parere positivo espresso con nostra nota prot. n. S033/2022/21.2-2022-7/0649805 di data 22/09/2022 per l'adozione definitiva del PRG in oggetto.”*

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio informa che le rinnovate zonizzazioni e la disciplina da ultimo riformulata ed integrata non sono considerate negli estratti riportati dagli studi di compatibilità. Chiede, pertanto, ai Servizi di esprimere i pareri di merito assumendo come riferimento conoscitivo gli elaborati da ultimo forniti.

Ricorda inoltre che, la valutazione richiesta, è riferita alla modifica urbanistico/pianificatoria proposta dalla variante in esame e non a contenuti di tipo progettuale (ad es. con soluzioni planimetriche, progettuali e di sezione), presenti quali allegati alle norme di attuazione (es. V26, V28) e/o richiamati dagli studi di compatibilità.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio indica che, ad alcune varianti di nuova introduzione (es. V16 e V46), è stata assegnata la numerazione prima riferita ad altre modifiche, poi stralciate.

In fase di istruttoria si è osservato che, alcune varianti, risultano perimetrate negli elaborati di raffronto, ma assenti nello shape V100 (es. V27 e V51).

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
V03	stralciata
V03/A	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che una parte dell'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V03/L	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che l'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V03/M	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, evidenziando comunque che l'area ricade in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V04	Il Servizio Geologico conferma il parere dell'adozione preliminare ovvero: <i>“Il Servizio Geologico, in considerazione della pericolosità da crolli rocciosi e prendendo atto dello stato di fatto, ritiene la variante da “Verde attrezzato” ad “Agricola”, migliorativa, per quanto di competenza.”</i>
V07	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area (già alberghiera) si trova in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V08	Il Servizio Geologico evidenzia che l'area (già a verde privato) si trova in penalità P3 per crolli rocciosi. Eventuali interventi sull'area dovranno quindi rispettare quanto indicato all'art.16 delle N.d.A. della CSP, in fase di progettazione.
V16	La variante V16, precedentemente indicata, è stata stralciata. In post adozione definitiva è stata inserita la modifica sottoriportata.
V16 nuova (post adozione definitiva)	POSITIVO
V17	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale) ricadendo in penalità P2 per crolli rocciosi, richiede in fase di progettazione, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.17 delle N.d.A. della CSP. Il Servizio Bacini montani rileva che parte della variante ricade in corrispondenza di un'area a penalità APP, disciplinata dall'art.18 delle N.d.A. della CSP.
V20	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale) ricade in parte in penalità P3 per crolli rocciosi. Si raccomanda, in fase di progettazione, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
V21	Il Servizio Geologico, in considerazione della pericolosità da crolli rocciosi e del contesto in cui si sviluppa l'area (si veda var. V04), ritiene la variante da “verde attrezzato” ad “agricola” migliorativa per quanto attiene l'esposizione al pericolo.
V22	Il Servizio Geologico segnala che l'area in variante (già residenziale di fatto) ricade in parte in

	penalità P3 per crolli rocciosi. Si raccomanda, per eventuali nuovi interventi, la verifica della pericolosità ai sensi dell'art.16 delle N.d.A. della CSP.
V25	rinumerata (si rinvia alle varianti nn. V25/A e V25/B)
V25/A	Il Servizio Geologico, sulla base della documentazione integrativa, ritiene che, a livello progettuale, debbano essere valutate in maniera più approfondita l'estensione e l'ubicazione planimetrica del tomo proposto dal consulente, in quanto esterno all'area di variante e ubicato sui terrazzamenti, solo in parte a monte del futuro sedime corrispondente, nel documento presentato, ad un edificio (si vedano figg. 22 e 23). Dalle simulazioni elaborate dal tecnico incaricato, infatti, emerge in questa fase di pianificazione, che il lato NE dell'area di variante non risulta protetto da nessuna opera di mitigazione. La suddetta prescrizione è da riportare nella normativa di Piano.
V26	Il Servizio Geologico, vista la documentazione integrativa, ritiene che, in fase di progetto, le considerazioni conclusive sulle opere di ancoraggio del consulente geologo, dovranno essere oggetto di confronto e accordo con il progettista strutturista, date le possibili deformazioni del terreno nel sito oggetto di intervento. La suddetta prescrizione va riportata nella normativa di Piano.
V27	Il Servizio Bacini montani prende atto dello stralcio in corrispondenza dell'area a penalità P4 della CSP. Rileva, tuttavia, che lo studio di compatibilità a firma del dott. ing. Maurizio Lutterotti non è stato integrato secondo quanto richiesto in sede di adozione definitiva e pertanto la variante non è ammissibile e va stralciata . Il Servizio Geologico, sulla base dei dati integrativi, prescrive che le opere di protezione, come suggerite dal geologo consulente, dovranno essere oggetto in fase progettuale, di uno studio più approfondito, in particolare dal punto di vista dimensionale in funzione di ciò che sarà effettivamente progettato e realizzato. La suddetta prescrizione va inserita nelle norme di Piano. A titolo collaborativo si segnalano, ad esempio, le altezze dei tomi (circa 1 metro) che a nostro giudizio risultano non adeguate (si veda fig.16) o lo sviluppo lineare planimetrico delle opere in aderenza nella zona nord, che da una prima proposta (circa 20 metri), sembrano non coprire l'intera parete rocciosa (si veda fig.21 dello studio).
V28	Il Servizio Geologico, sulla base dei contenuti dello studio di compatibilità finalizzato ad un uso ricettivo , esprime parere positivo, per quanto di competenza.
V35	numero sostituito con V49 a cui si fa rinvio
V44/F	Il Servizio Geologico segnala che una parte dell'area di variante in esame ricade in penalità P3 per crolli rocciosi.
V45/A	Il Servizio Bacini montani prende atto dello stato di fatto. Tuttavia, sottolinea che il tracciato ciclabile intercetta la rete idrografica e aree con penalità ad essa imputabili.
V46	La variante V46 precedentemente indicata è stata stralciata. In post adozione definitiva è stata inserita la modifica sottoriportata.
V46 nuova (post adozione definitiva)	POSITIVO
V48	Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto, segnalando tuttavia che l'area ricade in penalità P3 da frana.
V51	Il Servizio Bacini montani prende atto delle controdeduzioni del Comune e <u>ribadisce</u> quanto espresso in sede di adozione definitiva ovvero che l'impianto ittico esistente <u>ricade in area critica per fenomeni alluvionali</u> , individuata a penalità P4 e P3 dalla CSP e, pertanto, ritiene opportuno che il gestore dell'impianto ittico valuti l'opportunità di adottare delle misure di mitigazione della pericolosità, che si possono configurare anche a carattere gestionale. Sottolinea, altresì, che qualsiasi danno eventualmente arrecato all'impianto in concomitanza di un evento alluvionale <u>è a carico del gestore dello stesso</u> . Il Servizio Geologico prende atto dello stato di fatto (impianto ittico esistente), osservando che lo studio che accompagna la variante V27 (ampliamento dell'impianto ittico), per quanto attiene la pericolosità da crolli rocciosi, fa riferimento anche all'area in esame.
V54	Il Servizio Bacini montani ribadisce quanto espresso in sede di adozione definitiva. Parere relativo all'adozione definitiva: <i>"esaminato l'allegato 2 'LAGO DI TENNO. VERSO LA RISERVA NATURALE LOCALE' (art.40 delle N.d.A.), che descrive possibili interventi e utilizzi dell'area di variante, evidenzia quanto segue. In primis sottolinea che gli eventuali interventi in corrispondenza del demanio idrico provinciale (o utilizzo dello stesso) sono soggetti a concessione ai sensi della L.P. 18/76 e s.m. solo se le condizioni idrauliche e patrimoniali lo consentono. Anche tutti gli interventi in fascia di rispetto idraulico sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della medesima legge. Per la definizione di demanio e spiaggia si rimanda anche a quanto previsto dal Codice Civile. Rileva, inoltre, che la variante è interessata da estese aree a penalità P4 e in parte da aree a penalità P3, P2 e APP; pertanto, qualsiasi intervento o progetto in corrispondenza di tali aree deve essere supportato da studio di compatibilità redatto ai sensi della normativa della CSP"</i> .
V55/A	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa una superficie boscata ai sensi dell'art.2 della l.p. 11/2007, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/D	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/F	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che

	comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/H	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/I	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/J	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/K	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/N	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/Q	Il Servizio Foreste segnala che la variante interessa una superficie boscata ai sensi dell'art.2 della l.p. 11/2007, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/S	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/U	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
V55/Y	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.
EM03 (stralciata post adozione definitiva)	La variante EM03 precedentemente indicata è stata stralciata. In post adozione definitiva è stata inserita la modifica sottoriportata.
EM03 (inserita post adozione definitiva)	POSITIVO
AD_03	Il Servizio Geologico prende atto dell'uso del suolo nella pianificazione vigente e osserva che il tracciato (non in galleria) intercetta una penality P2 da crolli rocciosi da valutare ai sensi dell'art.17 delle N.d.A. della CSP. Raccomanda, pertanto, una opportuna e approfondita valutazione geologica in fase di progetto.
AD_07	Il Servizio Geologico ribadisce quanto già espresso in fase di adozione preliminare per l'area che ricade in penality P3 e P4, a cui si rinvia: "si vedano le considerazioni espresse per l'area AD_08.
AD_08	Il Servizio Geologico ribadisce quanto già espresso in fase di adozione preliminare per l'area che ricade in penality P3 e P4, a cui si rinvia: <i>"Il Servizio Geologico fa presente che l'area in variante (discarica di materiali inerti), interferisce con aree a penality P3 (art.16 c.4) e P4 (art.15) per crolli rocciosi della Carta di Sintesi della Pericolosità. In particolare l'area in P4, non edificabile, corrisponde agli affioramenti rocciosi della parete verticale costituita dalla formazione del Calcare del Misone, mentre il sedime pianeggiante è costituito in prevalenza da materiali fini e geotecnicamente scadenti"</i> .

Si specifica che, dove ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dell'articolo 16, comma 4 delle norme di attuazione del PUP, la Conferenza ha espresso un parere negativo in attesa dello studio di compatibilità richiesto, le varianti potranno essere riammesse a istruttoria una volta presentato detto studio di compatibilità. Al fine della predisposizione dello studio si raccomanda al Comune proponente di prendere contatti diretti con i Servizi competenti per tipologia di pericolosità che interessa le specifiche previsioni, in modo da poter approfondire gli aspetti essenziali dei fenomeni idrogeologici presenti".

Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti della variante in esame e gli elementi

caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo piano urbanistico provinciale, espresse in sede di Conferenza dei Servizi o a mezzo parere.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 06 settembre 2023 (prot. n. 670714) ha segnalato quanto segue:

"In questa POST-adozione definitiva di Variante sono state accolte le osservazioni riportate nel parere espresso dalla scrivente Agenzia nella precedente adozione e sono state quindi adeguate oppure riportate alla situazione vigente del PRG. Con tali premesse si esprime parere positivo alla variante n.10 POST-adozione definitiva del Comune di Tenno".

Aree protette

Il Servizio Sviluppo e Aree protette ha trasmesso il proprio parere in data 19 settembre 2023 (prot. n. 704696):

"Rispetto alla prima adozione sono state ottemperate le richieste di rettifica di confini del Zona Speciale di Conservazione (Z328) coincidente con l'omonima Zona di Protezione Speciale (Z313): ZSC-ZPS IT3120093 "Crinale Pichea – Rocchetta" e adeguate le relative normative. Per quanto riguarda le Riserve locali si rileva che le norme di attuazione devono prevedere un unico articolo per le Riserve locali, in cui elencare tutte le riserve istituite e i relativi vincoli di tutela e norme gestionali, eventualmente in un apposito allegato; si suggerisce di trasformare in norme vere e proprie, distinte per aree a tutela integrale e non, le "Proposte Normative" contenute nell'attuale "Allegato 2 – lago di Tenno. Verso la Riserva naturale locale" mentre la restante parte dell'allegato potrebbe essere un allegato alla relazione di piano. Allo stesso modo, visto che sono stati individuati i confini delle Riserve locali "Laghetto" e "Lago" con il tematismo provinciale ma dato che si intende definire aree di tutela integrale e aree di tutela parziale, e relativa gradazione di vincoli di tutela, è necessario riportarne i confini su una tavola aggiuntiva come il mappale a pg. 19 della stessa relazione, da allegare alle NDA. Tutto ciò premesso, il parere sulla Variante n. 10 del Piano regolatore generale del Comune di Tenno è positivo, condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto".

Si segnala che alcune pagine del documento "Allegato 2 "Riserva Lago"" sono presenti solo in parte (A3 tagliati). Si condivide l'opportunità di ricondurre alla Relazione illustrativa le componenti descrittive.

Gli elaborati cartografici rappresentano la sovrapposizione tra la "Riserva locale" (V54) ed il perimetro di uno specifico riferimento normativo che rinvia all'art. 40 comma 5. Lo specifico riferimento normativo, introdotto negli elaborati da ultimo forniti a riscontro del parere reso dal Servizio Aree protette, pare assente nello shape V100.

Si osserva che le perimetrazioni delle aree di tutela integrale/parziale riportate al documento "Allegato 2 "Riserva Lago"" non trovano riscontro in cartografia. Si invita ad un confronto con il competente Servizio.

Viabilità

In data 18 settembre 2023 (prot. n. 699041) l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha reso il seguente parere:

"per quanto di competenza, richiamati i propri precedenti pareri prot. n. 649600/2022 e 32159/2022, con la presente si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni, già espresse nei precedenti pareri, in quanto dalla documentazione di piano non si evince chiaramente il loro recepimento:

1) si precisa che i tratti delle S.S. 421e S.P. 36 dir ricadenti nel territorio amministrativo del Comune di Tenno devono essere puntualmente indicati nella cartografia di piano come viabilità principale (in alcuni tratti sono state indicate come viabilità locale);

2) Per quanto attiene le varianti n. 35 e 36 (Aree a Parcheggio), in quanto prospicienti alla S.S. 421, si precisa che gli accessi a servizio delle infrastrutture in argomento dovranno essere puntualmente delimitati. Inoltre, si raccomanda che il relativo progetto sia sottoposto all'esame del Servizio Gestione Strade già a partire dalla fase preliminare, in modo da concordare soluzioni che non pregiudichino né la sicurezza, né la fluidità della circolazione lungo la SS 421;

3) Per quanto riguarda i Piani attuativi si esprimono di seguito le seguenti osservazioni:

PROGETTO CONVENZIONATO 1 Loc. Foci - C.C. Cologna Gavazzo;

Nell'eventualità che l'area liberata a seguito della demolizione dell'edificio p.ed. 120/1 sia adibita anche solo in parte a parcheggio, non dovranno essere creati nuovi accessi lungo la SP 36 dir Varone, che nel tratto in questione presenta condizioni di visibilità limitata ed a ridotta distanza da intersezioni. Con riferimento al contiguo tratto della S.P. 36, prossimo all'intersezione con la SS 421, si rappresenta altresì l'importanza che da parte del Comune di Tenno siano promosse soluzioni, anche di tipo urbanistico, atte ad evitare i parcheggi non regolamentari nell'andito antistante l'esercizio di ristorazione ubicato sulla p.ed. 121/2 in C.C. Tenno. Ciò al fine di prevenire il rischio di manovre, anche in retromarcia, per l'immissione di veicoli sulla medesima S.P. 36 dir e/o sulla S.S. 421, in prossimità dell'intersezione tra le due arterie viarie sopra citate;

PROGETTO CONVENZIONATO 2 Loc. Rocchetta - C.C. Cologna Gavazzo;

E' necessario che la proposta progettuale dell'intervento sia sottoposta all'esame del Servizio Gestione Strade, già a partire dalla fase preliminare, valutando con attenzione l'individuazione dell'accesso dalla S.S. 421 "dei laghi di Molveno e Tenno", con la specifica dei parcheggi interrati e all'aperto e degli spazi di manovra, in modo da garantire un'immissione/uscita unica, con adeguate condizioni di visibilità;

PROGETTO CONVENZIONATO 3 Cologna - C.C. Cologna Gavazzo;

E' necessario che sia presentata la proposta progettuale dell'intervento già in sede preliminare allo scrivente Servizio, affinché possa essere correttamente orientato lo sviluppo delle successive fasi della progettazione, salvaguardando la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la SS 421;

4) per le parti ricadenti nel territorio comunale, inserire nel PRG la proposta di tracciato per il collegamento ciclabile Comano-Riva del Garda (ciclovia Coma-Ri), che si trasmette in allegato;

5) nelle Norme tecniche di attuazione, articolo 84, comma 1, sostituire il valore 2,5m con 3m, come riportato nella LP 12/2010, art.4, comma 6;

6) a titolo informativo, si ricorda che la LP 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art. 8, commi 4 e 5, quanto segue:

"4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

In data 28 settembre 2023 (prot. n. 729544) l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche ha trasmesso una nota di rettifica al precedente parere, indicando:

"Con riferimento alla richiesta prot. n.621905 di data 11.08.2023 di cui all'oggetto, si confermano i contenuti del nostro successivo parere prot. n.699041 di data 18/09/2023, ad eccezione del comma 4) che andrà stralciato".

Quanto segnalato con riferimento alla variante AD03 non ha visto modifiche (risulta ancora assente l'indicazione del tratto in galleria).

Beni culturali

L'UMST Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha fornito in data 21 settembre 2023 (prot. n. 712355) il seguente parere:

"in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

L'art. 36 *Beni culturali* al comma 2. afferma che in cartografia sono riportati "(...) con apposita simbologia nelle tavole del sistema ambientale le aree, i siti, e i manufatti di rilevanza storico culturale definiti dall'art. 13 delle norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale (...)" che però non rispecchiano la totalità di beni sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo una piccola parte. Inoltre ai commi 5. e 8. ripete il riferimento agli stessi beni vincolati ai sensi dell'art. 12 del Codice. Si suggerisce una stesura più organica e completa dell'art. 36 *Beni culturali*, a cui fare riferimento anche nel successivo art. 48 *Manufatti accessori*, quando pertinente.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si chiede la sostituzione, nelle norme di attuazione, del testo relativo alle aree a tutela archeologica con quello di seguito allegato.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

Si richiede inoltre l'aggiornamento delle aree a tutela archeologica (Z303), recentemente incrementate dall'attività di tutela dell'Ufficio beni archeologici.

Gli shapefiles possono essere richiesti alla dott.ssa Elena Silvestri (tel. 0461/492184; cell. 3351408325; e-mail elena.silvestri@provincia.tn.it), funzionaria archeologa dell'Ufficio beni archeologici".

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Standard urbanistici

Si ribadisce quanto chiesto in merito alla verifica dello standard, evidenziando che le integrazioni introdotte nella relazione illustrativa non rispettano quanto chiesto dall'art. 10 del RUEP a cui si fa rinvio.

Verifica dei vincoli preordinati all'espropriazione

Il capoverso introdotto in relazione dichiara che la variante in esame non affronta il tema della reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione, se ne prende atto.

Aree di interesse collettivo

In merito alla variante V38 (nuova previsione di "parcheggio pubblico di progetto" all'interno di un'area agricola di pregio del PUP) la verifica richiesta con riferimento all'art. 37 comma 8 del PUP pare non ancora sviluppata in seno all'autovalutazione. Sono stati adottati elementi motivazionali attinenti la posizione dell'area rispetto al centro storico, non esaustivi delle verifiche richieste dal PUP. In assenza di quanto richiesto, la variante non può essere mantenuta.

Piani attuativi

Gli articoli relativi ai piani attuativi, a seguito di diverse modifiche nelle precedenti fasi del procedimento, sono stati stralciati ed integralmente riscritti entro le NTA di raffronto da ultimo consegnate. Nell'impossibilità di comprendere quanto innovato rispetto al piano in vigore, si assume che il Comune non abbia apportato modifiche di contenuto; se ne chiede conferma al Comune.

Allo stato del procedimento in essere, è necessario perseguire a pieno la coerenza con la rinnovata disciplina provinciale. Pertanto l'articolo 27 "Piani attuativi" va rivisto sfilando quanto duplica la disciplina sovraordinata, facendo ad essa espresso rinvio.

In assenza dei riscontri richiesti (al paragrafo relativo alle norme di attuazione) in materia di accordi/piani attuativi già sottoscritti/non sottoscritti alla data di entrata in vigore del regolamento, funzionali alla verifica del corretto adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale (art. 121 l.p. 15/2015 e Circolare esplicativa del Regolamento), non si hanno elementi per verificare i parametri espressi dall'art. 28, riscritto. Il Comune deve fornire quanto richiesto, per addivenire all'adeguamento del PRG che ha posto come proprio obiettivo.

Parcheggi "Privati"

Il Comune ha rivisto la disciplina di cui all'art. 79bis. Si prende atto della modifica, comprendendo che la norma ammette esclusivamente costruzioni e non spazi per la sosta; tale scelta non presenta elementi in contrasto con la disciplina provinciale pur apparendo inconsueta. L'individuazione del numero di piani – ora disciplinata dal solo art. 79bis – non è accompagnata dal parametro dell'altezza massima di controllo ai fini delle distanze.

Con riferimento alle zone a parcheggio privato di nuova introduzione si era indicato che *"In merito alla scelta di ricondurre i parcheggi privati previsti all'interno di Permessi di costruire convenzionati, si ribadisce che possono essere considerati come tali solo quelli riconducibili all'art. 84 della l.p. 15/2015 (andrà individuata l'area dell'intervento correlato). Diversamente, il regime di convenzionamento funzionale ad esempio alla gestione patrimoniale e alla eventuale riconduzione alle dotazioni territoriali, può essere gestito attraverso la sola norma associata alla specifica destinazione di zona"*. Si segnala quanto segue:

- I riscontri resi dal Comune richiamano Permessi di costruire convenzionati risultano riferiti a tali zonizzazioni presenti nel piano in vigore (introdotti con la variante al PRG n.9) e non quindi al caso posto.
- Con riferimento alle zonizzazioni proposte dalla presente variante (varianti nn. 12 e 35) paiono assenti elementi di riscontro; si legge che viene confermato il perimetro del PC in assenza di intervento correlato, che si presume pertanto essere assente. La controdeduzione resa con riferimento ad un altro punto del parere, fa richiamo a stalli da cedere al Comune previa Convenzione. Tale assunto e l'assenza di un intervento correlato paiono confermare che trattasi di una partita patrimoniale, non riconducibile ai Permessi di Costruire convenzionati di cui all'art. 84 l.p. 15/2015. Entro questo quadro, non è possibile considerare quanto proposto coerente con la l.p. 15/2015. Si ribadisce la necessità di modificare la previsione secondo

quanto già indicato in precedenza (ulteriori indicazioni vengono rese al paragrafo relativo ai PC).

- I rilievi riferiti alla V35 (PC5) non hanno trovato riscontro. Si rinvia al paragrafo relativo ai PC.

Permessi di costruire convenzionati (art. 30)

Le controdeduzioni rese con riferimento ai rilievi resi attraverso il paragrafo “Permessi di costruire convenzionati (art. 30)” hanno consentito di comprendere al meglio il quadro di riferimento delle innovazioni proposte.

Il Comune ha chiarito che taluni dei contenuti dell'art. 30 corrispondono alla disciplina del PRG vigente. Si osserva che detti contenuti risultano tuttavia evidenziati come introdotti a seguito della adozione definitiva dalle NTA in versione di raffronto (commi 7, 8 e 9, rispettivamente riferiti ai PC1, PC2 e PC3); il raffronto va pertanto verificato.

Si conferma che potranno invece permanere i permessi di costruire già individuati dal PRG vigente corredati dalla corrispondente disciplina, pur riconoscendo che la stessa non risulta pienamente coerente con la disciplina provinciale, (artt. 84 e 45 l.p. 15/2015); si consiglia al Comune di intervenire attraverso la prossima variante ripianificando le aree ove la previsione a tempo determinato ha esaurito la propria efficacia, rivedendo così anche la relativa disciplina.

Al contempo, la corrispondente normativa – modificata in parte dal Comune dopo l'adozione definitiva e non a fronte di una richiesta dello scrivente Servizio - va rivista, in coerenza con il piano in vigore. La controdeduzione resa dal comune (n.50) riferisce infatti di innovazioni introdotte al paragrafo “Modalità attuative” posto in coda ai tre commi sopra citati; il Comune è intervenuto ridefinendo i termini di validità delle previsioni e modificandone la decorrenza assumendo come riferimento la presente variante. Si segnala che l'innovazione proposta si configura come “ripianificazione” di previsioni urbanistiche presenti nel piano in vigore arrivate a scadenza (art. 45 comma 3 l.p. 15/2015); tale scelta pare non essere stata espressa nelle precedenti fasi di adozione della presente variante, fasi in cui il documento normativo non presentava i passaggi da ultimo introdotti. La modifica eccede i limiti di cui all'art. 38 comma 2 della l.p. 15/2015 e non può essere mantenuta.

Relativamente alle previsioni urbanistiche introdotte dalla presente variante, è necessario - per un corretto adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale - trattare come permessi di costruire convenzionati le sole previsioni coerenti con l'art. 84 della l.p. 15/2015.

Le varianti nn. 12 e 35 (PC4 e PC5) non si configurano come tali, come indicato al paragrafo relativo ai “Parcheggi “Privati”.

Si segnala inoltre che le corrispondenti norme presentano contenuti introdotti a seguito della adozione definitiva non riconducibili ai limiti di cui all'art. 38 comma 2 della l.p. 15/2015 e che in materia di durata a tempo determinato della previsione urbanistica non pongono in evidenza la rilevanza per la comunità locale ai sensi dell'art. 45 comma 3 della l.p. 15/2015. Allo stato del procedimento in essere, si indica al Comune che può essere mantenuta esclusivamente la rinnovata zonizzazione.

Nuove previsioni urbanistiche – piani attuativi – V01, V25 A e B, V26 e V28

Considerati gli obiettivi descritti dal Comune e i rilievi di cui ai precedenti pareri, le scelte sono state in parte ripensate ridefinendo anche le modalità attuative.

Variante V01 – Piano Guida Località Matoni – zona alberghiera (art. 56 comma 11)

Il Comune ha integrato l'articolo di riferimento. Si rinvia ai rilievi generali resi con riferimento all'art. 56 (paragrafo norme di attuazione).

Variante V25A e V25B - loc. Le Foci, Cologna Gavazzo

Gli elaborati cartografici sono stati modificati, individuando in corrispondenza della V25A una zona alberghiera, con specifica disciplina (SRN.01B). In corrispondenza della variante V25B sono state innovate le zonizzazioni con specifica disciplina (SRN.01A) ed è stata confermata la demolizione parziale dell'edificio ricompreso in centro storico; ora la cartografia rappresenta un'area a verde

pubblico all'interno della quale viene individuato un perimetro che la legenda denomina "parcheggio interrato" accompagnato dalla norma che rinvia al "parcheggio privato" art. 79bis. La relazione conferma la descrizione del pubblico interesse precedentemente resa, integrandola con il riferimento ad un nuovo parco pubblico (V25B). Gli specifici riferimenti normativi sono distinti in "SRN. 01B" e "SRN. 01A" ed accompagnati da il paragrafo riferito alle "Modalità di attuazione dell'intervento"

L'esame della proposta di variante porta a confermare il parere critico precedente reso. Permangono numerose delle criticità evidenziate, talune rimaste prive di riscontro. Si evidenzia che la proposta di variante non può essere valutata come coerente con la rinnovata disciplina urbanistica provinciale; non pare sufficientemente sostenuta negli elementi conoscitivi e negli elementi di verifica richiesti; pare non efficace ai fini del perseguimento degli interessi sia pubblici che privati e non coerente con il disegno urbanistico che la variante conferma.

Per quanto attiene la non coerenza con la rinnovata disciplina urbanistica provinciale:

- a) *"si chiedeva di verificare prioritariamente la possibilità di prevedere la trasformazione in area alberghiera dello spazio a verde privato adiacente la zona ricettiva e parte della stessa proprietà, anche nell'ottica di una razionale organizzazione delle funzioni"*: a riscontro di tale richiesta le controdeduzioni da ultimo fornite indicano che il Comune ha scelto di non operare in tale senso. Non si hanno pertanto elementi rispetto alla razionale organizzazione delle funzioni; pertanto – osservando che pare possibile l'utilizzo in via prioritaria di un'area già passibile di usi insediativi libera (verde privato) e che potrebbe essere meglio sfruttata (alberghiero) in luogo di un'area non già a fini insediativi (agricola) – si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per accogliere la proposta di variante che si pone in contrasto con i principi di contenimento dell'uso del suolo (riuso e rigenerazione delle aree già insediate, prioritaria qualificazione dei contesti urbani, art. 18 l.p. 15/2015).
- b) L'art. 86 è stato integralmente riformulato. La nuova disciplina non può essere considerata coerente con la rinnovata disciplina provinciale ed efficace nel perseguimento degli interessi sia pubblici che privati: le "Modalità di attuazione del progetto" non possono fare rinvio ad un accordo urbanistico da sottoscrivere in futuro, posto che gli accordi sono parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico (art. 25 l.p. 15/2015).
- c) in riscontro a quanto richiesto rispetto ai profili motivazionali, alla ricerca documentale ed all'eccezionalità dell'intervento – necessari per comprenderne la coerenza con i Criteri ed indirizzi provinciali per la pianificazione dei centri storici ed alla disciplina urbanistica provinciale - le controdeduzioni richiamano integrazioni apportate alla relazione illustrativa, la quale, tuttavia, al capitolo relativo alle varianti V25A e V25B presenta integrazioni non riferite a quanto richiesto. Non si hanno inoltre riscontri in merito alla richiesta relativa alla verifica del documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A). La presente variante non si è pertanto dotata degli elementi conoscitivi del tessuto storico che propone di modificare, non riuscendo così a sostenere la modifica proposta, non pienamente coerente con gli Indirizzi e criteri per la pianificazione degli insediamenti storici.

In merito alla possibile non efficacia ai fini del perseguimento degli interessi sia pubblici che privati:

- a) Per l'area 25A è stata rappresentata la fascia di rispetto stradale; essa ricomprende pressoché l'intera area variata. L'intervento previsto a favore del privato pare non attuabile; non sono state rese considerazioni relative agli effetti.
- b) Non ha trovato riscontro la richiesta di *"[...] una riflessione sul possibile mantenimento di situazioni di pericolosità determinate dalle funzioni attese"*. In assenza di riscontri, si presuppone che un belvedere/"cannocchiale ottico" verso il lago possa attrarre fruitori, non riducendo le situazioni di attraversamento indicate dal Comune come pericolose.

Con riferimento alla non coerenza con il disegno urbanistico che la variante conferma si segnala che l'area individuata dalla variante V25A da un lato risulta vincolata al mantenimento del pregevole sistema dei terrazzamenti attraverso l'art. 63 comma 2 (proprio di altre diverse zonizzazioni) che preclude l'intervento atteso, dall'altro viene ricondotta ad usi edificatori con uno schema di intervento che poco si concilia con il mantenimento delle balze e del sistema terrazzato.

Per quanto attiene lo studio di compatibilità, le rinnovate zonizzazioni e la disciplina da ultimo riformulata ed integrata non sono considerate negli estratti in esso riportati.

Lo studio indica la necessità di realizzare un tomo dall'estensione significativa e con altezza importante (passibile di ridefinizione delle dimensioni in fase di progetto), a nord-ovest dell'area di intervento (alberghiera), che dal punto di vista paesaggistico risulta di forte impatto e poco compatibile con il paesaggio terrazzato che il piano tutela. La norma di riferimento non dà conto dei contenuti dello studio.

Variante V28: Albergo la Rocchetta, Cologna Gavazzo

La documentazione fornita a seguito del parere reso con riferimento alla adozione definitiva, rinnova taluni dei contenuti relativi alla variante V28 (art. 28). Introduce il nuovo comma 1 all'art. 28 integralmente riscritto, sostituisce integralmente il contenuto dell'Allegato riferito alla variante V28, varia la rappresentazione cartografica e conferma la descrizione resa dalla relazione illustrativa. Le controdeduzioni da ultimo rese forniscono elementi di riscontro a taluni delle criticità evidenziate.

L'esame della proposta di variante porta a confermare il parere critico precedente reso. Si evidenzia che la proposta di variante non può essere valutata come coerente con la rinnovata disciplina provinciale; appare inoltre non approfondita dal punto di vista degli interessi pubblici e presenta elementi di non chiarezza. Risulta accompagnata da relazione, disciplina e cartografia tra loro non coerenti.

Per quanto attiene la non coerenza con la rinnovata disciplina urbanistica provinciale:

- a) si chiedeva che la variante V28 fosse *“verificata rispetto alla superficie minima di cui all'art. 49 comma 5 della l.p. 15/2015”*; in assenza di riscontro non è accertato che sia raggiunto il limite minimo dei 2.500 mq posto dall'art. 49.
- b) i riscontri resi in merito alla richiesta relativa alla verifica del documento di analisi dell'edificato di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), sub. A) – necessaria per comprenderne la coerenza con i Criteri ed indirizzi provinciali per la pianificazione dei centri storici ed alla disciplina urbanistica provinciale - non forniscono elementi in merito al documento citato, parte dello strumento urbanistico; non si hanno pertanto elementi per ritenere la modifica proposta coerente con i contenuti dello strumento urbanistico non variati (Analisi dell'edificato) e conseguentemente con gli Indirizzi e criteri per la pianificazione degli insediamenti storici.

In merito alle opere di interesse collettivo che il Comune prefigurava di acquisire, non si ha riscontro a quanto chiesto (*“Si ribadisce inoltre che “Si riscontra che le cessioni previste porterebbero all'acquisizione per parti di talune porzioni del percorso. Non si hanno elementi sul possibile effetto cumulativo, in caso di affine disponibilità su attigue aree”*”).

Con riferimento alla non coerenza con il disegno urbanistico che la variante conferma si segnala che

- a) il piano attuativo di riqualificazione urbana individuato dal cartiglio “RU1” - non ammesso per le dimensioni - non è accompagnato dalla corrispondente zonizzazione; l'intera area è assoggettata all'art. 45 delle NTA “Interventi su aree di pertinenza” degli edifici storici, risultando così inedificabile.
- b) La definizione degli usi ammessi è intervenuta attraverso la dicitura *“La destinazione d'uso dell'intero edificio sarà di funzione residenziale”* presente all'art. 28, che non trova coerenza con la relazione illustrativa la quale fa riferimento a *“spazi necessari per l'offerta alberghiera”*, che non è coprente l'area interessata da modifiche e che non è riferibile ad un articolo di piano/zona omogenea.

Si evidenziano i seguenti elementi di non chiarezza:

- a) Si era chiesto un chiarimento rispetto alla SUN citata dall'articolo; in riscontro a ciò il Comune definisce attraverso l'art. 28 comma 1 la SUN massima ammessa. In presenza di una relazione invariata e di contenuti stralciati nelle diverse fasi del procedimento, la documentazione non fornisce più elementi che diano conto del ragionamento che il Comune ha condotto in termini di rilevante interesse pubblico e di proporzionalità del vantaggio del privato rispetto all'interesse pubblico perseguito. Non si dà conto di possibili effetti su altre porzioni di tessuto insediato (es, esempio in tutti i casi di edifici prossimi ad un possibile necessario marciapiede).

- b) L'obbligo di cessione delle aree fronte strada, di interesse del Comune, non risulta normato ma semplicemente individuato dall'Allegato.
- c) L'Allegato fornisce uno schema di progetto edilizio con soluzioni planimetriche, progettuali e di sezione che non sono parte dello strumento urbanistico e che in esso non possono trovare valutazione. L'introduzione di tale schema non apporta elementi utili di tipo urbanistico.

Per quanto attiene lo studio di compatibilità, le rinnovate zonizzazioni e la disciplina da ultimo riformulata ed integrata non sono considerate negli estratti in esso riportati.

Lo studio risulta datato aprile 2022, di molto antecedente le modifiche da ultimo apportate alla variante in esame.

Lo studio non indaga le rinnovate possibilità di intervento e maggiori potenzialità edificatorie; pare invece riferirsi ad un intervento progettuale (cita accorgimenti di progetto e arretramento di una struttura) anziché ad una modifica urbanistica.

La norma di riferimento non dà conto dei contenuti dello studio.

Variante V26 – Loc. Cologna Gavazzo

La documentazione fornita a seguito del parere reso con riferimento alla adozione definitiva, rinnova taluni dei contenuti relativi alla variante V28. Introduce in cartografia lo spazio a servizio della mobilità, confermando la zona a verde privato a l'area agricola terrazzata. Nelle norme di attuazione introduce all'art. 30 il comma 12 integralmente riformulato, che va classificare la variante V28 come PC6 (PC1 e PC3 nelle adozioni preliminari e definitiva).

Le controdeduzioni da ultimo rese forniscono elementi di riscontro a taluni delle criticità evidenziate. Relativamente all'opportunità di trattare l'area omogeneamente alle attigue, vista anche la modifica alla norma di zona, il Comune dà riscontro indicando che il PC6 è da trattarsi in modo distinto in quanto necessario per "una concessione pubblica per prevedere l'area di sosta di mezzi pubblici" (lo spazio a servizio della mobilità). Non si ha così riscontro rispetto a quanto richiesto con riferimento alla norma di zona.

Si evidenzia che la proposta di variante non può essere valutata come coerente con la rinnovata disciplina provinciale e presenta elementi di non chiarezza. Risulta accompagnata da disciplina e cartografia tra loro non coerenti.

Per quanto attiene la non coerenza con la rinnovata disciplina urbanistica provinciale:

- a) risultano assenti riscontri in merito alla verifica di coerenza con l'art. 84 della l.p. 15/2015. Lo spazio a servizio della mobilità da ultimo introdotto, non rientra tra le opere la cui realizzazione "è necessaria e funzionale all'intervento richiesto dal privato". Si conferma che quanto proposto non è coerente con l'articolo 84 e non può pertanto essere valutato con favore.
- b) La norma, integralmente riscritta, pare fare rinvio per le fasi attuative (si legge "applicazione") all'art. 110 della l.p. 15/2015. La variante così come proposta non attiene la "Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate" (art. 110) ponendosi in condizione di non coerenza con la relativa disciplina per diversi aspetti (es. accordo, incrementi ammissibili, finalità, crediti edilizi).
- c) Per la declinazione della corrispondente normativa, si era indicato che *"quanto ora già normato (art. 30) non fa richiamo alla ristrutturazione urbanistica, intervento atteso secondo le descrizioni di cui alla relazione ma che pare non normato"*. A fronte della controdeduzione che riferisce il recepimento del rilievo, si riscontra che l'area assoggettata a ristrutturazione urbanistica non è individuata in cartografia. Non è stato introdotto – previa verifica delle superfici minime da garantirsi – il piano attuativo necessario per gli interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 50 commi 3 lett. a) e comma 5 lett. a) della l.p. 15/2015).
- d) Considerato quanto sopra, si riscontra che la variante assume come riferimento profili normativi diversificati, non combinabili tra loro e non applicabili così come proposti.

Si evidenziano i seguenti elementi di non chiarezza: l'allegato fornisce uno schema di progetto edilizio con soluzioni planimetriche e di sezione che non sono parte dello strumento urbanistico e

che in esso non possono trovare valutazione. L'introduzione di tale schema non apporta elementi utili, di tipo urbanistico. Risulta di difficile lettura anche nelle parti in cui pare individuare superfici in cessione.

Schede edifici storici

Relativamente alla versione di raffronto si ribadisce che è necessario che permanga l'evidenza delle modifiche introdotte in tutte le fasi del procedimento. Le controdeduzioni riferiscono che *"vista la quantità ed il contenuto delle variazioni"* esse vengono individuate in relazione. La relazione da ultimo integrata evidenzia tra i contenuti da ultimo introdotti il solo stralcio di due schede del centro storico (nn. 608 e 622).

Non si distinguono pertanto le parti di schede innovate nelle diverse fasi del procedimento; non è possibile né rendere una valutazione completa, né accertare la coerenza con l'art. 38 comma 2 della l.p. 15/2015.

Si pone l'esempio della scheda n. 744: la stringa di testo introdotta alla riga n. 11 descrive le possibilità di ampliamento e la misura dell'ampliamento pare modificata (senza distinzione cromatica) a seguito della adozione definitiva, in assenza di richieste da parte dei servizi provinciali (+10 mq sul fronte opposto al lago in adozione definitiva, estesa a tutti i piani post adozione definitiva).

Si ribadisce che è necessario *"motivare le modifiche proposte fornendo elementi rispetto alla natura e alla valenza degli edifici vanno forniti elementi in merito agli effetti attesi rispetto alla permanenza dei "caratteri formali tradizionali" e alla tipologia storica, differenziata nelle schede in base al livello di definizione"*, posto che il riscontro reso dal Comune non rende espressi i ragionamenti condotti.

Non si è compreso il riscontro reso con riferimento alla richiesta: *"Si chiede nuovamente se i fronti interessati da modifica siano quelli secondari, chiedendo di precisare la visibilità dalla pubblica via posto che in taluni casi le modifiche proposte parrebbero interessare fronti di rilievo"*.

La relazione illustrativa indica che il Comune ha assegnato la categoria di intervento della Ristrutturazione edilizia R3 agli edifici che il PRG vigente individua come Demolizione e ricostruzione R5 *"introducendo però il divieto di ampliamento per le ex R5"*. Detta scelta non trova riscontro nelle norme di attuazione.

Per quanto attiene alle specifiche schede si ribadisce:

- "n. 12 Tenno e n. 223 Calvola: a riscontro del rilievo reso il Comune indica che non è disponibile la documentazione fotografica richiesta. Si conferma pertanto che *"non si hanno elementi di lettura sufficienti per accogliere una proposta di carattere eccezionale rispetto a quanto stabilito dai Criteri provinciali"*. Si ribadiscono inoltre i restanti rilievi resi. Gli elementi di innovazione introdotti in scheda vanno pertanto stralciati.
- n. 72, Tenno: si conferma che possa valere *"rimosso il parametro dimensionale per il quale non è possibile accertare la coerenza con la norma e con i caratteri dell'edificio"*, data l'assenza di riscontri a quanto chiesto in adozione preliminare e in adozione definitiva, ricordando comunque che le *"lievi modifiche di balconi e ballatoi e purché compatibili con la tipologia edilizia"* sono ammesse dalla disciplina provinciale e non necessitano di specifica previsione urbanistica. Si segnala che la scheda risulta di difficile lettura.

Il Comune ha chiarito che vengono individuate in cartografia (V100) gli edifici oggetto di cambio di categoria di intervento.

Non è chiaro il riscontro reso con riferimento alla scheda n. 567 *"che pare interessata da modifica di categoria ma che non risulta individuata nel file shape V100"*.

In occasione di taluni momenti di confronto tenutisi con il Sindaco, che ha chiesto di comprendere le possibilità di intervento su taluni edifici storici sparsi soggetti a ristrutturazione R3, è stata verificata la disciplina di riferimento. Si è osservato che il rinvio all'art. 77 comma 1 lett. e) della l.p. 15/2015 introdotto all'art. 44 "categorie operative R1, R2, R3" delle NTA pare ammettere diffusamente gli ampliamenti (es. 20% di SUN). La presenza di schede in cui il Comune attraverso la presente variante introduce contenuti margini di ampliamento su specifici edifici mediante la

puntuale previsione in scheda (es. scheda 477), fa presumere che il piano in vigore ammetta ampliamenti sugli edifici R3 solo quando previsti dalle schede. Le NTA fornite paiono non richiamare il distinguo tra edifici con o senza possibilità di ampliamento.

Si chiede al Comune una verifica del PRG vigente, indicando che la presente variante pare non aver scelto di innovare la misura degli ampliamenti in centro storico in misura diffusa; se ciò è confermato, la norma va rivista in coerenza con quanto previsto dal piano in vigore.

Alloggi tempo libero e vacanze e adeguamento alla l.p. 6/2020

Alloggi tempo libero e vacanze

In adozione definitiva, il Comune di Tenno è intervenuto ridefinendo le scelte in materia di Alloggi tempo libero e vacanze assunte in adozione preliminare. Si ribadisce quanto richiesto, teso a rendere espresse le scelte modificate attraverso la relazione illustrativa che accompagna la variante.

Si era chiesto che *“Qualora fosse intenzione del Comune mantenere il contingente, si precisa che è necessario verificare quanto utilizzato alla data della variante che è intervenuta con il dimezzamento di cui all’art. 130 della l.p. 15/2015, per accertare che sia stato dimezzato il contingente allora non già eroso. In subordine, dal contingente correttamente dimezzato, si sottrarrà quanto a seguire utilizzato, riportando in norma il contingente oggi residuo”*; il Comune non pare attinente la richiesta e l’integrazione apportata alla relazione illustrativa (ripresa in parte nelle NTA) non restituisce un calcolo coerente con la procedura evidenziata. Per la modifica richiesta si ricorda al comune che il riferimento è la deliberazione della Giunta provinciale n. 2189/2015, relativa alla approvazione della variante n. 8 al PRG.

Adeguamento alla l.p. 6/2020

Considerati i rilievi resi con in merito alla adozione preliminare, in fase di valutazione dell’adozione definitiva si era chiesto che qualora non fosse intervenuta l’integrazione della delibera di adozione preliminare, fossero stralciati tutti i contenuti relativi al nuovo contingente dai documenti di piano. Il Comune ha riferito di aver stralciato detti contenuti, confermando così che la delibera integrativa non è stata assunta. Si prende atto che la presente variante non produce adeguamento alla l.p. 6/2020.

Relativamente alle norme di attuazione, si ribadisce che vanno eliminati i riferimenti introdotti ai fini dell’adeguamento della l.p. 6/2020.

Si ribadisce che, chiarito quanto chiesto al primo paragrafo, vanno ripristinati i contenuti con essa coerenti eliminando le ulteriori innovazioni.

Norme di attuazione

Adeguamento alla legge per il governo del territorio e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. e s.m.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 121 della l.p. n. 15/2015, cessano di applicarsi le disposizioni in contrasto con le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio o con il regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

La variante raggiungerà l’obiettivo che il Comune si è dato relativamente all’adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale, apportando le modifiche richieste dal presente parere attraverso i precedenti paragrafi e quanto di seguito indicato.

In merito all’adeguamento dei parametri e dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, la valutazione non può nuovamente essere resa con completezza data l’assenza di quanto chiesto in precedenza (si fa rinvio ai precedenti pareri); l’integrazione alla relazione descritta dalle controdeduzioni pare non essere presente.

I nuovi parametri non sono inoltre valutabili in quanto è assente un confronto con gli indici del piano in vigore; ad esempio non si hanno elementi per confrontare i parametri dell’Allegato 01 alle

norme di attuazione introdotto in adozione definitiva con i parametri presenti nel piano in vigore espressi attraverso i cartigli.

Si chiede di rendere espressa la modifica introdotta a fronte del rilievo *“Il parametro riferito all'altezza, quando necessario al fine dell'applicazione della disciplina relativa alle distanze, andrà espresso anche in metri”*, precedentemente ribadito, in ragione del fatto che laddove è stata introdotta l'altezza massima (es. zone alberghiere) in assenza di riscontro non è parso chiaro se essa sia intesa come funzionale al controllo delle distanze. Si ricorda inoltre che ai sensi del RUEP, art. 3 comma 6 lett. h) l' *“altezza dell'edificio o del corpo di fabbrica (H) [n. piani/m]: altezza massima dell'edificio o del corpo di fabbrica. È misurata in numero di piani o in metri.”*.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 2 bis del Regolamento, con la variante al PRG i parametri edilizi stabiliti dagli strumenti di pianificazione territoriali sono convertiti in SUN; si indicava che *“Vanno rivisti tutti i contenuti che, anche in via generale, richiamano i parametri edificatori resi con riferimento al volume o con richiami ad ampliamenti/indici volumetrici. Si chiede nuovamente di rivedere i parametri di cui al documento normativo, chiedendo al Comune la verifica generale del testo”*. Si evidenzia che permangono taluni casi in cui le potenzialità restano espresse in termini volumetrici (es. art. 28, 45 comma 3, 53, 58, etc). Permangono inoltre casi in cui si utilizzano diciture riferite al volume per individuare costruzioni entro terra, fuori terra etc. che si consiglia di rivedere per tenere chiaramente distinto il concetto di parametro edificatorio dal richiamo alla costruzione/manufatto (es. pagg. 44, 45, 66 raffronto).

Con riferimento al sistema dei cartigli, si ribadisce che va semplificata la legenda rimasta invariata, evitando la duplicazione di cartigli distinti, che rinviano ad un unico articolo.

Con riferimento agli indici ricondotti alle norme e relativi alle aree per attività alberghiere (art. 56) il Comune ha rivisto il testo normativo; ha chiarito di aver scelto di mantenere i parametri espressi in via forfettaria (volume/SUN) come da piano in vigore. Il precedente parere indicava che tale scelta non rende necessaria l'introduzione dell'indice di utilizzazione fondiaria/territoriale assente nel piano in vigore; si ribadisce ciò, segnalando a titolo esemplificativo che il parametro risulterebbe non applicabile o in contrasto con il parametro forfettario. Le controdeduzioni rese dal Comune motivano la scelta in ragione del ricorso al nuovo sistema PRG-DIG ed alla compilazione dei relativi campi obbligatori.

Si indica al Comune che la gestione del dato che deve popolare un campo è una questione informatica e non pianificatoria e che l'innovazione dei parametri può essere condotta attraverso una revisione della disciplina e dei metodi di misurazione, che la presente variante sceglie invece di confermare. Qualora il Comune intendesse in futuro riformulare i metodi di misurazione prescelti dal piano in vigore, potrà farlo attraverso una variante allo strumento urbanistico che renderà espresse le motivazioni e le modalità assunte in fase di ripensamento dei parametri.

Si ribadisce quanto indicato relativamente ai parametri (rivisti in adozione definitiva) riferiti all'altezza - talvolta distinta in ragione del tipo di copertura - ritrovando detto distinguo sia nelle parti mantenute, che in alcune parti di nuova introduzione.

Si evidenzia che talvolta permangono casi di altezza definita con terminologia non direttamente riferibile al RUEP (es. art. 45 comma 3). Si invita pertanto alla verifica dell'intero documento normativo.

Si ribadiscono alcune richieste di modifica del documento normativo ai fini del corretto e completo adeguamento alla rinnovata disciplina provinciale, richiamando i punti precedentemente indicati e facendo nuovamente rinvio al parere reso con riferimento alla adozione preliminare per i chiarimenti non resi:

- *volume lordo fuori terra* (segnalando che permangono casi in cui il parametro non è espresso in detti termini)
- *parametri eventualmente presenti nelle schede dei centri storici* (le controdeduzioni non forniscono riscontro, né schede modificate)
- *principio della non duplicazione della disciplina e non duplicazione degli aspetti procedurali* (permangono situazioni di duplicazione diffusamente presenti nel testo)
- *disciplina riferita alle “costruzioni accessorie”* (non vi sono modifiche apportate in occasione della più recente consegna degli elaborati modificati)

- *elementi in merito agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli accordi, comunque denominati* (art. 121 della l.p. 15/2015 e dalla Circolare esplicativa del Regolamento)
- coerenza tra voci di legenda e articoli nelle norme (in assenza della descrizione/evidenza delle modifiche apportate, è stato condotto un ulteriore controllo a campione che conferma situazioni di non coerenza; si pone l'esempio dei rinvii connessi agli edifici del centro storico, non riferiti alla corrispondente disciplina. Si chiede la verifica dell'intero documento normativo/elaborato di legenda).

Si ribadisce che la disciplina relativa al recupero di edifici esistenti in area agricola va rivista in coerenza con l'art. 112 della l.p. 15/2015, secondo quanto indicato. Le modifiche apportate ai diversi articoli riferiti alle aree agricole non risultano coerenti con la disciplina provinciale.

Relativamente ai singoli articoli, a integrazione delle osservazioni riportate in via diffusa nei precedenti pareri e nella presente nota, si evidenziano i seguenti elementi:

- Art. 9: la modifica che il Comune ha apportato al testo conferma la scelta di limitare gli ampliamenti alla misura del 10% della SUN. Permangono le restanti criticità; si ribadisce quanto indicato. Per la puntuale verifica della disciplina del centro storico già citata, si chiede di porre attenzione agli articoli che in capitoli diversi richiamano l'art. 77 della l.p. 15/2015.
- Art. 20: si ribadisce quanto richiesto in adozione preliminare, segnalando che l'introduzione del rinvio al RUEP non è risolutiva della problematica relativa all'individuazione cartografica. Inoltre l'art. 84 del RUEP può trovare applicazione nelle aree agricole e non in quelle "su cui è praticata l'agricoltura".
- Art. 26: il parere relativo alla adozione preliminare chiedeva la revisione dei commi da 4 a 7 nel rispetto del principio di non duplicazione; detta modifica veniva ribadita dal parere reso con riferimento alla adozione definitiva. La versione delle NTA da ultimo fornita, stralcia gli artt. da 26 a 29 della versione precedente, proponendone una riscrittura totale. Non essendo espressa la formulazione del piano in vigore, si chiede al Comune di accertare l'assenza di modifiche per la disciplina non relativa ad aree variate. Permangono alcuni contenuti che duplicano la disciplina provinciale all'art. 27 (es. comma 8) ed alcuni contenuti non paiono coerenti con la l.p. 15/2015 (es. comma 6; in materia di "comparti" si veda l'art. 53 della l.p. 15/2015).
- Art. 30: per i permessi di costruire previsti dal piano in vigore, si chiede nuovamente di dare riscontro ai chiarimenti richiesti posto che le controdeduzioni rinviano alla riformulazione dell'articolo. Si ribadisce che vanno espunte le forme di duplicazione della disciplina provinciale.
- Art. ex 33 (stralciato): l'articolo è stato reintrodotta (nuovo art. 37) rinviando correttamente all'art. 22 del PUP. I contenuti che duplicano la disciplina provinciale vanno rimossi. Per le parti di competenza del PRG si consiglia al Comune di utilizzare la terminologia del PUP (es. individuazione usi ammessi e tipi di intervento) per assicurare un corretto allineamento alla disciplina provinciale.
- Art. 43: si ribadisce quanto richiesto per i "volumi tecnici" di cui al comma 7, che vanno definiti facendo rinvio alla l.p. 15/2015, comma 3; il testo presentato mantiene talune incoerenze che il rinvio espresso saprà risolvere. In assenza di un chiarimento reso rispetto alla modifica relativa ai "fronti di pregio", non si comprende la scelta di stralcio quando il PRG vigente li cita e in assenza di profili motivazionali espressi in relazione e riferiti al ripensamento del sistema della pianificazione in centro storico. Si chiede nuovamente di descrivere le scelte assunte. Si segnala inoltre che il testo mantiene un rinvio al comma 8 dell'art. 48, che risulta assente.
- Art. 44: si ribadisce quanto indicato rispetto alla duplicazione di contenuti (art. 8 e seguenti).
- Art. 45: il Comune ha chiarito che in piano in vigore non distingue la disciplina delle aree differenziate in cartografia. Si ribadiscono i rilievi resi con riferimento al comma 3 rilievi, posto che la modifica è necessaria per il corretto adeguamento al RUEP (es. "manufatti accessori", volume, etc.).
- Art. 48: si ribadisce quanto richiesto; la modifica apportata non risolve la non coerenza con il RUEP.

- Art. 49: si ribadisce che la prevalenza va assicurata con riferimento a tutti gli usi possibili e non solo a quota parte (es. alberghiere).
- Art. 59: si ricorda che è necessario il perfezionamento dell'articolo. A tal fine si richiamano i limiti che il PUP pone all'art. 39 riferiti alle competenze del PRG. Entro tale quadro, il PRG non può ammettere "costruzioni accessorie" (rinvio art. 19) nelle aree a pascolo, né i manufatti di limitate dimensioni di cui all'art. 84 del RUEP ammissibili nelle sole aree agricole (rinvio art. 20).

Con riferimento alle modifiche che il Comune ha apportato in adozione definitiva richiamate nel precedente parere si indica quanto segue:

- "Allegato 01": Si ribadisce che è necessario perfezionare la denominazione dei parametri in coerenza con la disciplina provinciale (es. indice di copertura, altezze, denominazioni di UF e UT, etc.)
- Art. 19: il precedente parere indicava che *"si precisa che la revisione della disciplina delle costruzioni accessorie, dovrà considerare anche tale articolo. Se il Comune considera le strutture come assimilabili ad esempio alle bussole nei limiti definiti per le costruzioni accessorie, i parametri sono resi dal RUEP e va fatto ad esso rinvio. Per le ulteriori o diverse strutture il riferimento è la destinazione di zona. Nel caso di dehors/strutture stagionali i Comuni si dotano generalmente di uno specifico regolamento. Gli aspetti procedurali sono definiti dalla l.p. 15/2015 e non dallo strumento urbanistico"*. Attraverso le controdeduzioni il Comune ribadisce di voler introdurre *"uno specifico articolo in normativa riguardante le verande ad uso pubblico"* e pertanto non modifica l'articolo. Pur comprendendo la volontà del Comune, il distinguo tra costruzioni accessorie e ulteriori strutture – che rilevano ai fini dell'indice edificatorio, dovendosi riferire alla destinazione di zona - è dirimente e non può essere omesso posto che è necessario ai fini dell'adeguamento al RUEP. L'obiettivo del Comune può peraltro essere perseguito dotandosi dei regolamenti comunali in materia, comunemente diffusi nei comuni del Trentino, che non costituiscono parte dello strumento urbanistico i cui contenuti sono definiti dall'art. 24 della l.p. 15/2015. E' pertanto necessario che il Comune intervenga o stralciando l'articolo, o riconducendo gli interventi – una volta ridefiniti in coerenza con la disciplina provinciale – alle costruzioni accessorie e comunque nei limiti dei contenuti urbanistici di competenza dello strumento urbanistico.
- art. 38: si ribadisce quanto richiesto.
- art. 51: la variante V24 presenta rinvio all'art. 59 comma 9 assente nelle NTA

Cartografia

I rilievi resi con riferimento alla cartografia non trovano risposta nelle controdeduzioni.

Si richiama di seguito quanto non ha trovato riscontro o che necessita di ulteriori precisazioni o chiarimenti:

2.1) Varianti gruppo AD:

- si ribadisce quanto chiesto.

2.2) Indicazioni generali

- si ribadisce che la legenda deve essere coerente con i tematismi utilizzati. La legenda sembra ancora non del tutto corretta: manca rappresentazione lineare della viabilità, sono rimasti duplicati tutti i cartigli delle aree residenziali (4 per le sature, 11 per il completamento, 7 per le aree di nuova espansione) e 13 cartigli per le aree alberghiere.
- Si segnala inoltre che la legenda presenta cartigli assenti negli elaborati.

2.3) Cartografia sistema insediativo

- si ribadisce quanto richiesto.
- Si segnala inoltre che le tavole relative al Sistema insediativo (1:2.000) presentano cartigli, numeri di Schede di edifici in Centro storico, specifici riferimenti normativi e piani attuativi in centro storico, propri degli elaborati relativi al Centro storico.

2.4) Cartografia sistema ambientale:

- si ribadisce quanto indicato rispetto alla presenza di "buchi" all'interno dell'area soggetta a tutela ambientale. Si ricorda che la Relazione del PUP indica che *"Il perimetro di tali aree è coincidente con quello definito dalla variante 2000 al PUP oppure dai piani regolatori che hanno condotto l'adeguamento alla variante stessa attraverso precisazioni dei limiti di tali aree,*

che sono in tal senso da intendersi come prevalenti". In presenza di una variante che non è intervenuta – in forma espressa e con evidenza – modificando le aree oggetto di tutela ambientale, è necessario che sia confermato quanto previsto dal piano in vigore, secondo le indicazioni del PUP.

2.5) Cartografia Insediamenti storici:

- si ribadisce quanto richiesto.

In fase di istruttoria, verificando quanto da ultimo trasmesso, si è osservato che:

- le tavole di raffronto al 2000 passano da n.3 (in 1^a ed in definitiva adozione) a n.12 tavole con numerazione progressiva che non trova riscontro in alcun inquadramento rendendo difficoltosa la consultazione. Lo stesso anche per le tavole di verifica CSP in scala 1:2.000.
- alcune varianti, risultano perimetrare negli elaborati di raffronto, ma assenti nello shape V100 (es. V27 e V51). Si richiama la necessaria coerenza.
- La verifica della variante V34 ha evidenziato che in luogo degli elaborati che rappresentano la "viabilità locale di progetto", il template consegnato individua un percorso perdonale.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, considerate le osservazioni sopra esposte, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano si sospende il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

- dott. Romano Stanchina -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ELABORATI DI VARIANTE TENNO 2890

Impronta	Nome Originale
V1 0CE670BCCC53FA6A0FB67A5E448C882FD47DA847130E53EE6CA7AEDF8361EDD4	01_RELAZIONE - NUOVA VERSIONE.pdf.p7m
V1 F4EF7DBDF7294E7AF7609E20C30735F4C46553110BC148B88EA7BB2F339A702E	02_RELAZIONE - VERSIONE DI RAFFRONTO.pdf.p7m
V1 58CB551826E839D66041D71CB35312BEE0C16356D19C88DBFBF6A30D8943F647	02-1_Risposta alle osservazioni.pdf.p7m
V1 781C9A700AD42C51BF4F8D9BD33134A938A8E199E400B12AF95BEFAC99387F36	03_RELAZIONE compatibilit%C3%A0 variante PRG n%C2%B0 26 -ottobr.pdf.p7m
V1 8D5DDF0FC1C8843417B67F968DF2072300CF5592ADD293294DBC1412A50C782E	04_RELAZIONE compatibilit%C3%A0 variante PRG n%C2%B0 28 - ottob.pdf.p7m
V1 CD55E39808F36FFE2424C2D1B3B41D758133A43C13BA0679C4871BE25E9770DB	11_NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - NUOVA VERSIONE.pdf.p7m
V1 C050663B563E907F4B5AAB6EE989EDC87694B696F4A4FA926DF4021DCCBE5B70	12_NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - VERSIONE DI RAFFRON.pdf.p7m
V1 C7C9D95E19474DAD55B0780F7BE394E9DEA615A3C167EC7F418497669D50CDC4	13_ALLEGATO 02 ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.pdf.p7m
V1 12CE4B3542A8DA4E926264BD335141774149FE1CEC5C1F3FD7A4B0B2767A6D83	21_RAPPORTO AMBIENTALE - NUOVA VERSIONE.pdf.p7m
V1 C47D29F349F6E949E14B49F5679EDAE7615A0895AC48594BF728C9CA740E7238	22_RAPPORTO AMBIENTALE - VERSIONE DI RAFFRONTO.pdf.p7m
V1 D40E6CD6ABF40CD0E49B57D6EBCC49B1BCF3E97559C654070B8951635B8DBFF8	31_VERIFICA USI CIVICI.pdf.p7m
V1 3E09BC508A1F0CD1AE2F2694FE39100CACB69412BA5C7108282656DB4170CFB4	51 Raffronto CSP.pdf.p7m
V1 53D58AB4FE8FC3BAD894AE221ADC398358F83230A749A437102452133515BDA2	61_Legenda.pdf.p7m
V1 986E2DF4AA479D1ACE417B32FBEBCA7EAD7F5A00628DA3252B7D3B68550622AC	101_1 Insediativo 5000.pdf.p7m
V1 E2F720ED03F929868A3E3BA020252B703725E4654A998FBC75DA92996DB3D631	102_2 Insediativo 5000.pdf.p7m
V1 7E426737612E345112B2777FC68F6D4C00C49DAFC41B08625278558C04AF34A	103_3 Insediativo 5000.pdf.p7m
V1 2AA9AE4E51791B1F40AD8678362BFBA17CEF11E0644125C2ADF79CDF820D091B	104_1 CSP 5000.pdf.p7m
V1 60E299AA81C1E4D9B5036C34510E5A1D5711238474EC13FC2BD6819CA9F2C1EE	105_2 CSP 5000.pdf.p7m
V1 5043D040C77E85E7CA8860FC9DB9A83B6D0024B1B85F779FB1765D8C32B63C63	106_3 CSP 5000.pdf.p7m
V1 D2E585803D989AD34F951A551D9709CE3838E8363860B0DB1AB751A2883BB4AB	107_1 RaffrontoInsediativoCS 5000.pdf.p7m
V1 91967B1095D362241A129C14A0D455FB8971B97C0155CB30B358FBEAC5E4DE00	108_2 RaffrontoInsediativoCS 5000.pdf.p7m
V1 3C46E77716085A1148056D93F59F8E34FC9103D0CDE66697D6B568E1055D099D	109_3 RaffrontoInsediativoCS 5000.pdf.p7m
V1 4A6B412593B14149518E90BDFB7C99F18B22DC10D5ABD36B5DCAE74188023E95	110_24 Ambientale 5000.pdf.p7m
V1 CDF6572AFD5F84398FE12F5A2B282DA09E7557DC2E9694F5AB68D30B5F236348	111_25 Ambientale 5000.pdf.p7m
V1 23A848E32DFABD997D3C7F166DA812D3884EE55374AE30E6DC44CF4CC106EF90	112_26 Ambientale 5000.pdf.p7m
V1 353F22068723C33E47460DBFB5B415FAA4A2B6F9B695CE9CB2E1CA94E9DDA706	201_4 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 FB96B1A4F2640A16022B4BB364F3407636EA579019DA5B57450FD9E0761F14F6	202_5 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 6050C4A8CB893AC5D36C4D4561DA91211F34F6E2E5582086EAA26DFA4D011568	203_6 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 C2EAAF8E4B8AC5E058BC254E9FC2F3E92ECBB8D0526D0F342DB03444E4418FEA	204_7 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 252BE8FB6DA4D982E1F475AAA27425555E0654091690CB5736326D1C9844664A	205_8 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 DEA288F3D31E9D9EC0CA6432789C0F4B52756D7EDA84CA52ADDF889B002A3EF5	206_9 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 856F5282A2E3B9308D719FA78629426A3D04874E6EAE604A03EF04D1A418B295	207_10 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 7A9B094623254DD7978213907FFEDF73873EB84C2786BB0A797304BE46EA5DB1	208_11 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 54618CE5A2FCDF786E0AE60AD225E25FDAFE2967F873E85DA1894EA159392EBD	209_12 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 8C65173223BDF67DF73D6B25F987C981F0AFAF380C612C789395DF23CFD2DEA9	210_13 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 51B14C75AA989102E15403964C2AADCF57F5C8B94943D0C8A22B288898120D76	211_14 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 4228DF0E9CB10DC3D4C19DDE5B7A8284F8563D9943567F34FDB9D76390648B97	212_15 Insediativo 2000.pdf.p7m

V1 4D993EB7332FC4B9793F013EC5B8F4386F3C555E4A5086C12653BB8A21CA9390	213_16 Insediativo 2000.pdf.p7m
V1 4FA7257CFEE0EE718F0E251014F4C1357C2030602B2AA8A1DF06D93994BC7078	214_4 CSP 2000.pdf.p7m
V1 22E3E3549F21F3BF2887E586296DC8BA0A0F6FDCFC7871D72A24583C1FA37D1	215_5 CSP 2000.pdf.p7m
V1 6E991199DEF4C6519C8C79059020893C72910F2FC4B4F4EC20217A44EE809F00	216_6 CSP 2000.pdf.p7m
V1 FCD0600CF49621665E11E56672052E7621C92565D540C3C0D6AD91B4C22A4640	217_7 CSP 2000.pdf.p7m
V1 9A0DF1148E91D2B8D458F63A7733E08975A85A5F43FB09685C3EDEA589C3919E	218_8 CSP 2000.pdf.p7m
V1 99B52414B1A2CB13A961732570765AF8F65C1C203B1390FBFB3787CD66745E75	219_9 CSP 2000.pdf.p7m
V1 CE916787A512A3D0D2EEF07BCFFD9A669AB4BA5870A33497D235B7F393093A9C	220_10 CSP 2000.pdf.p7m
V1 F08EC06567DDF84C141D5A80FFFEA877012FA9B588197B782800F703D48C7FD9	221_11 CSP 2000.pdf.p7m
V1 54C1B1CED85B611AB28A73D6E71457AAE77DEFCEB81681F3D14A3C029BA19642	222_12 CSP 2000.pdf.p7m
V1 8AE17F0E0A5F6937B35FB5DD1AC7B807B20002F24CFBD3E928F4BFFB27732B3E	223_13 CSP 2000.pdf.p7m
V1 70EB60CC39974B441CF8647F220E5006FA7DE45006E1BC0657F7212B7E88753B	224_14 CSP 2000.pdf.p7m
V1 886DB0240AF8B7F97F10F050A17100B555C93F9A5CE5DE53DF897E3D863625A1	225_15 CSP 2000.pdf.p7m
V1 6E4EF5B6EC33730A3DA3EF6D25E88C1FA97CBC5B6F30503F7006611FDB2952B5	226_16 CSP 2000.pdf.p7m
V1 47B9108EB459C3C44B402FF4039A08CA0E76DC077EE32258A6F8BB658544A9D2	227_4 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 4DAB42B33F5DB891A11F3DF9017CE855A5F9D4796CD759A9403BCDF855B44FC9	228_5 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 3FAAEBB6263C19964BF4BFA6E06B14133E0A485C4F45656DF619890ABE2C9976	229_6 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 41A33C69777EC8CA7D2B446F6E9D1EC0DC7E214EF4A41EC820E531262D7AE70C	230_7 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 22F69E5D8D4CAC550696B30F1C5FAE9936125E1FE4733E00C1DBFC1A436D694A	231_8 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 C32D73759AD0B37C94D7832F6584498DD3BCBDA4881872CEACD2EAACE5F08203	232_9 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 88EAEA1712400CC7FA7ACD19FFB9BA95706AEDEDDDF584BD218AD188F1CD2B09	233_10 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 E490A31E9087681A6671E061B5FBEDFE3E8EF7158A0D87F0B282E3E39456C1BD	234_11 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 B716DCDFDEC069B7E13CC9C489C2FA57E3013405D6A1AC6785C60C80384060A84	235_12 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 6555A00952B1B1833462CB86D49EB2C111728EF9F06F667C3BA53FF51B204A4B	236_13 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 2FF3DEC2B4936BFF011923EAF157F23225D419181063564094D0C90BF465C1F8	237_14 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 0E3AAC988F2DE1A72C8EB1E4D5CE750122EA55EE0F316A15B0306FC61813AB8D	238_15 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 360502A54CE7B0B8021232FD744A9CC91597A758B813949AC3A5C91459E6717B	239_16 RaffrontoInsediativoCS 2000.pdf.p7m
V1 C41691A0021EDBF9F4B2E321F34CD96D7F53FAEA2CD85AB7B5892EF07BF3A313	301_17 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 5F8B86B8BEFA191D5152F306D633A1B4F0261DAD00BB61CAD40021A7899C362A	302_18 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 3D670DB5989635FDB97C08B68781265EF174892369BB3CDD0FB8685A0FA2B2BA	303_19 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 BA2007CB964508697A09DAD75B91EA8EFE597ED64F23B3C5C8FDC6BD20B7E067	304_20 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 9A80C8538F6E08361B17DD9738ACE26C8241FA11B69FFE7EF2A81D1034426139	305_21 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 1760CC34687A23749DA7BFCCF76D2A4E17783601278F2C805C4BE4A33F133D2B	306_22 CentroStorico 1000.pdf.p7m
V1 FF8FC5BE1087E4A5BAC9B2168C68142B6A6D74E37E5BFF695F58A29F55268A75	307_23 CentroStorico 1000.pdf.p7m